

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Organizzazioni Internazionali

***IUS STANDI IN IUDICIO DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI: LE ESPERIENZE DELLA CORTE
INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE
INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE***

RELATORE

Chiar.mo Prof.

Roberto Virzo

CANDIDATA

Alessandra Bacci

Matr. 110083

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Pietro Pustorino

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
-------------------	---

Capitolo Primo

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E IL LORO RUOLO NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

PREMESSA.....	5
---------------	---

I.1.	<i>Dalla pace di Westfalia al nuovo sistema “post-moderno” nelle relazioni internazionali.....</i>	<i>6</i>
I.2.	<i>Le cause del mutamento della società internazionale: il ruolo delle Organizzazioni internazionali.....</i>	<i>8</i>
I.3.	<i>La personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni Internazionali.....</i>	<i>10</i>
I.3.1	<i>Le diverse qualificazioni dell'autonomia delle Organizzazioni Internazionali.....</i>	<i>14</i>
I.3.2	<i>Ulteriori implicazioni derivanti dal riconoscimento della personalità giuridica internazionale.....</i>	<i>16</i>
I.4.	<i>Le Organizzazioni Internazionali quali rule-makers promotori della global governance.....</i>	<i>19</i>
I.5.	<i>La risoluzione delle controversie ad opera delle Organizzazioni Internazionali.....</i>	<i>23</i>
I.5.1	<i>La questione dello ius standi in iudicio delle Organizzazioni Internazionali e la proliferazione di tribunali internazionali....</i>	<i>25</i>

Capitolo Secondo

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

<i>Premessa. La Corte Internazionale di Giustizia: due funzioni, una missione.....</i>	<i>31</i>
 II.1. <i>La competenza contenziosa, un commento all'art. 34 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Significato e scopo.....</i>	<i>34</i>
 II.2. <i>Evoluzione storica dell'art. 34, dal precedente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale alla Conferenza di San Francisco del 1945. L'introduzione dei commi secondo e terzo.....</i>	<i>36</i>
 II.3. <i>La pratica della Corte e l'atteggiamento delle Organizzazioni internazionali.....</i>	<i>42</i>
 II.4. <i>Critiche mosse all'art.34.....</i>	<i>44</i>
 II.5. <i>Garantire l'accesso alle Organizzazioni Internazionali: problemi attuali e scenari futuri.....</i>	<i>47</i>
 II.6. <i>La competenza consultiva, l'art. 65 dello Statuto della Corte e l'art. 96 della Carta delle nazioni Unite. Significato e scopo.....</i>	<i>53</i>
 II.7. <i>Evoluzione storica della funzione consultiva, il precedente nell'art. 14 del Patto della Società delle Nazioni.....</i>	<i>57</i>
 II.8. <i>Questioni di giurisdizione e ammissibilità: l'art. 68 e l'estensione analogica delle regole procedurali dalla funzione contenziosa a quella consultiva.....</i>	<i>60</i>

II.8.1	<i>I soggetti autorizzati e l'ambito della loro competenza nel richiedere un parere alla Corte.....</i>	61
II.8.2	<i>La giurisdizione della Corte e il dibattito circa l'espressione 'any legal question'.....</i>	63
II.8.3	<i>E' necessario il consenso degli Stati affinché la Corte renda il parere?.....</i>	65
II.8.4	<i>L'ammissibilità della richiesta e la discrezionalità della Corte. Il caso della WHO e della liceità dell'uso delle armi nucleari: cenni.....</i>	66
II.9.	<i>Effetti, conseguenze e considerazioni preliminari sui diversi tipi di pareri consultivi resi dalla Corte.....</i>	70
II.10.	<i>I pareri della Corte riconosciuti come vincolanti.....</i>	72
II.11.	<i>Un'analisi dei casi pratici: l'art. XII dello Statuto del Tribunale Amministrativo dell'ILO e l'art. 11 dello Statuto del Tribunale Amministrativo dell'ONU.....</i>	76
II.11.1	<i>L'art. 30 della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, il caso Mazilu e il caso Cumaraswamy.....</i>	80
II.12.	<i>L'atteggiamento della Corte.....</i>	83
II.13.	<i>...E le posizioni dei commentatori.....</i>	85
II.14.	<i>Riflessioni generali sulla funzione consultiva: i pareri della Corte, vincolanti e non, come strumenti per promuovere interessi generali dell'umanità di cui le Organizzazioni Internazionali sono portatrici.....</i>	90
II.15.	<i>La figura ed il ruolo degli Amici Curiae.....</i>	94
II.15.1	<i>Gli Amici Curiae nella Corte Internazionale di Giustizia.....</i>	97

Capitolo Terzo

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE

Premessa: Il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare come espressione del fenomeno della globalizzazione e della proliferazione di giurisdizioni internazionali specializzate..... 102

III.1. *La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare e la formula di Montreux.....* 106

III.1.1 *Il sistema di risoluzione delle controversie nel diritto del mare: disordine o sistematicità?.....* 111

III.2. *Il dibattito circa la creazione del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare.....* 113

III.3. *La competenza contenziosa dell'ITLOS, tra giurisdizione obbligatoria ed esclusiva.....* 122

III.3.1 *Le limitazioni e le eccezioni alla giurisdizione obbligatoria del Tribunale.....* 123

III.3.2 *La giurisdizione obbligatoria esclusiva.....* 125

III.3.3 *La giurisdizione dell'ITLOS basata su altri trattati internazionali.....* 126

III.4. *La competenza ratione personae del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare.....* 127

III.5. *La storia normativa degli articoli 20 e 21 dello Statuto dell'ITLOS.....* 133

III.6. *L'allegato IX dell'UNCLOS e il necessario coordinamento con l'art. 34 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.....* 136

III.6.1 *Un'analisi di casi pratici: Cile/Unione Europea.....* 139

III.7.	<i>Implicazioni derivanti dalla partecipazione di Organizzazioni Internazionali a procedimenti davanti all'ITLOS: la questione dei giudici ad hoc.....</i>	140
III.8.	<i>La Camera dei Fondi Marini Internazionali.....</i>	143
III.8.1	<i>Ius standi in iudicio di fronte alla Camera dei Fondi Marini Internazionali.....</i>	147
III.8.2	<i>La competenza contenziosa della Camera dei Fondi Marini Internazionali.....</i>	150
III.8.3	<i>La competenza consultiva della Camera dei Fondi Marini Internazionali.....</i>	154
III.9.	<i>La competenza consultiva del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare: l'art. 138 del Regolamento ITLOS.....</i>	156
III.10.	<i>I soggetti autorizzati a richiedere un parere consultivo all'ITLOS.....</i>	161
III.11.	<i>I requisiti enunciati dall'art. 138 del Regolamento e le disposizioni disciplinanti il procedimento consultivo dell'ITLOS.....</i>	163
III.12.	<i>Il parere consultivo reso dall'ITLOS in risposta alla richiesta della Commissione Sub-Regionale per la Pesca.....</i>	165
III.12.1	<i>Un prospetto delle argomentazioni rinvenibili negli Statements e nelle Separate Opinions dei giudici.....</i>	167
III.13.	<i>La competenza del Tribunale nel caso in esame.....</i>	172
III.14.	<i>La decisione del Tribunale; la risposta alle domande costituenti la richiesta.....</i>	174

<i>CONCLUSIONI.....</i>	<i>176</i>
<i>BIBLIOGRAFIA.....</i>	<i>181</i>
<i>ATTI NORMATIVI E DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.....</i>	<i>199</i>
<i>GIURISPRUDENZA.....</i>	<i>200</i>

INTRODUZIONE

La presente dissertazione si prefigge l'obiettivo di analizzare il ruolo delle Organizzazioni Internazionali, protagoniste dell'evoluzione e del cambiamento dell'ordinamento internazionale, nello scenario globale e l'interazione delle stesse con le giurisdizioni internazionali, instaurando un confronto tra la partecipazione di dette Organizzazioni alle procedure della Corte Internazionale di Giustizia e del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare.

L'intento della trattazione è quello di mostrare come, tramite la comparazione della struttura e delle competenze dei suddetti organi di giurisdizione internazionale, le Organizzazioni siano (o non siano) messe nella posizione, mediante l'inclusione di apposite disposizioni negli Statuti dei tribunali in questione, di prendere parte attiva ai procedimenti di risoluzione delle controversie suscettibili di sorgere in merito all'applicazione e all'interpretazione dei loro trattati istitutivi ovvero di accordi multilaterali ovvero del diritto internazionale generale. Tra i molteplici aspetti attinenti alla giurisdizione, struttura ed operato di corti e tribunali internazionali, lo studio si sofferma sulle norme afferenti la competenza *ratione personae* degli stessi nelle due distinte procedure: contenziosa e consultiva.

Il *leitmotiv* della trattazione è costituito, dunque, dall'indagine circa l'operato delle Organizzazioni Internazionali nell'ordinamento internazionale contemporaneo, prendendo avvio dalla riconsiderazione del ruolo delle stesse, analizzando le implicazioni che il riconoscimento istituzionale della loro soggettività comporta, per giungere, infine, a mostrare come un aspetto del diritto internazionale – propriamente quello relativo alla risoluzione delle controversie – si

mostri, in determinate circostanze, ancorato su posizioni classiche e risalenti, non in linea con le modificazioni che hanno interessato, e stanno interessando, l'ordinamento internazionale. Si cercherà, tuttavia, di mettere in luce i progressi raggiunti per affrontare tale questione e le manifestazioni pratiche in cui si sono sostanziati.

In modo particolare, nel primo capitolo vengono inizialmente ripercorse le origini storiche, mediante l'individuazione di date simbolo, dell'ordinamento internazionale che affonda le proprie origini nei trattati di pace di Westfalia assurti a livelli di icona nella configurazione dello Stato moderno e nella ratifica del principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati, fino ad indagare le cause che sono alla base del manifestarsi dell'inadeguatezza dello stesso a fronte di nuove sfide ed esigenze avvertite nel panorama internazionale. Attraverso, poi, un'indagine circa il riconoscimento della personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni Internazionali si metteranno in luce le implicazioni e le modalità di manifestazione della stessa nelle due qualificazioni di autonomia dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale, così da individuare i momenti in cui l'operato delle Organizzazioni risulta maggiormente incisivo nella ridefinizione dei rapporti giuridici. Nella fattispecie verrà indagato il ruolo delle Organizzazioni quali promotrici della *global governance* nell'esercizio della loro qualità di *rule makers*, nonché l'importanza e la frequenza con la quale le stesse si troveranno ad essere parti, attrici o convenute, di controversie internazionali con la connessa necessità di garantire loro l'accesso a procedimenti ad esito vincolante che non si sostanzino esclusivamente nell'arbitrato.

Il secondo capitolo è invece interamente dedicato all'analisi dell'interazione tra le Organizzazioni Internazionali e la Corte

Internazionale di Giustizia. Mediante lo studio di specifiche disposizioni statutarie quali, in misura maggiore, l'articolo 34 e l'articolo 65 dello Statuto CIG, si metterà in evidenza uno dei nodi cruciali della trattazione, propriamente lo squilibrio e la disparità nel diritto di accesso alla *World Court*. Le due disposizioni citate afferiscono rispettivamente alla competenza dell'organo di giustizia internazionale in merito a procedimenti contenziosi e consultivi. Si noterà come le Organizzazioni Internazionali, nonostante l'ampia disquisizione in merito all'importanza e preminenza acquisita nell'ordinamento internazionale, risultino ad oggi essere ancora le grandi escluse dalla prima delle procedure, propriamente quella contenziosa. Diversa è invece la questione relativa alla competenza *in personam* della Corte nell'esercizio della funzione consultiva, laddove le Organizzazioni risultano, al contrario, essere i soli soggetti legittimati a ricorrere. A tale comparazione segue un *excursus* circa le posizioni dottrinali in merito all'opportunità di un emendamento delle disposizioni citate nonché si propongono pronunce della Corte stessa relativamente alle questioni oggetto di esame. Una questione interessante, trattata nella sezione finale del capitolo secondo, riguarda invece gli *escamotages* individuati dalle Organizzazioni al fine di aggirare la disciplina, ritenuta inadeguata perché estremamente restrittiva, sancita dall'articolo 34; si prenderanno cioè in considerazione le cosiddette "procedure consultive speciali", le quali, in virtù di clausole compromissorie particolari, perseguono lo scopo di attribuire effetti vincolanti ai pareri della Corte.

In ultimo, il capitolo conclusivo, strutturato specularmente al secondo, prende in esame le interazioni tra le Organizzazioni Internazionali e il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare. La

scelta di tale organo giurisdizionale non è casuale, bensì quasi naturalmente consequenziale. Si tratta, infatti, del Tribunale internazionale che prevede statutariamente il più ampio riconoscimento dello *ius standi in iudicio* ai *non-state actors* e, più nello specifico alle Organizzazioni Internazionali. Nel corso delle trattazione viene, non a caso, esaminata la sua genesi con particolare attenzione alle esigenze che ne sono alla base manifestatesi, in primo luogo, in sede di lavori preparatori. Mediante, anche in questo caso, una ricognizione delle funzioni del Tribunale bipartita tra la competenza consultiva e quella contenziosa si metteranno in luce i punti che maggiormente lo differenziano dalla Corte Internazionale di Giustizia in merito alle relazioni intrattenute con le Organizzazioni Internazionali. Un'apposita sezione del capitolo è dedicata alla Camera dei Fondi Marini Internazionali, organo anche questo giurisdizionale, l'analisi della competenza *ratione personae* del quale, in larga misura afferisce agli scopi della trattazione. Infine, vista la recentissima questione attinente alla competenza consultiva del Tribunale in composizione plenaria, si fornisce un riepilogo della pronuncia dell'ITLOS in merito al parere consultivo del 2 Aprile 2015 nonché le posizioni assunte a tale riguardo dalla comunità internazionale.

CAPITOLO PRIMO

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E IL LORO RUOLO NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

PREMESSA

L'obiettivo che il presente capitolo si prefigge è quello di fornire una visione dell'odierno ordinamento internazionale e della sua attuale configurazione, indagando, in modo particolare, le modificazioni ad esso apportate dall'operato delle Organizzazioni Internazionali. Attraverso il proliferare delle stesse e il loro imporsi nell'arena internazionale a più livelli, inserendosi anche nel processo di formazione, interpretazione ed evoluzione del diritto nelle diverse fasi di *law-making* e *law-enforcement*, le Organizzazioni Internazionali, congiuntamente ad altri fattori riconducibili al fenomeno della globalizzazione, hanno contribuito alla ridefinizione di rapporti e modelli della società internazionale. Queste infatti, legittimandosi in base ad un patto di autolimitazione degli Stati nell'esercizio di alcune funzioni sovrane, si pongono quale strumento preferenziale per la promozione di nuovi e condivisi valori della società internazionale, prefissando obiettivi che, solo attraverso la cooperazione, si ritiene vengano raggiunti nel modo più efficiente, fino ad aspirare ad una *global governance*. Il principio che risiede alla base di tali premesse è il riconoscimento della personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni Internazionali che, tra le proprie dirette conseguenze, comporta la possibilità per tali organi di operare quali veri e propri attori nell'ordinamento internazionale. Questione tuttavia problematica, e che sarà oggetto di approfondita analisi nell'intero elaborato, concerne una delle implicazioni derivanti dal

riconoscimento della personalità giuridica, propriamente la capacità delle Organizzazioni Internazionali di prendere parte attiva a procedimenti giurisdizionali presso tribunali o corti internazionali. Il nodo cruciale dello *ius standi in iudicio* di tali organi rappresenta una questione controversa in ragione dello squilibrio, ad oggi esistente nello scenario internazionale, che si sostanzia nella preclusione per le stesse di adire la madre di tutte le corti internazionali, la Corte Internazionale di Giustizia. Tuttavia si metteranno in luce anche gli adattamenti dell'ordinamento internazionale verificatisi per ovviare a tale anomalia, che, intimamente legati ai predetti effetti della globalizzazione, hanno portato alla creazione di tribunali nuovi e specializzati, aventi nei propri strumenti istitutivi specifiche disposizioni inerenti la competenza *ratione personae*.

I.1. DALLA PACE DI WESTFALIA AL NUOVO SISTEMA "POST-MODERNO" NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

L'indagine volta ad individuare il nuovo assetto delle relazioni internazionali principia necessariamente da una ricognizione delle tappe storiche, anche denominate in dottrina "date simbolo", considerate quali momenti di rottura con l'ordine e la realtà precedenti.

Ci si riferisce, in primo luogo, al 1648, data riconducibile alla firma degli accordi di pace di Westfalia, assunta a livello di icona nell'analisi delle relazioni internazionali. È esattamente in questo periodo storico che si ritiene si sia configurata la strutturazione eponima dell'ordine internazionale, resistita almeno fino al XX secolo, per trovarsi oggi ad essere minata da numerosi fattori che, in ragione della fase di transizione cui hanno dato origine, rendono ardua la sopravvivenza e l'adattamento della stessa a nuove condizioni e sfide. La data simbolo

della fine della guerra dei Trent'anni si vede attribuire tale importanza in ragione della riconducibilità a tale evento della configurazione e ratifica del moderno sistema di Stati, del consolidamento del principio di sovranità, dell'affermazione di un nuovo ordine legale internazionale, dell'inizio di una società internazionale non più ordinata gerarchicamente ma impostata secondo l'idea dell'uguaglianza tra gli Stati. Il tutto potrebbe essere riassunto nell'interpretazione che vede Westfalia come il momento in cui si "stabilisce una nuova struttura diplomatica – un ordine creato dagli Stati per gli Stati"¹.

Le nuove condizioni e sfide cui si faceva riferimento poco sopra, e che hanno reso manifesta l'inadeguatezza dell'ordine di Westfalia, verranno esaminate nel prossimo paragrafo; in questa sede si vuole richiamare l'attenzione sulle dirette conseguenze che le stesse hanno comportato attraverso l'individuazione di un'altra data simbolo, propriamente il 1989. La caduta del muro di Berlino, e la conseguente dissoluzione del bipolarismo, hanno causato la rottura del concetto tradizionale di sovranità statale e la ridefinizione dei rapporti internazionali secondo un sistema denominato "post-moderno"². In tale contesto le modificazioni più sensibilmente osservabili consistono nell'emergere di valori completi e liberi, espressione di una visione più coesa degli obiettivi della comunità internazionale e nella ridefinizione di spazi giuridici ed economici veicolati attraverso l'impostazione, nuovamente verticale e piramidale, dei rapporti tra i soggetti del diritto internazionale, mostrando il potenziale per la creazione di una singola società internazionale integrata.

¹ I. CLARK, *La legittimità nella società internazionale*, V&P, Milano, 2008, p. 82

² A. DEL VECCHIO, *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, II edizione, Cacucci Editore, Bari, 2015

In conclusione, ciò che si ritiene necessario sottolineare è la dinamicità dell'ordinamento internazionale. Le linee di tendenza appena richiamate non pretendono di essere assurte quali definitive o immanenti espressioni di uno schema rigido e precostituito. Nell'ordinamento internazionale "sono esistiti ed esisteranno sempre elementi discordanti, in quanto residui dell'assetto precedente o anticipazioni di un assetto futuro ed infatti in tale ordinamento si può frequentemente osservare l'esistenza simultanea dei due sistemi di strutturazione della comunità internazionale: su base verticale e su base orizzontale, ma ciò che nei diversi momenti storici è importante cogliere è proprio la predominanza delle regole modellate in base ad un tipo di struttura rispetto all'altro"³.

I.2. LE CAUSE DEL MUTAMENTO DELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE: IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Preponendosi quale obiettivo quello di indagare le ragioni che sono alla base del mutamento e della ridefinizione della società internazionale secondo modelli che segnano una rottura con l'ordine costituito a seguito della pace di Westfalia si ritiene imprescindibile un riferimento alle Organizzazioni Internazionali. Queste si pongono, infatti, nell'ordinamento internazionale quali soggetti in grado di promuovere la cooperazione a livello sovranazionale essendosi diffusa la convinzione per cui l'operato dei singoli Stati, di *per se*, sia insufficiente a soddisfare interessi e bisogni della collettività internazionale.

³ *Ibidem* p. 16

Non a caso, dal XX secolo si è diffuso un *trend* che vede nella globalizzazione e nella conseguente proliferazione di Organizzazioni Internazionali il proprio fulcro. Le ragioni che ne sono alla base risiedono in primo luogo nel contrasto tra la concezione classica della sovranità statale e la presa di coscienza che la settorializzazione e specializzazione di interessi, esigenze e funzioni sia incompatibile con un regime di gestione isolata degli stessi ad opera dei singoli Stati.⁴ Obiettivi quali il mantenimento della pace, il perseguimento di uno sviluppo sostenibile, la tutela e la promozione dei diritti umani nonché la gestione del commercio globale, nel tempo si sono svincolati dai confini statuali divenendo a tutti gli effetti materie di diritto internazionale⁵. Di conseguenza, l'internazionalizzazione di tali scopi richiede l'internazionalizzazione della regolamentazione nazionale. Come efficacemente sintetizzato dall'intervento del Segretario Generale Kofi Annan all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: "state sovereignty, in its most basic sense, is been redefined by the forces of globalization and international cooperation"⁶.

La cooperazione internazionale si è sovente incanalata attraverso organismi internazionali già esistenti ovvero mediante la creazione di nuove Organizzazioni; in tale contesto il principio della specializzazione è predominante. In riferimento a quest'ultimo è possibile genericamente osservare come sia esiguo il numero delle Organizzazioni a vocazione generale, istituite cioè per occuparsi di diversificate aree di attività; al contrario più diffusa è la presenza di

⁴ N. BLOKKER, H. G. SCHERMES, *Proliferation of International Organizations. Legal Issues*, Kluwer Law International, L'Aia/Londra/Boston, 2002

⁵ Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Waldheim, nel 1974 si esprimeva, a tal proposito, come segue: "[...]may be regarded as a by-product of the vitality of the idea of international cooperation and of the shifting needs of the world community"

⁶ UN Press Release GA/9596, 20 settembre 1999

organismi internazionali con competenze settoriali. In ragione dell'evoluzione e dello sviluppo di fattori sociali, economici o scientifici, la necessità di istituire nuove Organizzazioni, in nuove aree di interesse, è una tendenza ad oggi significativamente presente nel contesto internazionale, con prospettive di crescita in futuro⁷.

Non è dunque erroneo affermare che, la diversa struttura dello scenario internazionale, catalizzata dal pluralismo giuridico e dalla compartimentalizzazione degli interessi ed impostata nuovamente secondo modelli gerarchici e piramidali, veda al proprio apice le Organizzazioni Internazionali, entità sovranazionali che contribuiscono in modo incisivo all'erosione della visione statocentrica.

I.3. LA PERSONALITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Anteriormente all'approfondimento dell'indagine circa le attività propriamente svolte e le relazioni intrattenute dalle Organizzazioni Internazionali nel contesto odierno appare necessario focalizzare l'attenzione sul principio che ne è alla base e che permette agli organismi considerati di operare appieno quali soggetti del diritto internazionale: il riconoscimento della loro personalità giuridica. L'analisi della stessa si ritiene necessario *starting point* dell'intera trattazione nonché elemento imprescindibile per comprenderne le implicazioni e le ripercussioni che le stesse hanno nel panorama internazionale.

⁷ C. DOMINICÉ, *Coordination Between Universal and Regional Organizations*, in N. BLOKKER, H. G. SCHERMES, *Proliferation of International Organizations. Legal Issues*, Kluwer Law International, L'Aia/Londra/Boston, 2002

Generalmente si intende per personalità giuridica internazionale l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, e di diritti ed obblighi nel contesto dell'ordinamento internazionale. Per lungo tempo i soli ed unici soggetti ritenuti in possesso di tale requisito sono stati considerati gli Stati ma, successivamente alla Prima Guerra Mondiale e con la nascita della Società delle Nazioni cominciò a porsi, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, la questione dell'attribuzione della personalità giuridica internazionale anche ad enti diversi, propriamente alle Organizzazioni Internazionali. La tesi dottrinale accolta a tale proposito è quella che vede riconosciuta alle Organizzazioni una personalità giuridica autonoma – perché distinta – rispetto a quella degli Stati membri⁸. Tuttavia si tratta pur sempre di una personalità non piena ed una competenza non generale, attributi invece rinvenibili nella soggettività internazionale statuale, a fronte del noto principio di specialità; principio che poggia sulla natura funzionale delle Organizzazioni, in quanto enti derivati⁹. In giurisprudenza, a tale riguardo, il *leading case* è invece rappresentato dal parere espresso dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso del 1949 *Riparazione per i danni subiti al servizio delle Nazioni Unite*¹⁰.

⁸ A fronte di un diverso orientamento dottrinale che, invece, negava in maniera risoluta una tale attribuzione classificando le Organizzazioni quali meri strumenti in mano degli Stati per promuovere un'azione collettiva. Tale tesi negava, infine, la possibilità che le Organizzazioni fossero in grado di esprimere una propria volontà, svincolata da quella degli Stati membri.

⁹ Sul principio di specialità si è espressa la Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Liceità dell'uso, da parte di uno Stato, delle armi nucleari nel corso di un conflitto armato*, come segue: "The court need hardly point out that international organizations are subjects of international law which do not, unlike States, possess a general competence. International organizations are governed by the principle of speciality, that is to say, they are invested by the States which create them with powers, the limits of which are a function of the common interests whose promotion those State entrust to them [...]", ICJ Reports, 1996

¹⁰ Parere dell'11 Aprile 1949, ICJ Reports, 1949

Le questioni che si pongono a seguito dell'ammissione della personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni sono diverse e verranno trattate nel proseguo della trattazione, in particolare: il fondamento di tale personalità, le implicazioni che comporta e la manifestazione della stessa.

Facendo riferimento all'argomento del fondamento della personalità giuridica si propongono brevemente tre diverse opinioni dottrinali formulate¹¹. La prima tesi, quella volontaristica, sostiene che la soggettività internazionale e il suo contenuto siano riconducibili ad un'espressa menzione degli stessi contenuta nel trattato istitutivo dell'Organizzazione, manifestazione della volontà degli Stati di creare un nuovo ente. Argomentazione questa soggetta a critiche poiché, laddove si riconoscesse la personalità solo in base a una disposizione dello statuto, questa varrebbe esclusivamente nei confronti dei membri e non nei confronti di Stati terzi. La seconda tesi è invece denominata oggettiva in quanto postula l'acquisizione della personalità giuridica *ipso facto*, in virtù cioè di una norma di diritto internazionale generale laddove l'Organizzazione agisca autonomamente rispetto ai propri membri sul piano internazionale. La personalità deriverebbe quindi esclusivamente dall'esistenza di alcuni requisiti oggettivi. La terza opinione, la quale gode di maggior seguito, è quella che vede quale fondamento della soggettività internazionale la cosiddetta teoria funzionale o dei poteri impliciti¹². I punti di maggior forza di tale tesi risiedono nella contaminazione della stessa ad opera di entrambe le altre teorie precedentemente proposte; in particolare questa concilia la

¹¹ Si veda M. R. MAURO, *La personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni Internazionali*, in A. DEL VECCHIO (a cura di), *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012

¹² Espressa dalla Corte Internazionale di Giustizia nel già richiamato parere in merito alla *Riparazione per i danni subiti al servizio delle Nazioni Unite*.

volontà espressa dagli Stati membri con la presenza di requisiti oggettivi minimi. Più nello specifico la personalità può essere conferita dagli Stati fondatori tramite un'attribuzione esplicita nelle norme del trattato istitutivo ovvero attraverso un riconoscimento implicito. In tale secondo caso la manifestazione della personalità deriva direttamente dagli scopi perseguiti e dai poteri e funzioni esercitati dall'Organizzazione. Lo *status* di soggetto di diritto internazionale "viene loro riconosciuto in quanto, esplicitamente o implicitamente, dettato da una necessità funzionale, ovvero richiesto dagli obiettivi attribuiti, dalle funzioni esercitate e dalle attività svolte dall'ente"¹³. Accanto dunque ai requisiti minimi richiesti¹⁴ entra in gioco l'applicazione del cosiddetto principio di effettività, in virtù del quale l'Organizzazione diviene soggetto dell'ordinamento giuridico internazionale a seguito della posizione in essere di fattori e comportamenti concludenti che hanno rilevanza sul piano internazionale e che vanno considerati manifestazione della personalità internazionale dell'ente e della concreta partecipazione di questo alle relazioni internazionali¹⁵.

¹³ M. R. MAURO, op. cit., p. 52

¹⁴ Tali sono: l'esistenza di organi autonomi ed indipendenti dell'ente che non agiscano per conto dei membri, la capacità di tali organi di agire tanto sul piano internazionale quanto nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno di uno o più membri, la capacità di emanare atti di rilevanza internazionale, la capacità di assumere obblighi non riferibili ai singoli Stati membri ma all'Organizzazione stessa.

¹⁵ U. DRAETTA, *Principi di diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Milano, 2010

I.3.1 LE DIVERSE QUALIFICAZIONI DELL'AUTONOMIA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Una delle implicazioni insite nel concetto di personalità giuridica internazionale riconosciuta alle Organizzazioni è rappresentata dalla questione della loro autonomia. Obiettivo del presente paragrafo è quello di indagare l'idea dell'autonomia delle Organizzazioni Internazionali sotto una duplice accezione: l'autonomia dal punto di vista politico e l'autonomia dal punto di vista istituzionale¹⁶.

La concezione di una indipendenza politica si sostanzia nell'abilità delle Organizzazioni di manifestare una propria volontà, separata da quella degli Stati membri - *volonté distincte*. Tale qualificazione di autonomia è intimamente legata e consequenziale al riconoscimento della soggettività internazionale e permette alle Organizzazioni di agire e interagire autonomamente sul piano internazionale. Una delle implicazioni che il concetto di autonomia politica comporta risiede nell'interazione tra l'Organizzazione e gli Stati membri nello svolgimento delle reciproche funzioni e nell'attribuzione delle rispettive competenze. A tale riguardo un esempio può essere individuato nella questione della responsabilità internazionale. In termini generali può affermarsi che la responsabilità internazionale sia un principio cardine derivante dalla personalità internazionale di un soggetto: dal momento in cui un'entità sia ritenuta titolare di (diritti ed) obblighi se ne individua consequenzialmente la responsabilità a fronte della violazione degli stessi. Tale assunto generale si applica alle Organizzazioni Internazionali che, agendo

¹⁶ J. D'ASPREMONT, *The Multifaceted Concept of the Autonomy of International Organizations and International Legal Discourse*, in R. COLLINS and N. D. WHITE (a cura di), *International Organizations and the Idea of Autonomy. Institutional Independence in the International Legal Order*, 2012

attraverso i propri organi ed agenti, pongono in essere una determinata condotta lesiva consistente nella violazione di norme internazionali. La dottrina maggioritaria sostiene, a tale riguardo, l'assenza di una responsabilità internazionale anche in capo agli Stati membri. Assunto non suscettibile di applicazione universale in quanto la presenza di talune circostanze rende lo Stato – o gli Stati membri – parimenti responsabile a livello internazionale¹⁷.

Tuttavia, come anticipato pocanzi, l'autonomia può essere riferita anche al grado di indipendenza istituzionale¹⁸ posseduto da un'Organizzazione che si sostanzia nell'impermeabilità della stessa da interferenze istituzionali esterne. In tale aspetto dell'autonomia è insita la questione della capacità di un'Organizzazione Internazionale di rappresentare un ordinamento giuridico distinto da quello internazionale generale; requisito che si manifesta attraverso l'abilità della stessa di comportarsi quale membro indipendente all'interno della società internazionale cui appartiene, svolgendo le proprie funzioni in maniera autonoma. Creare un ordinamento autonomo, destinato al raggiungimento di determinati obiettivi e particolari interessi propri dell'Organizzazione richiede, infatti, un significativo grado di indipendenza istituzionale¹⁹.

Sarebbe, tuttavia, erroneo considerare i due concetti di autonomia soprarichiamati quali scissi l'uno dall'altro; la dimensione politica e quella istituzionale dell'indipendenza sono, al contrario,

¹⁷ Per un approfondimento circa la responsabilità internazionale delle Organizzazioni Internazionali si veda P. PUSTORINO, *La responsabilità delle Organizzazioni Internazionali*, in A. DEL VECCHIO (a cura di), *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012

¹⁸ K. SCHMALENBACH, *International Organizations or Institutions. General Aspects*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2014

¹⁹ M. KRAJEWSKI, *International Organizations or Institutions, Democratic Legitimacy*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2008

fortemente interconnesse e reciprocamente permeabili. Tale finale precisazione è asservita all'obiettivo di discostarsi da una visione monolitica o monodimensionale del concetto di autonomia. La configurazione che, invece, si preferisce fornire è quella di un'indipendenza multiforme, meglio modellata e modellabile nell'ordinamento internazionale; un'autonomia poliedrica che maggiormente chiarifica e giustifica il ruolo sempre più penetrante delle Organizzazioni nel contesto globale. Un più ampio concetto di autonomia è, di conseguenza, ritenuto compatibile con molti dei principi portanti del nuovo ordine globale e della nuova impostazione della sovranità, nonché rappresentativo della tendenza all'aspirazione al cosiddetto *legal cosmopolitanism*²⁰, atto a favorire il rispetto e la cooperazione in uno scenario sempre maggiormente interconnesso.

I.3.2 ULTERIORI IMPLICAZIONI DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE

Successivamente alla disquisizione circa il riconoscimento della personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni, si ritiene necessario un esame del contenuto e delle conseguenze della stessa, vale a dire le capacità internazionali attribuite agli enti in questione e collegate alla soggettività di diritto internazionale. Per esigenze di chiarezza, si procederà a raggruppare tali fattori in due categorie che saranno oggetto di separata e approfondita analisi nei paragrafi che seguono. L'obiettivo che anima la trattazione è, infine, quello di carpire

²⁰ G. W. BROWN, *The Idea of Autonomy. Accountability, self-determinism and what normative claims about institutional autonomy in global governance should mean*, in R. COLLINS and N. D. WHITE (a cura di), *International Organizations and the Idea of Autonomy. Institutional Indipendence in the International Legal Order*, 2012

le modalità attraverso cui l'esercizio dei requisiti analizzati abbia, di fatto, giocato un ruolo fondamentale nella configurazione dell'ordinamento internazionale odierno. Una specificazione si ritiene necessaria, l'attività che qualifica l'operato delle Organizzazioni è propriamente quella esterna che si concretizza in atti o fatti giuridici rilevanti ad essa direttamente attribuibili²¹.

Le due macrocategorie cui si faceva riferimento poco sopra sono costituite, da un lato, dalle implicazioni della personalità giuridica che comportano la definizione del ruolo delle Organizzazioni Internazionali quali *rule makers*, e dall'altro dal possibilità riconosciuta alle stesse di agire quali parti attive nei procedimenti di risoluzione delle controversie.

Analizzando la prima categoria, si nota come la principale manifestazione della personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni sia costituita dalla loro partecipazione alla formazione delle norme internazionali, tanto convenzionali quanto consuetudinarie; un'ulteriore espressione è rinvenibile nel potere loro attribuito di stipulare accordi internazionali sia con Stati membri che non, sia con altre Organizzazioni Internazionali. Gli enti dotati di soggettività internazionale possono, inoltre, porre in essere atti unilaterali dei quali, particolare importanza è attribuita agli atti di rilevanza esterna. Gli atti unilaterali istituzionali delle organizzazioni dotati di effetti vincolanti pongono obblighi a carico degli Stati e rappresentano delle vere e proprie fonti del diritto²². Tutte queste

²¹ Al contrario, l'attività predominante per gli Stati riguarda il proprio territorio e popolazione, avendo spiccata connotazione interna.

²² Per una trattazione completa circa gli atti delle Organizzazioni Internazionali si veda R. VIRZO, *Gli atti delle organizzazioni Internazionali*, in A. DEL VECCHIO (a cura di), *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012

manifestazioni hanno contribuito, come vedremo, a rafforzare il ruolo delle Organizzazioni nel procedimento di creazione e sviluppo del diritto internazionale essendo queste reputate sedi privilegiate per la negoziazione e la promozione di interessi a livello globale²³.

Relativamente alle altre implicazioni della personalità giuridica delle Organizzazioni si ritiene opportuno rivolgere l'attenzione all'attribuzione alle stesse del diritto di partecipare a procedimenti di risoluzione delle controversie mediante la presentazione di ricorsi nei confronti di altri soggetti del diritto internazionale. Le modalità astrattamente utilizzabili sono numerose e dipendenti, in primo luogo, dai soggetti implicati nella controversia – che siano membri dell'Organizzazione ovvero Stati terzi – ed in secondo luogo dagli effetti che producono, vincolanti o meno. In via di anticipazione si richiama, in questa sede, il consolidamento della tendenza a ricorrere a procedimenti ad esito vincolante che ha comportato la cosiddetta proliferazione di nuovi tribunali internazionali, istituiti in risposta dell'esigenza di garantire lo *ius standi in iudicio* anche alle Organizzazioni Internazionali.

Alle Organizzazioni Internazionali, infine sono attribuiti privilegi ed immunità, necessari a garantire l'autonomia per l'esercizio delle loro funzioni e costituenti un'altra caratterizzazione della soggettività giuridica internazionale.

²³ J. E. ALVAREZ, *International Organizations: Then and Now*, in 100 *American Journal of International Law*, 2006, p. 324 ss.

I.4. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI QUALI RULE-MAKERS PROMOTORI DELLA GLOBAL GOVERNANCE

Riprendendo l'indagine iniziata nel principio del capitolo, pur tenendo congiuntamente in considerazione le delucidazioni proposte in merito alla personalità giuridica che fungono da premessa, si vuole analizzare più nel dettaglio il ruolo esercitato dalle Organizzazioni nelle diverse fasi di produzione, interpretazione e sviluppo del diritto internazionale²⁴. Non a caso, strettamente correlato alle argomentazioni esposte precedentemente e alla diversificazione e settorializzazione di interessi che comportano la necessità di un *management* sovranazionale risulta essere un aspetto proprio della globalizzazione: il fenomeno già richiamato della moltiplicazione di Organizzazioni Internazionali.

Si è già cercato di mettere in luce le modalità con cui le stesse hanno contribuito a ridisegnare l'assetto, ora definito gerarchico, dell'ordinamento internazionale; in questa sede ci si pone l'obiettivo di indagare il loro ruolo nella creazione del diritto globale, in qualità cioè di *law-makers*.

Partendo dalla considerazione per cui, ad oggi, il processo internazionale si rivela sempre più connesso e dipendente dai soggetti che entrano nella partita giuridica e proprio in ragione di questi si trasforma, è dall'analisi di tali attori che risulta necessario partire. I nuovi soggetti del diritto globale, pongono, due diverse categorie di problemi, cosiddetti di quantità e di qualità²⁵. I primi si identificano con l'accresciuto numero degli attori che partecipano alla vita giuridica

²⁴ V. ROBEN, *International Law, Development through International Organizations, Policies and Practice*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2010

²⁵ M. R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, 2003, p. 102

internazionale, i problemi di qualità si possono, invece, individuare nella qualificazione degli stessi soprattutto per quanto attiene alla bipartizione pubblico/privato²⁶. Lo scenario tradizionale del diritto va mutando sensibilmente: se originariamente poggiava su un *corpus* definito di attori e norme, oggi questa configurazione non è più rispondente a verità; la trama dell'ordinamento internazionale si è infatti arricchita soprattutto grazie all'accresciuto rilievo delle Organizzazioni Internazionali. Le implicazioni e i segni più vistosi comportati da queste modificazioni risiedono nel fatto che gli Stati non rivestono più la carica di esclusivi *gate-keepers* dell'ordinamento internazionale: tale ruolo tradizionale è stato minato dalla presenza fattuale e potente di nuovi soggetti. Si suole contrassegnare questo mutamento come il passaggio da un ordine caratterizzato dal diritto internazionale a un ordine globale di diritto sovranazionale, generalmente riassunto nell'espressione *global governance*²⁷.

È convinzione diffusa in dottrina che la prospettazione di una cooperazione multilaterale risieda nella manifestazione dell'operato delle Organizzazioni che incoraggiano la considerazione di una

²⁶ Ci si riferisce, in modo particolare alle Organizzazioni Non Governative e alle *Transnational Corporations*. Lo studio e l'indagine circa tali organismi esula, tuttavia, dagli obiettivi del presente elaborato; si ritiene per cui non necessario approfondire il ruolo degli stessi pur tenendo costantemente presente la loro importanza. Entrambe le categorie di enti ora considerate, infatti, si caratterizzano per trascendere i confini statuali al fine di promuovere interessi ed obiettivi propri di soggetti privati o di comunità che poco, o nulla, hanno in comune con gli interessi e gli obiettivi degli Stati, trovandosi, talvolta, in estrema antitesi. La differenza sostanziale tra ONG e *transnational corporation* è individuabile negli scopi loro propri: mentre le prime sono per antonomasia no-profit e rappresentano interessi particolari e specifici della società internazionale, gli obiettivi delle seconde, definite anche imprese oligopolistiche, si sostanziano nell'assicurarsi al minor costo la produzione di beni destinati al commercio globale.

²⁷ M. R. FERRARESE, op. cit.

community di interessi²⁸. Il raggiungimento di tale obiettivo è generalmente incanalato attraverso la stipulazione di trattati internazionali che si caratterizzano, in primo luogo, per occuparsi di materie estremamente tecniche e settoriali e, in secondo luogo, per promuovere l'interconnessione tanto tra i soggetti che vi aderiscono quanto tra le materie di cui trattano. Le Organizzazioni Internazionali hanno un impatto pervasivo sulla promulgazione e l'implementazione di norme in aree specializzate del diritto: con il dilagare delle novità portate dalla globalizzazione ne è consequenzialmente derivato il manifestarsi di nuovi interessi che necessitano di una normazione *ad hoc*. Quale dunque migliore strumento delle Organizzazioni Internazionali? La rete di accordi, tecniche, norme, linee guida ed altri standard giuridici significativi ideati e promossi dalle Organizzazioni risultano fondamentali nella gestione e disciplina di questioni quali i cambiamenti climatici, le operazioni di *peace-keeping*, il disarmo nucleare, il diritto aereo internazionale, il commercio internazionale, il diritto internazionale del lavoro e, oggi più che mai, la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di droga ed armi.

Le Organizzazioni sono inoltre considerate quali principali vettori per la trasformazione del diritto internazionale da rete rudimentale costituita da accordi principalmente bilaterali ad una *governance* orientata alla cooperazione multilaterale. In seno a tali enti sono sovente conclusi accordi internazionali che possono vantare nei loro lavori preparatori l'interazione e i condizionamenti di numerosi attori del diritto internazionali – Stati e *non-state actors* – contribuendo a rendere il processo di negoziazione più democratico. Più in generale, le Organizzazioni, possono essere assimilate a pieno titolo tra i fautori di

²⁸ A. DEL VECCHIO, *Globalization and its Effect on International Courts and Tribunals*, in *Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2006, p. 1-11

trattati internazionali in quanto, oltre a promuovere la cooperazione, “promote pooling of information, expertise and resource; reduce transaction costs, uncertainty and free riders; and facilitated path dependencies”²⁹.

Un’ulteriore elemento di estrema rilevanza risiede nella promozione del cosiddetto *issue linkage*, cioè nella interconnessione delle questioni affrontate: la molteplicità degli aspetti presentati in sede di negoziazione, il prodotto costituito dalla diversità degli Stati e dei soggetti coinvolti, così come la volontà delle organizzazioni di incorporare fedelmente i diversi punti di vista espressi dagli attori interessati, costituiscono il necessario punto di partenza per la connessione e la *global governance*³⁰.

In conclusione può affermarsi che, solo attraverso il perseguimento di una *governance* globale, gli Stati, le Organizzazioni e gli altri attori del diritto internazionale sono in grado di porre in essere una cooperazione effettiva relativamente a questioni di carattere economico, ambientale, politico e di sicurezza. Tali soggetti del diritto sono, inoltre, nella posizione di promuovere e sviluppare i propri valori e interessi³¹.

²⁹ W. KENNETH, *Why States Act through Formal International Organizations*, in 42 *Journal of Conflict Resolution*, 1998

³⁰ Come riassunto in un esaustivo passaggio: “[...] in the possibility, although not the inevitability of progress, the modernization processes and interdependence (or, now, globalization) are transforming the character of global politics; that institutions can be established to help manage these changes; that democracy is a principled objective, as well as an issue of peace and security; and that States and International Organizations have an obligation to protect individuals, promote universal values, and create conditions that encourage political and economic reform”, A.-M. SLAUGHTER, *The New World Order*, 2006

³¹ J. E. ALVAREZ, op. cit. p.339

I.5. LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AD OPERA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Come ricordato sopra, un'ulteriore manifestazione della personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni consiste nella capacità loro attribuita di prendere parte a procedimenti di risoluzione delle controversie mediante la presentazione di ricorsi nei confronti di altri soggetti del diritto internazionale. Richiamando il principio generale dell'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie chiaramente enunciato nella Carta delle Nazioni Unite³², si osserva come i mezzi utilizzabili ed utilizzati dalle Organizzazioni siano corrispondenti a quelli enunciati all'articolo 33 dello strumento in questione³³. La norma in esame, contenuta nel Capitolo VI della Carta - *Pacific Settlement of Disputes* - individua quali modalità di risoluzione tanto il ricorso a procedure ad esito non vincolante quanto invece procedimenti destinati a concludersi con statuizioni di carattere obbligatorio, tali l'arbitrato e il regolamento giudiziario. Generalmente le modalità prescelte vengono indicate in sezioni dedicate degli statuti, trattati istitutivi ovvero protocolli delle Organizzazioni stesse. Una puntualizzazione è avvertita quale necessaria, la scelta dei procedimenti di risoluzione delle controversie operata dalle disposizioni degli strumenti disciplinanti le Organizzazioni Internazionali, nonché il ricorso a tali procedimenti individuato quale

³² L'art. 2, comma 3 della Carta ONU stabilisce: "All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered".

³³ Art. 33, comma 1, Carta delle Nazioni Unite: "The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice".

facoltativo ovvero obbligatorio dipendono, in maniera maggiore, dal periodo storico in cui esse sono state poste in essere e dalla tipologia di Organizzazioni Internazionali in ordine alle quali si applicano³⁴. Si constata, inoltre, come il mezzo prescelto cambi laddove sia differenziata la tipologia di controversia esistente, nei casi in cui cioè l'Organizzazione funga da sede per la risoluzione di una controversia avente quale attori i membri dell'ente in questione, ovvero tra Stati membri e non, ovvero quando l'Organizzazione sia essa stessa parte di un contenzioso³⁵.

L'aspetto che, tuttavia, solamente inerisce ai fini della trattazione è la tipologia di controversia da ultimo richiamata, il caso in cui, cioè l'Organizzazione stessa sia parte, attrice o convenuta, di una controversia internazionale. A tale proposito si osserva come i numerosi accordi che statuiscono il ricorso a procedimenti diplomatici siano gradualmente superati dal *trend*, ad oggi significativamente diffuso, di beneficiare di procedure vincolanti. Attraverso l'introduzione di clausole compromissorie in protocolli e statuti, le Organizzazioni si mostrano maggiormente favorevoli a ricorrere ad arbitrato e a regolamento giudiziario.

³⁴ R. VIRZO, *Le Organizzazioni Internazionali e la risoluzione delle controversie*, in *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, A. DEL VECCHIO (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 357 ss.

³⁵ N. PAPADOPOULOS, *Procedures for the settlement of disputes concerning International Organizations arising out of treaties to which they are parties*, in *24 Revue Hellenique de Droit International*, 1971, p. 235 ss.

I.5.1 LA QUESTIONE DELLO *IUS STANDI IN IUDICIO* DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E LA PROLIFERAZIONE DI TRIBUNALI INTERNAZIONALI

Sarebbe erroneo, perché non esaustivo, considerare la questione, strettamente consequenziale, della proliferazione dei tribunali internazionali come prodotto della sola moltiplicazione del numero e dall'accresciuta importanza delle Organizzazioni Internazionali nel contesto internazionale. Diversi, ma comunque intimamente collegati, fenomeni sono alla base di tale tendenza, primo tra tutti la globalizzazione. Globalizzazione, proliferazione di istituzioni internazionali, nuovo ordine nel panorama mondiale, cooperazione e *global governance* sono gli istituti che hanno assunto il ruolo di protagonisti nell'intero capitolo. Quello che si vuole tuttavia specificare è che sarebbe arduo tentare di affrontare una delle questioni appena richiamate prescindendo da qual si voglia delle altre; tutte, infatti, si pongono su un piano di reciproca consequenzialità, secondo una relazione di causa-effetto che difficilmente risulta inquadrabile staticamente o unilateralmente. Affermare dunque che la proliferazione di Organizzazioni e tribunali internazionali trovi la propria giustificazione nella globalizzazione è indubbiamente vero; allo stesso tempo, tuttavia, non è erroneo sostenere che il manifestarsi sulla scena internazionale di nuove entità abbia contribuito a rafforzare l'esigenza della tutela di interessi e diritti ulteriori incanalatasi attraverso la cooperazione e la *governance* mondiale. La globalizzazione ha, inoltre, mostrato l'inadeguatezza della visione stato-centrica nelle relazioni internazionali e promosso delle complesse reazioni al fine di

catalizzare la crescita di una *community of interests* richiedente una specifica tutela.

Si cercherà, a questo punto, di indagare le interconnessioni soprarichiamate. In una società policentrica e multiculturale le norme disciplinanti le relazioni internazionali germinano da una molteplicità di attori e la probabilità che sorgano dei conflitti tende proporzionalmente ad aumentare; a fronte di tale prospettiva, si manifesta il bisogno di individuare una regolamentazione *ad hoc* e di costruire un sistema di disciplina, anche sanzionatoria, che sia orientato all'obbligatorietà. È proprio in tale contesto che si inserisce l'istituzione di nuovi tribunali che abbiano specifiche competenze individuate *ratione materie, personae* e *loci*. Il convincimento che vi siano problemi bisognosi di soluzioni globali incoraggia progressivamente gli Stati a rinunciare a sfere di giurisdizione loro proprie in favore di nuovi tribunali o corti internazionali create con lo scopo specifico di dare una risposta all'intera comunità internazionale. L'espansione e la trasformazione di organi giurisdizionali internazionali risulta, dunque, essere anche una diretta conseguenza di un'ugualmente tumultuosa amplificazione degli ambiti e del numero di istituzioni e norme consacrate ad assicurare la conformità con il diritto internazionale³⁶.

Si è detto di come gli attori della comunità internazionali siano cambiati secondo la duplice accezione quantitativa e qualitativa, così come le materie di cui gli stessi sono chiamati ad occuparsi siano caratterizzati dalla settorialità e specializzazione. Non è raro che, nell'esercizio del loro ruolo di *rule-makers*, i nuovi soggetti del diritto internazionale pongano in essere una intensificazione della produzione normativa la quale può provocare una confusa elaborazione delle

³⁶ C. ROMANO, *The proliferation of international judicial bodies: the pieces of the puzzle*, in 31 *New York University Journal of International Law and Politics*, 1998-1999, p. 709 ss.

norme da inserire nei trattati internazionali nonché portare ad una formulazione oscura e intessuta di tecnicismi delle disposizioni. La necessità di provvedere ad una interpretazione univoca delle stesse nonché di colmare le eventuali lacune è un altro dei motivi che si individuano alla base della moltiplicazione di tribunali internazionali i quali sono, dunque, chiamati a risolvere le controversie suscettibili di sorgere in merito all'applicazione delle norme in esame.

Le particolarità che caratterizzano le istituzioni giurisdizionali di nuova costituzione sono rinvenibili nelle disposizioni disciplinanti la loro competenza nei diversi ambiti oggettivi, soggettivi e territoriali.

Relativamente alla competenza *ratione loci*, si è assistito ad una speculare evoluzione: nuove forme di integrazione regionale, soprattutto economica, che hanno portato alla costituzione di organizzazioni sovranazionali, si sono dotate, al proprio interno, di specifici organi giurisdizionali competenti ad interpretarne i trattati istitutivi nonché a risolvere controversie suscettibili di sorgere in merito all'applicazione degli stessi. Ne rappresenta un esempio l'Unione Europea che si giova dell'operato della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, istituzione che ha funto da modello di riferimento, relativamente alla struttura e alle funzioni, anche per altre forme di aggregazione economica regionale in America Latina³⁷ e nel continente africano³⁸. Tali forme di integrazione non hanno riguardato

³⁷ Ci si riferisce in particolare alla Corte di Giustizia Caraibica inserita all'interno del CARICOM, al Tribunale di Giustizia della Comunità Andina inserito nel Sistema di Integrazione Andina e alla Corte Centroamericana di Giustizia inserita nel Sistema di Integrazione Centroamericana. Si veda A. DEL VECCHIO, *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, II edizione, Cacucci Editore, Bari, 2015

³⁸ Le Corti e le relative Organizzazioni Internazionali cui si fa riferimento sono: la Corte di Giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale, la Corte del Mercato Comune dell'Africa orientale e meridionale, la Corte Comune di Giustizia ed Arbitrato dell'Organizzazione per l'Armonizzazione del Diritto Commerciale Africano, la Corte di Giustizia della Comunità economica e Monetaria

esclusivamente il piano economico, manifestazioni in tal senso si registrano anche relativamente alla sfera della tutela dei diritti umani. Sempre sul modello europeo - rappresentato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quale organo giurisdizionale del Consiglio d'Europa - sono state istituite la Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo inserita nel quadro dell'Organizzazione degli Stati Americani e la Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli inserita nel quadro dell'Unione Africana.

La disquisizione riguardo la competenza *ratione materiae* è stata, già, in diverse parti del capitolo affrontata. Sinteticamente: la creazione di nuovi tribunali internazionali con competenza specifica e settoriale trova la sua *raison d'être* nella speculare compartimentalizzazione delle aree del diritto globale di cui le Organizzazioni Internazionali, ed altri soggetti, sono esponenti.

Ciò che, finalmente e principalmente, interessa in questa sede esaminare è l'interazione tra tribunali internazionali e Organizzazioni Internazionali che si sostanzia nel riconoscimento dello *ius standi in iudicio* delle prime presso i secondi. L'espressione latina, sinonimo del termine inglese *standing*, è facilmente traducibile come diritto di prendere parte a procedimenti di fronte a organi giurisdizionali, in questo caso, internazionali³⁹. Ad oggi, l'aspetto ritenuto paradossale a seguito delle osservazioni fatte nel corso della trattazione risiede nel fatto che sia ancora esiguo il numero di organismi giurisdizionali

Centroafricana, la Corte di Giustizia della Comunità dell'Africa orientale, la Corte di Giustizia della Comunità Economica e Monetaria dell'Africa Occidentale e il Tribunale di sviluppo dell'Africa Meridionale. Si veda A. DEL VECCHIO, *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, II edizione, Cacucci Editore, Bari, 2015

³⁹ Per una ricognizione completa dei tribunali internazionali e le disposizioni di questi afferenti alla competenza *ratione personae* si veda A. DEL VECCHIO, *International Courts and tribunals, Standing*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2010

internazionali che abbia adottato un approccio più *International Organizations-friendly* e meno arroccato sulla concezione classica del diritto internazionale che, ripetiamo, riconosce ai soli Stati la facoltà di prendere parti a procedure di risoluzione delle controversie. La garanzia dell'accesso diretto per le Organizzazioni a corti e tribunali rappresenta una questione che si ritiene strettamente connessa alla personalità di diritto internazionale riconosciuta a tali enti. Si è lungamente osservato come, nell'epoca della globalizzazione delle relazioni internazionali, le Organizzazioni si siano sostituite agli Stati in una molteplicità di situazioni e siano divenute interlocutori privilegiati nelle assemblee internazionali. Conseguentemente non è raro, né inusuale, che controversie sorgano tra Stati e Organizzazioni e tra Organizzazioni *inter se*. L'aspetto che desta maggiore costernazione risiede nell'impossibilità per le stesse di adire l'organo che, fattualmente, riveste una posizione centrale nell'ordinamento giurisdizionale internazionale: la Corte Internazionale di Giustizia. La mancanza di disposizioni asservite a tale proposito, nella CIG come in altri tribunali internazionali, è parzialmente colmata dalla previsione esplicita dello *ius standi in iudicio* per le Organizzazioni in altri organi giurisdizionali di nuova costituzione. Così, il fenomeno della proliferazione di tribunali internazionali si giustifica anche in relazione alla necessità di riconoscere, e non solo in via teorica, il ruolo centrale che le Organizzazioni, e più in generale attori non statuali, rivestono nell'ordinamento internazionale ratificando l'importanza delle relazioni, interazioni e controversie di cui gli stessi sono protagonisti. L'esempio che è ritenuto principalmente rappresentativo - perché maggiormente riuscito - di tale necessità è costituito dal Tribunale Internazionale del Diritto del Mare. Nei capitoli che seguono si

proverà, dunque, ad analizzare più nello specifico le interazioni tra le Organizzazioni Internazionali e la Corte Internazionale di Giustizia, confrontandole specularmente con i rapporti intercorrenti tra le Organizzazioni e il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare.

CAPITOLO SECONDO

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

PREMESSA. LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: DUE
FUNZIONI, UNA MISSIONE

Come ampiamente osservato nel capitolo primo, l'intera trattazione è orientata ad esaminare la riscoperta importanza ed influenza, nonché il ruolo sempre più incisivo che le Organizzazioni Internazionali giocano nell'ordinamento internazionale. Il principale degli aspetti su cui è opportuno soffermarsi appare essere l'interazione tra le citate Organizzazioni e i tribunali e le corti internazionali. A tal fine è emblematico il bivalente⁴⁰ esempio della Corte Internazionale di Giustizia, al cui esame è dedicato l'intero capitolo. La Corte si inserisce all'interno del sistema delle Nazioni Unite, quale principale organo giurisdizionale dell'organizzazione stessa, si caratterizza per avere una competenza illimitata *ratione materiae*, potendo conoscere di ogni questione di diritto internazionale, dell'interpretazione di ogni tratto, delle violazioni di obblighi internazionali e della eventuale riparazione dovuta a fronte del compimento delle stesse. Non è casuale, dunque, l'appellativo di *World Court* frequentemente utilizzato in dottrina in riferimento alla Corte. A fronte di tale ampia pratica, risulta discrepante il risultato dell'indagine circa la competenza *ratione personae*, l'individuazione cioè dei soggetti che possono adire la Corte

⁴⁰ L'uso di tale aggettivo non è casuale. Più avanti nell'elaborato potrà osservarsi, infatti, come risulti esservi un netto sbilanciamento nella facoltà di accesso alla Corte Internazionale di Giustizia tra Stati e attori non statuali, propriamente le Organizzazioni Internazionali.

al fine della risoluzione delle controversie. L'aspetto paradossale, e ciò che orienterà la nostra intera indagine, appare risiedere nella previsione statutaria che legittima esclusivamente gli Stati, e non altre entità diverse da quelle statuali, a ricorrere a tale organo, posta la sua ricordata posizione apicale⁴¹ nell'ordinamento giurisdizionale internazionale.

Tuttavia, come richiamato nell'intestazione del paragrafo, la Corte si fa portatrice di una missione, propriamente quella della risoluzione pacifica di controversie e dello sviluppo del diritto internazionale in questo contesto: "[...] si l'Assemblée générale est instituée comme organe 'de discussion et d'étude de toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte'⁴², si le Conseil de sécurité se voit attribuer la 'responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales'⁴³ en vue cette fois d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, la Court se doit quant à elle "régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis'⁴⁴"⁴⁵. Il perseguimento di tale obiettivo avviene attraverso l'esercizio di due funzioni: quella propriamente contenziosa ed una funzione consultiva. Le carenze relative alla prima sono state

⁴¹ Ad un lettore attento potrà, a ragione, apparire impropria tale qualificazione. L'ordinamento giurisdizionale internazionale si caratterizza proprio per l'assenza di una composizione gerarchica. Sono plurimi gli episodi di conflitto di giurisdizione e giurisprudenza tra le diverse corti e tribunali internazionali ritenuti "phenomenon common to all those legal systems that have certain courts which are not hierarchically integrated [...]" (Advisory Opinion OC-16/99, 1 October 1999, Corte Interamericana dei diritti dell'uomo). Tuttavia, se *de iure* non è qualificabile come organo supremo di giustizia internazionale, è innegabile che *de facto*, soprattutto in relazione all'autorità delle sentenze da essa emanate, rivesta tale ruolo.

⁴² Art. 10 Carta delle Nazioni Unite

⁴³ Art. 24 Carta delle Nazioni Unite

⁴⁴ Art. 30 Statuto della Corte Internazionale di Giustizia

⁴⁵ M. PROST, J. FOURET, *Du rôle de la Cour Internationale de Justice: peau neuve ou peau de chagrin? Quelques réflexions sur l'arbitralisation de la cour mondiale*, in *Revue québécoise de droit international*, 2003, p. 195

brevemente richiamate sopra, ma verranno ampiamente discusse in seguito. Relativamente alla seconda, si può in questa sede sommariamente accennare a come questa fosse stata originariamente concepita quale una funzione d'identificazione dei diritti e degli obblighi delle Organizzazioni Internazionali, nonché di protezione e controllo dei poteri delle stesse. Ma se la richiamata funzione puramente consultiva è l'unica statutariamente prevista, è necessario già da ora constatare come talvolta i ricorsi presentati in tale ambito celino, in maniera tutt'altro che riuscita, una diversa e più ambiziosa finalità: quella di definire una controversia. Una siffatta previsione non desterebbe scalpore se non per il fatto che gli unici soggetti legittimati a richiedere un parere alla CIG sono le Organizzazioni Internazionali. Vediamo qui un punto cruciale dell'intera questione, la disparità delle parti nel diritto di accesso alla *World Court*⁴⁶. Nello sviluppo del capitolo che seguirà a questa premessa si cercherà di analizzare più nel dettaglio le due principali funzioni e inevitabilmente ci si dedicherà alle cosiddette "procedure consultive speciali"⁴⁷, le quali, in virtù di clausole compromissorie particolari, perseguono lo scopo di attribuire effetti vincolanti ai pareri della Corte.

Infine, brevi cenni verranno dedicati alla corte che, a tutti gli effetti, costituisce il precedente della CIG, la Corte Permanente di Giustizia Internazionale. La finalità è quella di fornire al lettore un inquadramento ed un riepilogo sull'evoluzione storico-giuridica, nonché di evidenziare elementi di continuità o novità tra i due organi.

⁴⁶ Si veda C. DOMINICÉ, *Request of Advisory Opinion in Contentious Cases?*, in L. BOISSON DE CHAZOURNES/C. ROMANO/R. MACKENZIE (a cura di), *International Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects*, 2002, p. 101

⁴⁷ S. ROSENNE, *The law and practice of the International Court*, Leyde, Sijthoff, 1965, p. 682 ss.

II.1. LA COMPETENZA CONTENZIOSA, UN COMMENTO ALL'ART. 34 DELLO STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. SIGNIFICATO E SCOPO

Il comma primo dell'art. 34 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia recita testualmente:

“Only States may be parties in cases before the Court.”

Tale disposizione è la norma di riferimento per l'individuazione dei soggetti legittimati a ricorrere alla Corte al fine di comporre una controversia. Il dato letterale della disposizione non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella che riconosce alle sole entità statali la facoltà di adire l'organo giurisdizionale in questione⁴⁸. L'art. 34 è forse più famoso in riferimento a ciò che proibisce piuttosto che con riguardo a ciò che positivamente statuisce, creando un, all'apparenza insuperabile, monopolio degli Stati nell'accesso alla Corte nell'esercizio della funzione contenziosa. Come naturale conseguenza è agevolmente affermabile, pur tentando di non peccare di superficialità nel generalizzare, che sia esclusa qualsiasi possibilità per soggetti diversi dagli Stati sovrani di risolvere le controversie facendo ricorso alla CIG. È quasi intuitivo osservare come siano le Organizzazioni Internazionali a risentire in maniera più incisiva di tale sbarramento.

La clausola “Only States” è esemplificativa della visione dell'ordinamento internazionale dei decenni precedenti la redazione dello Statuto⁴⁹. La comunità internazionale del tempo era infatti

⁴⁸ Si veda A. DEL VECCHIO, *Le parti nel processo internazionale*, Giuffrè Editore, Milano, 1975

⁴⁹ Come si avrà modo di specificare meglio in seguito, l'attuale comma primo dell'art. 34 dello Statuto della CIG è l'esatta riproduzione dello stesso articolo dello Statuto della CPGI.

definita una *Lotus society*⁵⁰, in cui entità quali le Organizzazioni Internazionali stavano solo iniziando a vedere la luce. “The Lotus decision⁵¹ highlighted the fact that international law governs relationship between independent States, proceedings from their will, and anchored in their sovereignty, so it was impossible to presume that there were any limitations on the independences of States, unless they were clearly shown to result from a voluntary renunciation of certain rights, effected by consent and agreement.”⁵² Ricordando dunque, a fini puramente esplicativi, il contesto in cui tale articolo, come originariamente formulato, si inserisce è necessario sottolineare come il numero, la capacità giuridica e l'importanza sociopolitica delle Organizzazioni Internazionali non fossero minimamente paragonabili a quelli acquisiti dalle stesse nei decenni seguenti, tanto a livello mondiale quanto a livello regionale. Tuttavia non può essere questa ritenuta una giustificazione sufficiente ad esonerare i redattori dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia dalla responsabilità di aver precluso (*rectius* aver continuato a precludere) l'accesso alle Organizzazioni Internazionali, quando solo riformulando ed emendando la dicitura dell'analogo articolo della Corte Permanente di Giustizia Internazionale avrebbero potuto prefigurare scenari del tutto diversi nel panorama internazionale. Posto che nei venticinque anni che separano la venuta in essere delle due giurisdizioni internazionali risulta difficile ammettere, e i fatti stessi lo dimostrano, che anche il contesto in cui le due corti si inseriscono sia rimasto invariato. Modificazioni, anche profonde, quali la venuta ad esistenza e il

⁵⁰ P. M. DUPUY, *L'unité de l'ordre juridique international – General Course of Public International Law*, 2002, p. 93 ss

⁵¹ Francia vs Turchia, cd Lotus Case, Corte Permanente di Giustizia Internazionale, 7 settembre 1927

⁵² R. KOLB, *The international Court of Justice*, Oxford, 2013, pp 263-264

proliferare di Organizzazioni Internazionali ed istituti specializzati, hanno inevitabilmente contribuito a rimodellare la comunità internazionale secondo strutture e meccanismi diversi. Risulta a tale proposito difficile sottovalutare la crescente importanza delle Organizzazioni Internazionali nelle relazioni internazionali; tali entità “whatever belonging to the promotional or operational type”⁵³ costituiscono parte integrante di numerosi trattati internazionali conclusi tanto con Stati che *inter se*. Appare a tale riguardo necessario riservare una cauta attenzione alla possibilità del sorgere di controversie relative all’interpretazione e all’applicazione degli accordi in questione nonché alla predisposizione di idonei mezzi per la risoluzione delle stesse.

II.2. EVOLUZIONE STORICA DELL’ART. 34, DAL PRECEDENTE DELLA CORTE PERMANENTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE ALLA CONFERENZA DI SAN FRANCISCO DEL 1945. L’INTRODUZIONE DEI COMMI SECONDO E TERZO

Come accennato nella parte introduttiva del capitolo, la CIG vede nella Corte Permanente di Giustizia internazionale il proprio predecessore. È di comune dominio che la CPGI si inserisse all’interno del sistema della Società delle Nazioni. L’origine formale dell’art. 34 della Corte in questione sembra risiedere nell’art. 14 del Patto della Società delle Nazioni che testualmente enunciava “[...]The Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international character that

⁵³ L. JULY, *Arbitration and judicial settlement. Recent trends*, in 48 *American Journal of International Law*, 1954, p. 386

the parties thereto submit to it”⁵⁴. Limitandosi ad una prima lettura del testo, la formulazione della norma sembra rendere una interpretazione piuttosto neutrale di ‘parti’, svincolata da regimi restrittivi, tale cioè da ricomprendere ogni categoria di soggetti che possano essere attori in una controversia. È l’interpretazione data a tale dicitura dalla Commissione di Giuristi, chiamati a redigere lo Statuto della CPGI nel 1920, a riflettere fedelmente la concezione della “*Lotus society*” del tempo. La Commissione in questione ha proceduto alla redazione dell’art. 34 concependolo quale una continuazione naturale dell’art. 14 ma provvedendo allo stesso tempo a limitarne la portata: “Only States or Members of the League of Nations can be parties in cases before the Courts”⁵⁵. Nella sua formulazione originaria l’art. 34 dello Statuto della CPGI prevedeva esclusivamente la disposizione soprarichiamata, non facendo sotto nessun aspetto riferimento alle Organizzazioni Internazionali. Per ragioni di completezza si ritiene tuttavia necessario indirizzare l’attenzione alla disposizione dell’art. 26 dello stesso Statuto. Tale norma attribuiva la facoltà all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di fornire, di propria iniziativa, alla Corte informazioni rilevanti relative a controversie di lavoro pendenti di fronte all’organo giurisdizionale.

A seguito della seconda guerra mondiale la CPGI sappiamo essere stata sostituita nell’esercizio delle sue funzioni dalla Corte Internazionale di Giustizia. Alla Conferenza tenutasi a San Francisco nel 1945, avente ad oggetto la redazione dello Statuto della Corte di nuova istituzione, numerose furono le proposte finalizzate ad ampliare il ventaglio di soggetti legittimati a ricorrere alla Corte, in particolare di

⁵⁴ Art. 14 del Patto della Società delle Nazioni, 28 giugno 1919

⁵⁵ Art. 34 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, 16 Dicembre 1920

conferire il “diritto di essere parte” (*the right to be party*) alle Organizzazioni Internazionali. La stessa OIL, nel 1944, in un *memorandum* indirizzato agli Stati facenti parte la Società delle Nazioni suggeriva che alla nuova Corte fosse attribuita la giurisdizione in ordine a controversie tra due o più Organizzazioni⁵⁶, sostanziandosi quindi nella richiesta di un vero e proprio *locus standi* per tali soggetti. La storia, però, è testimone di come l’appello dell’OIL non abbia goduto del supporto e del consenso dei membri, ad oggi infatti il testo dell’art. 34 autorizza esclusivamente gli Stati a prendere parte alla procedura contenziosa di fronte alla Corte. I giuristi incaricati di redigere il nuovo Statuto hanno probabilmente peccato di cautela tanto nel non riconoscere ed anticipare l’importanza crescente delle Organizzazioni Internazionali, quanto allo scopo di evitare il sorgere di controversie relative alla personalità internazionale di detti organismi⁵⁷. Può dirsi, infine, che i redattori furono frenati dal timore di adottare disposizioni che, agli occhi degli Stati partecipanti alla Conferenza, risultassero eccessivamente audaci; per utilizzare un’espressione esemplificativa di tale approccio “they were probably afraid to overload the boat”⁵⁸.

Questa prospettiva decisamente conservatrice risulta in parte smentita dal riconoscimento per le Organizzazioni Internazionali di un, seppur non completamente soddisfacente, grado di partecipazione nelle procedure della Corte in materia di scambio di informazioni. A tal fine si riporta il testo dei paragrafi 2 e 3, aggiunti all’art. 34 in

⁵⁶ Società delle Nazioni, Doc. C.20 M.20, 1944

⁵⁷ Il report della Sottocommissione IV/2/A relativo allo status giuridico delle Nazioni Unite stabiliva: “As regard the question of international judicial personality, the Subcommittee has considered it superfluous to make this the subject of a text. In effect, it will be determined implicitly from the provisions of the Charter taken as a whole” (13 UNCIO 817)

⁵⁸ L. JULY, op. cit.

occasione della Conferenza di San Francisco, su iniziativa, rispettivamente della delegazione statunitense e di quella inglese:

“2. The Court, subject to and in conformity with its Rules, may request to public international organizations information relevant to cases before it, and shall receive such information presented by such organizations on their own initiative.

3. Whenever the construction of the constituent instrument of a public international organization or of an international convention adopted thereunder is in question in a case before the Court, the Registrar shall so notify the public international organization concerned and shall communicate to it copies of all the written proceedings.”⁵⁹

Partendo da un’osservazione di carattere generale e con un criticismo rivolto ad indagare la struttura sistematica dell’art. 34, si può correttamente affermare che questo sia malamente assortito. Se al paragrafo primo si affrontano questioni di carattere fondamentale quali lo *ius standi in iudicio*, quindi la cosiddetta *personal jurisdiction*, i paragrafi successivi sono invece orientati a disciplinare questioni più blande, che poco hanno in comune con la statuizione che li precede.⁶⁰

Si ritiene, tuttavia, che il loro inserimento sia stato concepito come riparatore, finalizzato cioè ad attenuare l’imbarazzo suscitato dall’aver completamente escluso le Organizzazioni Internazionali dalla procedura contenziosa di fronte alla Corte e, indirettamente, dal più ampio sistema vitale del diritto internazionale di risoluzione delle

⁵⁹ Art. 34, paragrafi 2 e 3, Statuto della Corte Internazionale di Giustizia

⁶⁰ R. KOLB, op. cit., p. 276-277, si veda per un approfondimento alla critica mossa ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 34 come riportata nel testo.

controversie. Aver aperto l'accesso a tali entità non statuali, si noti bene, limitatamente alla cooperazione nello scambio di informazioni, può dirsi essere un tentativo di superare tale affronto.

Tuttavia, si ritiene necessario non sottovalutare i meriti attribuibili ai due commi in questione i quali offrono alle Organizzazioni un'opportunità concreta di collaborare con la Corte nell'ambito della procedura contenziosa, pur sostanziandosi il loro ruolo in una sorta di partecipazione affievolita. Norme di riferimento nello studio dell'art. 34 sono, come riportato nel testo dei due paragrafi qui esaminati, quelle del Regolamento di procedura della Corte⁶¹ che forniscono specificazioni al dettato normativo dello Statuto. In particolare queste riconoscono alle Organizzazioni un diritto d'iniziativa al momento dell'invio di informazioni rilevanti all'organo giudicante⁶², nonché un diritto di intervento in controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di un trattato multilaterale di cui le organizzazioni stesse sono parti⁶³. Un chiarimento terminologico risulta necessario a fronte della diversa formulazione dell'art. 69 comma 2 delle *Rules* nelle due lingue ufficiali di lavoro della Corte. Il

⁶¹ Regolamento di Procedura della Corte Internazionale di Giustizia, adottato il 14 aprile 1978 ed entrato in vigore il 1 luglio dello stesso anno.

⁶² Art. 69 comma 2, Regolamento di procedura della Corte Internazionale di Giustizia: "When a public international organization sees fit to furnish, on its own initiative, information relevant to a case before the Court, it shall do so in the form of a Memorial to be filed in the Registry before the closure of the written proceedings. The Court shall retain the right to require such information to be supplemented, either orally or in writing, in the form of answers to any questions which it may see fit to formulate, and also to authorize the parties to comment, either orally or in writing, on the information thus furnished."

⁶³ Art. 43 comma 2, Regolamento di procedura della Corte Internazionale di Giustizia: "Whenever the construction of a convention to which a public international organization is a party may be in question in a case before the Court, the Court shall consider whether the Registrar shall so notify the public international organization concerned. Every public international organization notified by the Registrar may submit its observations on the particular provisions of the convention the construction of which is in question in the case."

termine “parti” non deve cioè essere interpretato in senso restrittivo, come vorrebbe la dicitura inglese, tale per cui esclusivamente le Organizzazioni che sono a tutti gli effetti parti, avendo ratificato la convenzione, gioverebbero di tale previsione; bensì si preferisce la versione francese del testo che amplia l’interpretazione dello stesso. Si ritiene, a tale proposito, sufficiente e necessario, al fine di godere del diritto di essere messi al corrente della controversia pendente, l’aver partecipato alla redazione e alla conclusione del trattato in questione: “Lorsque l’interprétation d’une convention à laquelle a participé une organisation internationale publique peut être en cause”.

Un’ultima questione che si ritiene opportuno esaminare è quella relativa all’esatta individuazione *ratione personae* delle entità cui i commi 2 e 3 si riferiscono. L’art. 34 parla espressamente di “public international organizations” riferendosi dunque alle Organizzazioni intergovernative e tale da escludere, prime tra tutti, le Organizzazioni non governative.

In sede di revisione dello Statuto le delegazioni messicana ed egiziana sollevarono la questione relativa all’interpretazione di tale locuzione. Una risposta lapidaria fu quella resa dal Presidente della Commissione, Fitzmaurice: per Organizzazioni internazionali pubbliche si intende “only those institutions having State as their members, and thus excluded scientific societies and other such international groups”⁶⁴.

⁶⁴ UNCIO XIV, p.137

II.3. LA PRATICA DELLA CORTE E L'ATTEGGIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Nei primissimi anni di vita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite i commi 2 e 3 dell'art. 34 rimasero completamente inutilizzati. Fu solo in seguito al noto *Aerial incident of 27 July 1955 case*⁶⁵ che si diede origine a quella che risulta qualificabile come una relativamente variegata collaborazione tra la Corte e le Organizzazioni Internazionali. Nel caso citato sopra, in particolare, informazioni utili vennero fornite dall'Organizzazione Internazionale dell'aviazione civile (ICAO) in relazione agli aspetti concernenti la sicurezza dell'aviazione civile; allo stesso modo l'ICAO ha agito nel *Aerial incident of 3 July 1988 case*⁶⁶ nonché nei due *Lockerbie cases*⁶⁷. Episodi di segno nettamente contrario sono invece riscontrabili nei casi *Appeal relating to the jurisdiction of the ICAO Council*⁶⁸ e nel caso *Boundary and trans-boundary activities*⁶⁹ in cui l'Organizzazione in questione si è rifiutata di rispondere all'appello della Corte. A fini di completezza si richiamano esempi di altre Organizzazioni internazionali ed ulteriori momenti di un tale mancato dialogo con la *World Court: East Timor case*⁷⁰, *LaGrand*⁷¹ case, *the Legality*

⁶⁵ Aerial Incident of 27 July 1955 (Israel/Bulgaria), ICJ Reports, 1959, p.127 ss.

⁶⁶ Aerial incident of 3 July 1988 (Islamic Republic of Iran/United States of America), ICJ Reports, 1996, p. 9 ss.

⁶⁷ Question on application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya/United Kingdom) (Libyan Arab Jamahiriya/United States of America), ICJ Reports, 1992, p. 3 ss. e 114 ss.

⁶⁸ Appeal relating to the jurisdiction of the ICAO Council, (India/Pakistan), ICJ Reports, 1972, p. 46 ss.

⁶⁹ Boundary and trans-boundary activities (Nicaragua/Honduras), ICJ Reports, 1988, p. 69 ss.

⁷⁰ Laddove osservazioni furono richieste alle Nazioni Unite relativamente la questione di autodeterminazione. *East Timor* (Portugal/Australia), ICJ Report, 1995, p. 90 ss.

*of the Use of the Force case*⁷², *the Aerial Incident of 10 August 1999 case*⁷³, *the Avena case*⁷⁴ o *the Pulp Mills case*⁷⁵.

L'elenco che precede è sintomatico di una tendenza comune alle Organizzazioni Internazionali di peccare di fiducia e di interesse nella partecipazione allo scambio di informazioni seguendo le previsioni dell'articolo 34. Al fine di proporre una speculazione preordinata all'indagine delle motivazioni che ne sono alla base può richiamarsi prioritariamente l'eventuale connotazione politica nonché l'interesse di una superpotenza nella questione oggetto della controversia. In secondo luogo le cause di una tale mancata collaborazione possono risiedere nel fatto che le notificazioni delle Organizzazioni abbiano un impatto puramente marginale in relazione al caso concreto. Ancora, in alcuni casi, è stato dovuto al risentimento espresso da tali entità in relazione alla determinazione unilaterale della Corte del termine ultimo entro cui presentare i ragguagli, ritenuto eccessivamente corto. In relazione poi all'aspetto puramente organizzativo e logistico può richiamarsi la penuria di personale, del budget o di altre risorse che portano le Organizzazioni a concentrarsi su obiettivi da loro ritenuti prioritari. In chiusura si ritiene calzante riportare il commento di Chinkin e Mackenzie: "This raises the question of whatever this is the

⁷¹ Laddove osservazioni furono richieste alle Nazioni Unite relativamente la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari. *LaGrand* (Germania/Stati Uniti d'America), ICJ Reports 1999, p. 9 ss.

⁷² Laddove osservazioni furono richieste alle nazioni Unite relativamente la Carta. *Legality of the Use of Force* (Yugoslavia/Belgio e altri), ICJ Reports, 1999

⁷³ Laddove informazioni furono chieste all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. *Aerial Incident of 10 August 1999* (Pakistan/India), ICJ Reports 2000, p.12 ss.

⁷⁴ Laddove osservazioni furono richieste alle Nazioni Unite relativamente la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari. *Avena and Other Mexican Nationals* (Messico/Stati Uniti d'America), ICJ Reports, 2004, p.12 ss.

⁷⁵ Laddove osservazioni furono richieste alla Società Finanziaria Internazionale. *Pulp Mills on the River Uruguay* (Argentina/Uruguay), ICJ Reports, 2010, p.14 ss

result of unwillingness (or lack of thought) on the part of organizations or of a feeling of distance from the ICJ. It also leave uncertain whether there might be a change of practice in other tribunals and what circumstances might lead to such a change⁷⁶”.

II.4. CRITICHE MOSSE ALL’ART. 34

Inevitabilmente, tanto i paragrafi 2 e 3, quanto, e soprattutto, il primo comma dell’art. 34, sono stati oggetto di ferrate critiche provenienti dalla più autorevole dottrina nonché dai giudici della Corte stessa. Procedendo secondo un ordine cronologico è possibile partire dall’osservazione di Wilfred Jenks, uno dei più influenti commentatori dell’art. 34 così come revisionato nel 1946. La critica da questi rivolta allo Statuto della Corte concerne l’aver circoscritto il ruolo delle Organizzazioni a quello di *amici curiae*, quando una posizione di maggior rilievo sarebbe stata auspicabile⁷⁷.

L’opinione espressa da Laurent Jully, invece, è possibile leggerla in un articolo del 1954:

“It is most regrettable that the framers of the Statute felt bound in 1945, in the desire to adopt as few modifications of the old Statute as possible, to adhere to so strictly limited and traditional concept of international legal personality. Whatever the *raison* may be, it is the fact that they retained without changes the wording of art. 34, paragraph 1, of the Statute of the Permanent Court. Doubtless the

⁷⁶ C. CHINKIN, R. MACKENZIE, *Intergovernmental Organizations as ‘Friends of the Court’*, in L. BOISSON DE CHAZOURNES/C. ROMANO/R. MACKENZIE (a cura di), *International Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects*, 2002, p. 143.

⁷⁷ W. JENKS, *The status of International Organizations in relation to the International Court of Justice*, in 32 *Transaction of the Grotius Society*, 1946, p. 38

learned lawyers who in 1945 undertook the revision of the Statute could not anticipate the importance and the ultimate development of international organizations.”⁷⁸. Lo stesso autore partiva dall’assunto logico per cui ciò che uno Stato è in grado di fare, un gruppo di Stati, anche ordinati come un’entità avente una propria personalità giuridica, può *a fortiori* fare. Jully continuava poi sottolineando la situazione paradossale per cui gli istituti specializzati delle Nazioni Unite, intimamente legati al sistema stesso, vedessero limitate le proprie prerogative di beneficiare dei servizi della Corte e dovessero, al fine di risolvere controversie, adire diversi organi *ad hoc*. Nella formula di chiusura, l’autore auspicava una revisione dell’art. 34, ritenuta imprescindibile al fine dello sviluppo del diritto internazionale in questo specifico settore.

Più incisivo ancora risulta essere l’intervento de l’ *Institut de Droit International* nella sessione di Aix-en-Provence del 1954 che definiva come “a matter of urgency”⁷⁹ emendare il testo in questione garantendo l’accesso alla Corte a quelle Organizzazioni Internazionali la cui maggior parte dei membri erano Stati parte delle nazioni Unite o dello Statuto della Corte.

Riportando la dichiarazione di Sir Gerald Fitzmaurice risalente al 1979 si nota invece come la stessa questione venga affrontata da una prospettiva diversa, propriamente quella per cui, a fronte del riconoscimento effettuato dalla Corte stessa della capacità per tali entità di farsi portatrici di rivendicazioni di propri diritti a livello

⁷⁸ L. JULLY, op. cit., p.387

⁷⁹ Annual de l’Institut de Droit International 45 (1954-II), p. 296

internazionale, risulta incongruo il fatto che le stesse non siano abilitate a farli valere di fronte all'organo che li ha individuati⁸⁰.

Dopo aver riportato illustri testimonianze dalla dottrina si ritiene consono, a fini di esaustività, citare le opinioni del giudice Roberto Ago e del Presidente Sir Robert Jennings. Il primo poneva le seguenti domande: "Che ragione c'è, ormai, di adottare, per il regolamento di controversie relative all'applicazione e all'interpretazione di uno strumento internazionale, una procedura diversa a seconda che le parti alla controversia siano due Stati o uno Stato e un'organizzazione internazionale? Una differenza di trattamento poteva avere una qualche ragion d'essere in un'epoca in cui le organizzazioni internazionali non erano ancora entrate attivamente nella vita internazionale in quanto soggetti distinti, titolari di interessi e di diritti propri e dunque diversi da quelli degli Stati che le compongono. [...] Non sarebbe, dunque, più semplice ed appropriato adottare la procedura contenziosa per il regolamento delle controversie internazionali, che le parti a queste ultime siano unicamente degli Stati o anche delle organizzazioni internazionali?"⁸¹. Il criticismo, invece, espresso dal Presidente Jennings non si limitava ad auspicare uno *ius standi* delle Organizzazioni Internazionali *per se*, ma era orientato in considerazione del nuovo e riscoperto ruolo giocato dalle stesse, ritenuto emblematico di un cambiamento delle loro finalità e scopi⁸². Si deve all'egregio giudice la celebre definizione di "extraordinary anomaly" relativa alla situazione per cui le organizzazioni

⁸⁰ G. FITZMAURICE, *The future of public international law and the international legal system in the circumstance of today*, in *Livre du centenaire 1873-1973: Evolution et perspectives du droit international* (Institut de droit international), 1973, p. 196 ss.

⁸¹ R. AGO, *I pareri consultivi 'vincolanti' della Corte Internazionale di Giustizia. Problemi di ieri e di oggi*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1990, p. 22

⁸² R. Y. JENNINGS, *The International Court of Justice after Fifty years*, in *89 American Journal of International Law*, 1995, p. 504 ss.

internazionali non godono del diritto di accesso alla Corte. Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca l'intervento del Presidente Bedjaoui rivolto all'Assemblea Generale nel 1995: "Today, when intergovernmental organizations have grown up, it is important to give them access to contentious procedures".⁸³

In tempi più recenti, Tullio Treves, giudice del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, sottolineava il nuovo ruolo che le Organizzazioni Internazionali giocano nell'arena internazionale e confermava la qualificazione di anomala riferita alla disparità esistente nel diritto di accesso alla Corte mondiale.⁸⁴

II.5. GARANTIRE L'ACCESSO ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: PROBLEMI ATTUALI E SCENARI FUTURI

Lo *starting point* della discussione relativa al riconoscimento del *locus standi in iudicio* delle Organizzazioni Internazionali è rappresentato dal riconoscimento della loro personalità giuridica internazionale. Argomento diffusamente affrontato nel capitolo primo del presente elaborato, viene in questa sede richiamato al solo fine di dotare di chiarezza e continuità la trattazione. Ci si limita dunque a ricordare come lo *status* delle Organizzazioni internazionali quali soggetti del diritto internazionale non sia più una questione controversa⁸⁵ e,

⁸³ *International Court of Justice Yearbook*, 1995-1996, p. 268.

⁸⁴ T. TREVES, *International Organizations as Parties to Contentious Cases: Selected Aspects*, in L. BOISSON DE CHAZOURNES/C. ROMANO/R. MACKENZIE (a cura di), *International Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects*, 2012 p. 37-46.

⁸⁵ A partire dal celebre parere espresso dalla CIG nel caso *Riparazione per i danni subiti dalle Nazioni Unite* il quale, come precedentemente visto, rappresenta il *leading*

partendo proprio da questo assunto, si ribadisce come tale riconoscimento abbia (*rectius* dovrebbe avere) quale conseguenza naturale l'attribuzione di più ampie garanzie per i soggetti in questione. Tuttavia, si ritiene necessaria una puntualizzazione preliminare: ciò che distingue la soggettività internazionale delle Organizzazioni da quella degli Stati è l'origine della stessa⁸⁶. Gli Stati, infatti, si (im)pongono quali soggetti del diritto internazionale al momento e a seguito della loro nascita. Per quanto riguarda le Organizzazioni internazionali può dirsi la loro soggettività avere un carattere derivativo e secondario, connesso cioè alle attribuzioni loro conferite dagli Stati membri secondo un apprezzamento relativo a cosa sia necessario per il raggiungimento dei fini perseguiti tramite l'Organizzazione stessa.

Entrando nel vivo della trattazione vediamo come siano due le questioni principali che fungono da perno nel garantire il *locus standi* alle Organizzazioni: A) quali Organizzazioni dovrebbero godere di tale diritto e B) su quali categorie di controversie si troverebbe a dover decidere la Corte.⁸⁷

a) Una risposta parziale alla domanda "quali organizzazioni dovrebbero godere del diritto di accesso alla Corte?" è statutariamente fornita dallo stesso articolo 34 laddove si riferisce alle sole Organizzazioni intergovernative, escludendo di conseguenza le ONG. A questo punto l'attenzione si sposta sulla modalità in cui dovrebbe

case in materia di personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni Internazionali. Parere dell'11 aprile 1949, in ICJ Reports, 1949, pp. 174 ss.

⁸⁶ J. SZTUCKI, *International Organization as Parties to Contentious Proceedings before the International Court of Justice?*, in MULLER, RAIC, THURANSZKY (a cura di), *International Court of justice: its future role after fifty years*, L'Aia, 1997

⁸⁷ P. C. SZASZ, *Granting International Organizations Ius Standi*, in MULLER, RAIC, THURANSZKY (a cura di), *International Court of justice: its Future Role after Fifty Years*, L'Aia, 1997

essere emendato l'art. 34 per permettere un tale accesso; dovrebbe cioè esservi un'ulteriore differenziazione⁸⁸ ovvero tutte le Organizzazioni indistintamente dovrebbero godere di tale privilegio? Sarebbe logico, *prima facie*, riconoscere il diritto alle Nazioni Unite e agli istituti specializzati di queste, posto che la stessa Corte si inserisce nel vivo del funzionamento dell'intero sistema. Oltre al paventato rischio di imparzialità della Corte al momento di un eventuale giudizio, la critica maggiore a tale approccio restrittivo è quella che individua il fondamento dell'eventuale riconoscimento nella personalità delle Organizzazioni e non nel loro *link* alle Nazioni Unite. Il principio dell'eguaglianza sovrana tra gli Stati deve essere applicato, senza eccezione alcuna, alle Organizzazioni posto che queste, come i primi, sono soggetti del diritto internazionale.

Seguendo invece un criterio di classificazione geografica, che vede le Organizzazioni divise in universali, regionali, sub-regionali e locali, l'opportunità di vedere riconosciuto il diritto d'accesso sembra più facilmente attribuibile alle prime due categorie, con alcune necessarie eccezioni (prima tra tutte, quella dell'alleanza militare costituita dalla NATO). Si ritiene tuttavia che le questioni oggetto di analisi abbiano una connotazione fortemente politica, tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una lista definitiva di criteri garanti lo *ius standi*.

Immediatamente consequenziale alla questione qui riportata è la domanda "Quali organi dell'organizzazione starebbero effettivamente in giudizio?". La soluzione più soddisfacente si ritiene essere quella limitata al solo organo esecutivo o a quello assembleare, ovvero ai due agenti congiuntamente.

⁸⁸ Riconoscendo ad esempio lo *ius standi* alle sole Nazioni Unite, alle Nazioni Unite e istituti specializzati, o basandosi su criteri individuati preliminarmente, quali ad esempio la dimensione dell'Organizzazione o la collocazione geografica.

b) Il secondo nodo centrale si basa sulle categorie di controversie di cui potenzialmente la Corte possa essere investita:

b.1) Controversie interne all'Organizzazione

Risulta probabile, nonché frequente, che controversie possano sorgere tra organi interni dell'Organizzazione stessa. Tuttavia non si ritiene sufficientemente convincente né conveniente devolvere questioni di tale portata alla Corte mondiale in quanto le Organizzazioni hanno una sola ed unica personalità giuridica. Da ciò deriva che ciascuno dei propri organi non possa apparire quale soggetto indipendente di diritto di fronte all'ente giudicante.

b.2) Controversie tra Organizzazioni

Anche relativamente a questa seconda categoria si dubita, in generale dell'utilità di un ricorso alla Corte. Questo perché i contrasti effettivamente verificatisi nella pratica, sono stati il più delle volte risolti con le modalità preventivamente individuate nelle clausole dei trattati istitutivi specificamente deputate a tal fine. Il più delle volte la negoziazione e la contrattazione sono apparse decisive e solo raramente si è fatto ricorso a meccanismi diversi quali l'arbitrato.

b.3) Controversie tra Organizzazioni e Stati

In misura largamente più incisiva l'accesso alla Corte per le Organizzazioni sarebbe decisivo per la composizione di controversie tra queste e gli Stati. Una considerazione preliminare si ritiene necessaria: le Organizzazioni Internazionali, in quanto entità create dagli Stati e controllate da organi composti dai rappresentanti degli Stati stessi, in generale possono mostrarsi refrattarie ad iniziare controversie nei confronti dei propri membri. Nondimeno prospettabili *litigations* potrebbero avere ad oggetto questioni riguardanti privilegi ed immunità delle Organizzazioni così come sanciti nei loro atti

costitutivi, in accordi riguardanti privilegi speciali e immunità delle stesse, in accordi *ad hoc* concernenti determinate attività che le Organizzazioni svolgono in uno Stato. Intimamente legate a queste possono richiamarsi eventuali controversie riguardanti la condotta illecita di Stati laddove sia mancante un accordo con un'Organizzazione, il mancato pagamento del contributo degli Stati in danno al budget e, consequenzialmente, al funzionamento dell'Organizzazione. Ancora, e spostandoci ad esaminare gli eventuali motivi per cui uno Stato sarebbe interessato a citare in giudizio un'Organizzazione, possono enumerarsi i danni cagionati dall'Organizzazione a svantaggio di uno Stato dovuti, ad esempio, alla mancata o ritardata assistenza da parte dell'Organizzazione nei confronti di uno Stato che si ritenga legittimato a riceverla, dal comportamento tenuto dal contingente militare inviato dall'Organizzazione in operazioni di *peacekeeping*. Infine una potenziale ragione di conflitto potrebbe risiedere nelle sanzioni economiche o di altra natura, inflitte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Dopo aver cercato di illustrare e fornire spunti di riflessione sulle due principali questioni, dei cenni vanno fatti agli aspetti di carattere procedurale conseguenti l'ampliamento dello *ius standi* alle Organizzazioni. In primo luogo può domandarsi se le Organizzazioni siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte ovvero se, al pari degli Stati, possano godere del privilegio di esternare il proprio consenso in via generale o circoscritto a determinate controversie. La prima soluzione si ritiene essere preferibile⁸⁹.

⁸⁹ P. C. SZASZ, op. cit. p. 185

Entrando nel vivo della procedura di fronte alla Corte, le Organizzazioni alle quali eventualmente sia stato riconosciuto il diritto di essere parte, godrebbero di tutti i diritti e sarebbero soggette a tutti gli obblighi riconosciuti agli Stati: sarebbero autorizzate a partecipare tanto alla procedura scritta quanto a quella orale, avrebbero lo stesso diritto d'intervento nonché la facoltà di richiedere misure provvisorie in base all'art. 41 della Carta.

Come qualsiasi Stato che sia parte della procedura contenziosa di fronte alla Corte, le Organizzazioni sarebbero vincolate al rispetto delle decisioni emanate⁹⁰. A questo proposito un complesso scenario potrebbe proporsi: l'opposizione della maggioranza dei membri dell'Organizzazione a che la stessa si conformi alla statuizione della Corte, potrebbe portare tale entità ad esercitare pressione sui propri membri recalcitranti al fine di assicurare la cooperazione⁹¹.

Un aspetto che solleva alcuni dubbi è quello relativo al diritto riconosciuto agli Stati e che, di conseguenza, andrebbe attribuito alle Organizzazioni, di nominare giudici *ad hoc* seguendo il dettato normativo dello Statuto⁹². Ovviamente sarebbe impossibile individuare un giudice di nazionalità dell'Organizzazione in quanto tale. D'altro canto, basandosi sulla condotta del Belgio nel caso *Barcelona Traction*⁹³ che ha visto il Paese in questione nominare un giudice di nazionalità olandese in luogo di un proprio cittadino, si ritiene facilmente aggirabile la questione.

⁹⁰ Art. 94, Carta delle Nazioni Unite

⁹¹ I. SEIDL-HOHENVELDERN, *Access of International Organizations to the International Court of Justice*, in MULLER, RAIC, THURANSZKY (a cura di), *International Court of Justice: its Future Role after Fifty Years*, L'Aia, 1997

⁹² Art. 31, commi 2 e 3, Statuto della Corte Internazionale di Giustizia

⁹³ *Barcelona Traction, Light and Power Company, limited (Belgium/Spain)*, ICJ Reports, 1970

Concludendo, l'ultimo aspetto da trattare è quello relativo alla procedura da seguire al fine di emendare lo Statuto della Corte a fronte della volontà di garantire l'accesso alle Organizzazioni. In primo luogo le disposizioni di riferimento sono l'art. 69 dello Statuto della Corte, nonché l'art. 108 della Carta delle Nazioni Unite; entrambi individuano quali requisiti procedurali il consenso espresso dai 2/3 degli Stati membri dell'Onu (e nel caso dello Statuto della Corte, i 2/3 degli Stati a questo aderenti) nonché il consenso di tutti i cinque Paesi che godono dello *status* di membro permanente del Consiglio di Sicurezza.

II.6. LA COMPETENZA CONSULTIVA, L'ART. 65 DELLO STATUTO DELLA CORTE E L'ART. 96 DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE. SIGNIFICATO E SCOPO

Come anticipato nella premessa al capitolo in esame, la Corte Internazionale di Giustizia si fa portatrice di una funzione ulteriore rispetto a quella contenziosa, propriamente quella consultiva. Questa si sostanzia nella opportunità riconosciuta ad organi delle Nazioni Unite⁹⁴, nonché ad agenzie specializzate istituzionalmente associate all'Organizzazione stessa di attivare la Corte. Adire la Corte seguendo tale procedura ha quale finalità ultima quella di ricevere una *legal opinion* su una questione di diritto internazionale che sorga nel corso dello svolgimento delle attività degli organi in questione. Vediamo, anche relativamente alla funzione qui in considerazione, come sia riaffermato il ruolo della Corte quale principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite: nel rendere un parere questa infatti è in grado di specificare aspetti giuridici dell'attività politica di ciascun organo,

⁹⁴ Specificamente l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza

esercitando una funzione che è stata definita sotto certi aspetti costituzionale⁹⁵ e contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo del diritto internazionale generale.

Le previsioni normative che specificamente disciplinano l'*advisory function* sono l'art. 96 della Carta delle nazioni Unite:

"The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.

Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities."⁹⁶

e l'art. 65 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, in particolare al paragrafo primo che testualmente statuisce:

"The Court may give an advisory opinion on any legal question of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations."⁹⁷

Analizzando queste due disposizioni risulta possibile, in via di anticipazione, fare alcune osservazioni. In primo luogo, e ciò che maggiormente interessa ai fini del presente elaborato, l'attenzione va focalizzata sui soggetti abilitati a richiedere un parere consultivo. L'art. 96 individua nel novero di soggetti l'Assemblea Generale, il

⁹⁵ R. KOLB, op. cit., p. 1020

⁹⁶ Art. 96 Carta delle Nazioni Unite

⁹⁷ Art. 65 Statuto della CIG.

Consiglio di Sicurezza nonché altri organi o istituti specializzati che siano autorizzati a formulare tale richiesta dall'Assemblea Generale. A fronte dunque dell'impossibilità (questione ampiamente affrontata nella parte iniziale dello studio) per le Organizzazioni Internazionali di avere pieno accesso alla procedura contenziosa, lo scenario relativo all'attività consultiva della Corte risulta essere del tutto differente, se non, per certi versi, opposto. Sono infatti le sole Organizzazioni Internazionali⁹⁸ a poter legittimamente presentare richiesta per un tale parere e non anche gli Stati che rimangono, salvo eccezioni che si avrà modo di specificare in seguito, esclusi da tale procedura⁹⁹.

Il secondo aspetto su cui si ritiene opportuno soffermarsi è l'oggetto della richiesta, propriamente "any legal question". La formulazione letterale contribuisce già *prima facie* a circoscrivere il contenuto della stessa, deve infatti trattarsi di una questione propriamente giuridica, arginando la possibilità che trascenda da questa e si sostanzi in un parere a vocazione politica.

Ulteriori disposizioni normative disciplinanti la procedura consultiva sono gli articoli 66-67-68 dello statuto della Corte che si avrà modo di analizzare nel proseguo della trattazione e la parte IV

⁹⁸ *Rectius* le Organizzazioni, organi e gli istituti così come individuati nelle previsioni normative in esame.

⁹⁹ In dottrina è stata sollevata una questione che si ritiene essere collaterale a quella oggetto dell'intero elaborato e cui si reputa consono fare un breve riferimento: a fronte dell'auspicato riconoscimento per le Organizzazioni del diritto di accesso alla procedura contenziosa, *par condicio* vorrebbe che agli Stati fosse riconosciuto uno speculare diritto relativamente alla funzione consultiva. In particolare: "(...) as soon as the question of direct access of International Organizations to the Court's contentious jurisdiction is raised, and international organizations are thus to be put in this respect on equal footing with States, the reverse side of the medal has also to be considered: the access of the States to the advisory jurisdiction of the Court. For, it does not seem warranted to grant international organizations access to both advisory and contentious jurisdiction of the Court, while leaving States whit access to its contentious jurisdiction only." J. SZTUCKI, op. cit., p.147

delle *Rules of Court* rubricata “*Advisory Proceedings*” con riferimento agli articoli da 102 a 109.

Una considerazione di carattere generale può in questa sede essere affrontata; la pratica consultiva esercitata nel panorama internazionale non solo dalla Corte Internazionale di Giustizia bensì da altri tribunali internazionali è stata oggetto di una duplice critica¹⁰⁰. In primo luogo la funzione di consultazione è stata generalmente vista come “sospetta” per una corte internazionale, poiché in assenza di un contenzioso tra due o più parti, la perplessità che si manifesta è quella relativa alla genuinità del fondamento di un tale parere. Per preservare la propria integrità il tribunale dovrebbe esercitare esclusivamente funzioni propriamente giurisdizionali. Successivamente va richiamata la presunta incompatibilità tra l’impostazione di diritto internazionale classico, che vede quale fondamento la capacità negoziale delle parti nell’individuazione delle proprie obbligazioni, e i pareri di carattere generale che *de facto* hanno ripercussioni su soggetti che non hanno manifestato in anticipo la volontà di esserne vincolati. Tuttavia può tranquillamente affermarsi che tali affermazioni germinano da una visione eccessivamente statica della funzione giudiziaria la quale è ancorata sul presupposto che “tout ce qui va au-delà de la décision du juge dans un conflit né entre deux parties eut dangereusement porter atteinte au caractère judiciaire d’un tribunal.”¹⁰¹

Indagando le motivazioni a sostegno del superamento di tale configurazione è ben possibile affermare che i pareri consultivi, tanto quelli di altri tribunali quanto, e soprattutto, quelli della Corte, sono

¹⁰⁰ P. O. SAVOIE, *La CIJ, l’avis consultatif et la fonction judiciaire: entre décision et consultation*, in 35 *Canadian Yearbook of International Law*, 2004, pp. 37 ss.

¹⁰¹ P.O. SAVOIE, op. cit.

legittimi e funzionali poiché permettono di porre pietre miliari necessarie al funzionamento della società internazionale nonché di fornire uno strumento alternativo di prevenzione e risoluzione di conflitti.

II.7. EVOLUZIONE STORICA DELLA FUNZIONE CONSULTIVA, IL PRECEDENTE NELL'ART. 14 DEL PATTO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI

La competenza consultiva della Corte Permanente di Giustizia Internazionale non era statutariamente contemplata. La disposizione di riferimento era, d'altro canto, possibile individuarla nel già ricordato art. 14 comma terzo del Patto della Società delle Nazioni che testualmente statuiva: "(...) The Court may also give an advisory opinion upon any dispute or question referred to it by the Council or by the Assembly"¹⁰². I lavori preparatori di tale articolo mostrano come la funzione consultiva fosse stata concepita quale attività distinta, e soprattutto secondaria, rispetto a quella giurisdizionale. L'idea originaria si sostanziava nel fornire agli Stati rappresentati nel Consiglio e nell'Assemblea un mezzo per ottenere collettivamente, in quanto membri dei rispettivi organi, una direttrice giuridica e autoritativa della Corte o per devolvere a questa una controversia o una questione. Il parere reso dalla corte non aveva di per sé effetti vincolanti ma prassi voleva che i destinatari si conformassero allo stesso¹⁰³. La distinzione letterale, nonché la posizione testuale tra "*dispute*" e "*question*" non è casuale: le controversie venivano prima, a queste seguiva poi l'eventuale analisi di "questioni".

¹⁰² Art. 14 Patto della Società delle Nazioni

¹⁰³ S. ROSENNE, op.cit., vol I, p.274

Tentativi di inserire una disciplina all'interno dello Statuto della CPGI si sono susseguiti negli anni. I redattori dello Statuto in questione proposero l'emanazione dell'art. 36 il quale, al primo comma, sostanzialmente riproduceva la disposizione di cui all'art. 14 del Patto. Una differenza sostanziale era invece concepita nei paragrafi seguenti relativamente alla composizione dell'organo: a fronte dell'esercizio della funzione consultiva nell'ambito di una controversia la procedura era simile a quella contenziosa, decisa cioè dalla Corte in composizione plenaria, mentre nel secondo caso, laddove cioè la Corte si sarebbe dovuta occupare di una "*question*", questa sarebbe stata analizzata dall'organo operante in composizione ristretta, organizzato cioè quale un Commissione di cinque giudici. Alla citata distinzione fu mossa l'accusa di peccare di chiarezza e definitività cosicché la Terza Commissione dell'Assemblea decise di eliminare l'intero art. 36, ritenendolo superfluo in quanto l'eventuale comma restante (il primo) era sostanzialmente analogo alla norma del Patto della Società delle Nazioni. In occasione della Conferenza di revisione dello Statuto fu infine elaborato l'art. 65 contenente disposizioni oggetto di analisi. Norme relative alla competenza consultiva erano poi rinvenibili negli articoli da 71 a 74 del Regolamento di Procedura¹⁰⁴ della Corte, in seguito emendati e sostituiti dagli articoli da 82 a 85 dello stesso nel 1936.

Nonostante timori concernenti principalmente la compatibilità della pratica consultiva della Corte con la sua vocazione giurisdizionale, l'eventuale ricorso a tale organo per risolvere questioni aventi carattere più politico che giuridico, nonché infine il sospetto di un abuso della funzione consultiva tale da sostanziarci

¹⁰⁴ Artt. 71-74 come formulati nel 1922, regolamento di Procedura della CPGI

nella tendenza ad evitare il regolamento giurisdizionale delle controversie, alla Conferenza San Francisco si decretò di mantenere questa ulteriore competenza e di investire, dunque, anche la Corte Internazionale di Giustizia. “Le variazioni apportate ai relativi testi, in materia ad esempio di ampliamento della sfera degli organi legittimati a richiedere pareri, e di definizione dell’oggetto del parere stesso (*legal question* il luogo di dispute e *question*), e la più ampia disciplina contenuta nello Statuto e nel Regolamento, non sono tali da far venire meno la sostanziale continuità tra fra le nuove regole e le precedenti.”¹⁰⁵

L’elemento di novità fu costituito dall’estensione del ventaglio di soggetti legittimati a prenderne parte, non solo il Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea Generale dell’ONU bensì altri organi ed istituti specializzati dell’Organizzazione. La formulazione letterale fu poi modificata al fine di adeguarla all’articolo di riferimento nella Carta (propriamente l’art. 96). “Profondamente mutato, però, si rivela fin dagli inizi il modo di considerare la funzione consultiva nella prassi della nuova Organizzazione e negli atteggiamenti degli Stati, in rapporto alle sostanziali variazioni intervenute nella composizione della società internazionale e negli orientamenti in essa dominanti.”¹⁰⁶ L’analisi dettagliata e le argomentazioni di specifico interesse saranno oggetto del proseguo della trattazione.

¹⁰⁵ R. LUZZATO, *La competenza consultiva della CIG*, in *Comunicazione e studi*, vol. 14, 1970, p.489

¹⁰⁶ R. LUZZATO, op. cit., p. 489

II.8. QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E AMMISSIBILITA'. L'ART. 68 DELLO STATUTO E L'ESTENSIONE ANALOGICA DELLE REGOLE PROCEDURALI DALLA FUNZIONE CONTENZIOSA A QUELLA CONSULTIVA

Partendo da una considerazione di carattere generale, può affermarsi che le due funzioni svolte dalla Corte al fine di perseguire la sua missione ultima sono regolate da previsioni procedurali analoghe. Più correttamente si ritiene che la disciplina prevista nelle norme regolanti la funzione contenziosa sia suscettibile di applicazione analogica per la funzione consultiva, in tal senso l'art. 68 dello Statuto della Corte statuisce:

"In the exercise of its advisory functions the Court shall further be guided by the provisions of the presente Statute which apply in contentious cases to the extent to which it recognizes them to be applicable."¹⁰⁷

Analizzando l'atteggiamento dell'organo giudicante si nota come lo stesso abbia da sempre fermamente affermato la propria discrezionalità nell'applicazione dell'art. 68: "It is true that Article 68 of the Statute provides that the Court in the exercise of its advisory function shall further be guided by the provisions of the Statute which apply in contentious cases. But according to the same article these provisions would be applicable only on the extent to which it [the Court] recognizes them as applicable. It is therefore clear that their application depends on the particular circumstances of each

¹⁰⁷ Art. 68 Statuto della Corte Internazionale di Giustizia

case and that the Court possesses a large amount of discretion in the matter.”¹⁰⁸

D'altronde risulta possibile individuare alcuni ambiti d'azione in cui tale applicazione analogica è evidente: in primo luogo nell'esercizio della funzione consultiva, così come in quella contenziosa, la Corte esamina in via preliminare, in quanto questioni di carattere strettamente procedurale e prima quindi di passare all'ambito sostanziale e di merito, le condizioni di giurisdizione e ammissibilità della richiesta¹⁰⁹. La disamina accurata di queste ad altre analogie, nonché, degli aspetti che, a contrario, caratterizzano l'una procedura piuttosto che l'altra verranno trattate nei paragrafi che seguono.

II.8.1 I SOGGETTI AUTORIZZATI E L'AMBITO DELLA LORO COMPETENZA NEL RICHIEDERE UN PARERE ALLA CORTE

Nodo centrale della disamina della funzione consultiva della Corte è essenzialmente la parte relativa ai soggetti che godono del diritto di richiedere un parere. A norma dell'art. 96 della Carte delle nazioni Unite questi sono in primo luogo l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (comma primo), nonché altri organi o istituti specializzati appartenenti alla famiglia di tale Organizzazione, previa autorizzazione dell'Assemblea (comma secondo).

¹⁰⁸ *Interpretation of peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase*, ICJ Reports (1950) p. 65

¹⁰⁹ Le questioni di *general admissibility* sono in questa procedura fondamentali tanto quanto quelle propriamente di giurisdizione, così da essere necessariamente esaminate in via preliminare.

Una distinzione da non sottovalutare è quella relativa all'ambito di competenza dei soggetti sopraelencati. In riferimento all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza si osserva come questi organi abbiano una competenza che può definirsi generale; il dato normativo espressamente parla di *"any legal question"*. L'interpretazione corretta traduce tale espressione con "ogni questione di diritto internazionale", che sia diritto internazionale generale, particolare, o interno delle Nazioni Unite (il quale rappresenta una speciale branca del diritto pubblico internazionale). La questione giuridica deve essere ricompresa nella sfera di giurisdizione dell'Organizzazione¹¹⁰. A proposito dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza può dunque parlarsi di competenza primaria, per distinguerla da quella attribuita agli organi elencati al comma secondo dell'art. 96, comunemente denominata come secondaria o derivata. Gli organi e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite¹¹¹ soffrono, come emerge dal tenore del comma secondo dell'articolo in questione, di una doppia limitazione:

¹¹⁰ R. KOLB, op. cit., p. 1040 ss.

¹¹¹ Ad oggi, oltre all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza, gli organi e gli istituti specializzati a richiedere un parere sono: Economic and Social Council, Trusteeship Council, Interim Committee of the General Assembly, International Labour Organization, Food and Agricultural Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Health Organization, International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Development Association, International Monetary Fund, International Civil Aviation Organization, International Telecommunication Union, International Fund for Agricultural Development, World Meteorological Organization, International Maritime Organization, World Intellectual Property Organization, United Nations Industrial Development Organization, International Atomic Energy Organization.

- a. la loro competenza è circoscritta a 'legal question arising within the scope of their activities', escludendo dunque una competenza generale;
- b. la loro competenza inoltre non è originaria, bensì derivata, dipendendo la possibilità di adire la Corte da un'espressa autorizzazione dell'Assemblea Generale. In termini generali può affermarsi che, al momento del rilascio di detta approvazione l'Assemblea può modificare *in peius* l'oggetto della richiesta, restringendo così l'ambito di giurisdizione dell'organo richiedente. Mentre alla domanda se la Corte possa agire al contrario ampliando la competenza, si tende a dare generalmente risposta negativa.

II.8.2 LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE E IL DIBATTITO CIRCA L'ESPRESSIONE "ANY LEGAL QUESTION"

La Corte stessa ha individuato¹¹² tre aspetti che devono essere soddisfatti al fine di ritenersi competente nell'esercizio della funzione consultiva:

1. l'organo richiedente deve essere autorizzato (tanto direttamente dalla Carta, quanto per il tramite dell'Assemblea Generale),
2. la domanda deve vertere su una questione giuridica,
3. la questione deve essere sorta e riguardare il campo di attività proprio dell'organo.

È possibile dunque affermare che la giurisdizione *ratione materiae* (dell'organo richiedente) e *ratione personae* (della Corte) si presentino

¹¹² Si veda *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, ICJ Reports, 2004, p. 136

quali cerchi concentrici. Le interferenze l'uno con l'altro sono dirette e perfettamente coincidenti: la giurisdizione "secondaria" della Corte dipende da quella "primaria" dell'organo richiedente.

Una riflessione particolare merita l'espressione "*legal question*". La giurisdizione materiale della Corte si estende esclusivamente alle richieste di carattere giuridico; laddove l'oggetto della questione esuli da questo ambito, cessa anche la sfera di competenza della Corte. Tale questione si pone in maniera stridente e controversa nel momento in cui le implicazioni di carattere politico non sono assenti dalla questione che costituisce la ragione per cui la Corte viene adita. La *World Court* ha da sempre mantenuto costante la sua linea di condotta¹¹³ che si è sostanziata nell'escludere che lo scopo politico insito nella richiesta di parere possa *tout court* eliminare, prevalere o contaminare il carattere propriamente giuridico della stessa. Inevitabilmente, e secondo gradazioni diverse, tanto l'aspetto strettamente *legal* quanto quello *political* sono presenti in ogni questione di diritto internazionale, *ergo* risulta determinante l'abilità della Corte nel destreggiarsi e rendere un parere che non

¹¹³ Tra i più noti casi riguardanti l'esercizio della funzione consultiva che hanno interessato una questione più politica che giuridica possono richiamarsi, tra gli altri: *Conditions on Admission of a State to Membership in the United Nation*, ICJ Reports 1947-1948, pp. 57 e 61. In tale occasione la Corte si è espressa come segue: "it cannot attribute a political character to a request which, framed in abstract terms, invites it to undertake an essentially judicial task, the interpretation to a treaty provision. It is not concerned with the motives which might have inspired this request". Nel caso *Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt* la Corte è andata oltre affermando: "In situation in which political consideration are prominent it may be particularly necessary for an international organization to obtain an advisory opinion from the Court as to the legal principles applicable with respect to the matter under debate", ICJ Reports, 1980, p.67. Possono ricordarsi inoltre il caso *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, *supra*, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, ICJ Reports, 1996, p.226, *'Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, Advisory Opinion del 22 luglio 2010.

comprometta la sua posizione *super partes* nell'ordinamento internazionale.

II.8.3 E' NECESSARIO IL CONSENSO DEGLI STATI AFFINCHE' LA CORTE RENDA IL PARERE?

I grandi esclusi dall'intera procedura consultiva sono gli Stati, protagonisti esclusivi dell'altra funzione - contenziosa - esercitata della Corte Internazionale di Giustizia. Sull'opportunità che a questi sia riconosciuto il diritto di partecipazione nella richiesta di un parere si è brevemente accennato sopra¹¹⁴, non si ritiene tuttavia opportuno dedicare ulteriore spazio alla questione, esulando la stessa dallo scopo ultimo della presente trattazione.

Tuttavia un richiamo ad una questione collaterale a questa risulta necessario: se una "*legal question*" deferita alla Corte mediante la richiesta di un parere è connessa all'oggetto di una controversia pendente tra due Stati, la Corte necessita del consenso di tali soggetti al fine di rendere il parere?

Partendo da considerazioni di carattere generale: non vi sono previsioni normative che individuino il *placet* degli Stati quale condizione di procedibilità o presupposto procedimentale; i pareri resi dalla Corte non sono vincolanti, di conseguenza tanto i membri delle Nazioni Unite quanto gli Stati non facenti parte dell'Organizzazione in questione non possono impedire alla corte di rendere la propria statuizione considerata desiderabile e opportuna dalla Corte stessa e da altri organi delle Nazioni Unite. Inoltre si vuole ricordare come l'*opinion* non sia resa agli Stati bensì agli organi

¹¹⁴ Si veda *supra* nota 59

autorizzati a richiederla. Infine, spostando l'attenzione sull'operato della Corte può dirsi che il parere da questa reso si fa rappresentante della sua partecipazione alla vita dell'Organizzazione tanto da non dover peccare nel renderlo anche a fronte del dissenso espresso degli Stati.¹¹⁵ Non vi sono, dunque, argomentazioni a favore di un eventuale arresto della Corte a fronte della manifestazione della volontà unilaterale e dissenziente degli Stati.

II.8.4 L'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA E LA DISCREZIONALITA' DELLA CORTE. IL CASO DELLA WHO E DELLA LICEITA' DELL'USO DELLE ARMI NUCLEARI: CENNI.

Limitandosi ad una lettura asettica delle norme statutarie risulta evidente che il potere della Corte di rendere un parere abbia carattere discrezionale. Ciò è statuito in maniera inequivocabile dal paragrafo primo dell'art. 65:

“The Court may give an advisory opinion [...]”

¹¹⁵ Tutte le precedenti motivazioni sono riassunte nell'intervento della Corte nel caso *Peace Treaties*: “This objection reveals a confusion between the principle governing contentious procedure and those which are applicable to advisory opinion. The consent of State, parties to a dispute, is the basis of the Court's jurisdiction in contentious cases. The situation is different in regarding to advisory proceedings even where the request for an Opinion relates to a legal question actually pending between States. The Court's reply is only of an advisory character: as such, it has no binding force. It follow that no State, can prevent the giving of an advisory opinion which the United Nation considers to be desirable in order to obtain enlightenments as to the course of action it should take. The Court's opinion is given not to the States, but to the organ which is entitled to request it; the reply of the Court, itself ‘an organ of the United Nation’ represents its participation in the activities of the Organization, and, in principle, should not be refused”. ICJ Reports, 1950, p.71

“La Cour peut donner un avis consultatif [...]”¹¹⁶

Tanto la versione inglese quanto quella francese, nell’uso dei verbi *may* e *peut*, rendono evidente la facoltatività dell’esercizio del potere consultivo. Allo stesso modo, l’organo giurisdizionale in questione si è ripetutamente espresso:

“[...] as the Court has repeatedly emphasized, the Statute leaves a discretion as to whether or not it will give an advisory opinion that as been requested of it, once it has established its competence to do so.”¹¹⁷

Nondimeno la pratica della Corte mostra come questa non abbia mai esercitato una facoltà che le è istituzionalmente attribuita. La ragione per cui la Corte non abbia mai mancato di rendere un parere si rinviene considerando la posizione della stessa all’interno delle Nazioni Unite; in qualità di principale organo giurisdizionale del sistema è investita di una responsabilità che potremmo definire morale di partecipare alla vita e all’attività dell’Organizzazione che si incanala anche nello svolgimento della funzione consultiva.¹¹⁸ Tale relazione di carattere costituzionale tra la Corte e le Nazioni Unite abilita, in linea di principio, l’organo giudicante ad astenersi dal rendere il parere in presenza di “*compelling reasons*”. Poiché la Corte non ha mai esercitato tale facoltà, e non rinvenendosi dunque nella giurisprudenza della stessa una determinazione di quali, concretamente, possano essere tali

¹¹⁶ Art. 65 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia

¹¹⁷ ICJ Reports 1996-I, p. 234-235

¹¹⁸ Come sottolineato dalla Corte stessa nel caso *Peace Treaties*, emanare un parere costituisce “its participation in the activity of the Organization, and, in principle, should not be refused”, ICJ Reports, 1950. La presente formula ha rappresentato una guida per la giurisprudenza della Corte in numerosi casi successivi: *Certain expenses*, ICJ Reports, 1962, p. 155, *Namibia*, ICJ Reports, 1971, p. 27, *Western Sahara*, ICJ Reports, 1975, p. 21, *Applicability of Article VI Section 22 of the Convention on the Privilege and Immunities of the United Nations*, ICJ Reports, 1989, p. 191, *Wall* (2004), ICJ Reports 2004-I, p. 156, *Kosovo* (2010)

motivazioni stringenti, è possibile esaminare delle ricostruzioni proposte dalla dottrina. Citando, tra le più autorevoli, quella proposta da Sir Gerald Fitzmaurice, la Corte dovrebbe astenersi dal rendere un'opinione:

- a. qualora ritenga di non poter fare giustizia sostanziale in materia (a titolo esemplificativo: quando la *quaestio facti* non è sufficientemente ricostruita e la Corte non ha mezzi e poteri per integrare le lacune);
- b. qualora la questione celi una finalità più legislativa che giuridica (ad esempio riguardante una proposta di alterazione della legge riguardo determinati argomenti);
- c. qualora la richiesta sia completamente svincolata dalla sfera di azione e competenza dell'organo richiedente e appaia essere diretta a perseguire scopi diversi e ulteriori¹¹⁹.

Proprio tale ultimo paragrafo può essere considerato lo *starting point* per analizzare brevemente un episodio in cui l'atteggiamento della Corte è stato ritenuto controverso.

Il caso "*Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict*"¹²⁰ risulta essere particolarmente significativo poiché rappresenta la prima volta in cui la Corte è mancata di rendere un parere¹²¹, tuttavia vedremo nel proseguo della dissertazione che le

¹¹⁹ G. FITZMAURICE, *The Law and Procedure of the International Court of Justice*, 1986, p. 122. L'autore sosteneva inoltre che "The Court does not consider itself to be directly concerned with the motives and considerations which have inspired any request, but clearly attached importance to the request being bona fide required by the requesting organ for the purpose of its work. If the request related with something which have nothing to do with the work of the organ requesting, and appeared to be directed to some ulterior motive, the Court may consider that it would not be acting conformably with its essential judicial role".

¹²⁰ ICJ Reports, 1996

¹²¹ Richiamando la pratica del predecessore della *World Court*, la Corte Permanente di Giustizia Internazionale, è rinvenibile un simile episodio di diniego di esercizio della funzione consultiva. Propriamente nel caso *Eastern Carelia*, 1923, Serie B, n. 5 la

motivazioni che sono state alla base di tale rifiuto erano di carattere prettamente giuridico-procedimentale, ritenendo la Corte l'oggetto della richiesta esulare dall'area di competenza dell'organo richiedente¹²². In particolare la questione principale riguardava la competenza della *World Health Organization* (l'istituto specializzato delle Nazioni Unite richiedente il parere) in materia di uso di armi nucleari che la Corte ha ritenuto mancante. La richiesta, infatti, verteva sulla *legality* dell'uso di tali armi, non anche sugli *effects* dello stesso, in tale seconda ipotesi scenari completamente diversi si sarebbero potuti manifestare, come sostenuto dalla Corte infatti: "the Organization was only authorized to deal with the effects on health of the use of nuclear weapons, or of any hazardous activity, and to take preventive measures aimed at protecting the health of populations in the event that such weapons being used or such activities engaged it."¹²³

In tale circostanza non era quindi soddisfatto il requisito, stabilito dal secondo comma dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite, per cui la questione oggetto del parere richiesto alla Corte deve essere inerente agli scopi e all'attività dell'organo richiedente. Non si è trattato, dunque, in questo caso di un esercizio puro del potere discrezionale della Corte bensì dell'impossibilità di agire a fronte della mancanza di giurisdizione "primaria" della *WHO* in materia¹²⁴.

CPGI si è rifiutata di rendere un parere adducendo quale motivazione che la questione sottoposta riguardava una controversia tra due Stati, uno dei quali non era né membro della Società delle Nazioni, né parte dello Statuto della Corte

¹²² D. AKANDE, *The competence of International Organizations and the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice*, in *European Journal of International Law*, 9, 1998, pp.437 ss.

¹²³ WHO Opinion, ICJ Reports, 1996, p. 84

¹²⁴ K. OELLERS-FRAHAM, Art. 65, in K. OELLERS-FRAHAM, J. FROWEIN (a cura di), *Statute of the International Court of Justice: a Commentary*, Londra, 2012

II.9. EFFETTI, CONSEGUENZE E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUI DIVERSI TIPI DI PARERI CONSULTIVI RESI DALLA CORTE

Un punto fermo che si è cercato di rendere evidente è che i pareri consultivi, in quanto tali, non hanno carattere vincolante, non sono cioè obbligatori¹²⁵. Questo è quanto emerge dal dettato normativo; conseguenza naturale di tale affermazione è l'inapplicabilità dell'art. 59 dello Statuto e l'impossibilità di attribuire valore di *res judicata* alla statuizione resa in sede consultiva della Corte. In primo luogo l'opinione resa non è vincolante per l'organo o l'istituto richiedente e, *a fortiori*, per gli Stati che siano parti di una controversia cui la richiesta di parere è indirettamente connessa; nessuno di tali soggetti è, dunque, vincolato ad eseguirla. Allo stesso modo, mancando la forza di cosa giudicata la Corte stessa non è tenuta a riconoscere ad un proprio parere l'autorità di precedente e rimanere in linea con le proprie statuizioni¹²⁶.

Nonostante le precedenti affermazioni, risulta chiaro che non siano sottovalutabili gli effetti propriamente *legal* di cui i pareri della Corte godono¹²⁷. Gli organi delle Nazioni Unite, primi tra tutti gli

¹²⁵ Così, A. TOMMASI DI VIGNANO, "Peraltro, se la Corte non ha sovente mancato di riaffermare il principio secondo cui, anche quando rende pareri consultivi, essa non può discostarsi dai principi fondamentali che disciplinano la sua attività giurisdizionale, essa, di contro, si è chiaramente più volte espressa, in senso contrario: la risposta della Corte non avrà che un carattere consultivo, in quanto tale, privo di effetti obbligatori", *Efficacia dei pareri consultivi della CPGI e della CIG*, in *Studi Economico-Giuridici*, volume LV, Napoli, Jovene, 1993

¹²⁶ Si ritiene comunque necessario puntualizzare che, se da un punto di vista generale è valevole la regola per cui i precedenti della Corte non siano per questa vincolanti, la pratica dell'organo in questione mostra come in realtà lo stesso tenda a riconoscere *de facto* valore di *res judicata* ai propri pareri. Non nel senso di essere formalmente obbligata a rispettarli, bensì di mantenersi in linea con gli stessi e di mantenere costante la propria giurisprudenza.

¹²⁷ S. ROSENNE, op. cit., vol III, p. 1699

istituti richiedenti i pareri, sono guidati nel loro operato dalle opinioni della Corte ed è prassi comunemente accettata che seguano le stesse. Posto che statutariamente non è sancito alcun obbligo di conformarsi al parere, allo stesso modo è assente un espresso diritto di ignorarlo. Può dirsi infatti che i soggetti abilitati a prendere parte alla funzione consultiva della Corte siano investiti del dovere di leale collaborazione con gli altri organi della famiglia delle Nazioni Unite e *inter se*, cosicché la circostanza di disattendere un parere della Corte, a fronte di una richiesta dagli stessi formulata, si ritiene comunemente andare contro tale principio funzionale alla vita e all'attività dell'organizzazione nel suo insieme. Si è dunque sostenuto che, benché non vincolanti, i pareri abbiano "the authority as statement of law"¹²⁸. Da non sottovalutare è, inoltre, una forza che potremmo definire negativa e proibitiva propria delle opinioni rese dalla Corte, questa si manifesta sotto un duplice aspetto: in alcuni casi la Corte può statuire che una determinata azione sia lesiva e contraria ai principi della Carta o del diritto internazionale generale rendendo conseguentemente impossibile la perpetrazione della condotta; in secondo luogo, laddove, a fronte di una molteplicità di condotte esperibili, la Corte ne individui solo una come giuridicamente corretta, sembra piuttosto difficile in pratica discostarsi dal parere così reso.

Nondimeno la funzione consultiva vanta nel novero dei propri effetti e conseguenze risvolti di natura politica e morale. Tale affermazione è ancora più vera considerando due circostanze. *In primis* i pareri sono resi dal principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite e l'autorità morale di cui sono investiti è facilmente riscontrabile

¹²⁸ G. FITZMAURICE, *The law and procedure of the International Court of Justice: International Organizations and Tribunals*, in *British Yearbook of International Law*, 1952, p. 2 ss.

nella posizione costituzionale che riveste la Corte all'interno del sistema. *In secundis* i destinatari principali degli avvisi sono propriamente le Organizzazioni Internazionali, le quali, a vario titolo, giocano un ruolo di crescente importanza nell'ordinamento internazionale. L'utilità del parere, che si sostanzia nell'apporto di linee guida e criteri interpretativi e di condotta della vita dell'Organizzazione, è rinvenibile per il funzionamento e l'attività della stessa. D'altro canto non può astenersi dal fare una considerazione più audace: nel rendere l'avviso la Corte contribuisce allo sviluppo tanto del diritto internazionale generale quanto a quello più settoriale comprendente aspetti specifici che si incanala nell'attività delle Organizzazioni¹²⁹.

II.10. I PARERI DELLA CORTE RICONOSCIUTI COME VINCOLANTI

La disamina sull'attività consultiva della Corte proposta nei paragrafi precedenti, oltre ad essere preordinata ad individuare il ruolo che la stessa svolge nell'ordinamento dell'Organizzazione e più in generale nel panorama internazionale, risulta interessante ai fini del presente elaborato per sottolineare la posizione delle Organizzazioni Internazionali ed i loro rapporti con la Corte stessa. Funge inoltre da naturale premessa ai fini dell'indagine concernente i mezzi alternativi e gli *escamotages* individuati dai soggetti in questione al fine di aggirare le previsioni normative che eclissano la loro posizione configurandole, causa l'impostazione ancorata su concezioni classiche del diritto internazionale, quali attori secondari dell'ordinamento globale.

¹²⁹ K. OELLERS-FRAHAM, *Lawmaking through Advisory Opinion?*, in *German Law Journal*, 2011, p. 1033 ss.

Le *file rouge* della presente dissertazione si sostanzia nell'indagine sui rapporti e le interazioni reciproche tra le Organizzazioni Internazionali e la Corte Internazionale di Giustizia (ma come vedremo nel capitolo successivo sarà scomodato per seguire i nostri scopi anche il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare). Facendo celermente richiamo alla parte iniziale di questo capitolo, si ricorda l'art. 34 e le questioni da questo sollevate in ordine al mancato riconoscimento dello *ius standi in iudicio* per le Organizzazioni Internazionali. Si è proposta, oltre ad un'analisi della questione, anche una riflessione sugli scenari ipotizzabili a fronte di un eventuale emendamento che tenga conto dell'accresciuto ruolo delle Organizzazioni. Conseguenza scontata è apparsa essere la seguente domanda: è possibile individuare, e nella prassi sono concretamente esistenti, mezzi per aggirare l'art. 34 dello Statuto e permettere alle Organizzazioni di ottenere una statuizione che sia vincolante? È possibile, cioè, esperire una procedura che si ponga quale surrogato di quella contenziosa? La risposta non può che essere affermativa laddove si prenda in esame il controverso istituto dei pareri della Corte accettati come vincolanti.¹³⁰ Tale meccanismo si sostanzia nell'inserire nei trattati istitutivi di Organizzazioni o in trattati da queste conclusi delle clausole che conferiscano efficacia decisoria al parere reso dalla Corte su una delle categorie di controversie oggetto d'esame. A fini di chiarezza può essere utile operare una dicotomia, cioè analizzare i due diversi momenti in cui risulta strategico l'inserimento di tale clausole

¹³⁰ L. JULY, op. cit., p. 31 affermava quanto segue "in order to evade the obstacle of art. 34 -perhaps not as formidable as it looks at first- public international organizations have used two distinct legal devices: the first is a treaty provision whereby a dispute as to the interpretation or application of the treaty in question shall be submitted to the Court for an advisory opinion, it being clearly understood that the parties will consider the opinion given by the Court as decisive [...] The other device used by international organizations is the classical one of arbitration".

compromissorie. In prima battuta, ed è qui che si rinviene in maniera lampante la circonvenzione dell'art. 34, possono essere usati nel caso di controversia tra un'Organizzazione Internazionale ed uno Stato. Non è infrequente che disposizioni di questa portata si rinvenivano in molteplici convenzioni disciplinanti i rapporti che tali enti funzionali instaurano sia con alcuni Stati che con la generalità dei medesimi¹³¹: si individuano generalmente nei trattati di sede tra l'Organizzazione e lo Stato che le ospita sul proprio territorio¹³² ovvero in accordi sui privilegi e l'immunità dell'ONU, dei suoi istituti specializzati e dell'AIEA (*International Atomic Energy Agency*)¹³³. Ancora più significativo l'esempio dell'art. 66 paragrafo secondo della *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e Organizzazioni Internazionali o tra Organizzazioni Internazionali*¹³⁴ e l'art. 32 paragrafo 3 della

¹³¹ A. TOMMASI DI VIGNANO, op. cit., p. 635

¹³² Un esempio può essere fornito dall'*Agreement regulating Conditions for the Operation of the Headquarters of the United Nations Economic Commission for Latin America*, del 16 Febbraio 1953, art. XI

¹³³ *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations*, 13 febbraio 1946, art. VIII; *Convention on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency*, 1 luglio 1959, art. X; *Agreement on the Privileges and Immunities of Specialized Agencies*, 21 novembre 1947, art. 11

¹³⁴ *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, 21 marzo 1986, art. 66. Il testo di questa disposizione è il seguente:

2. With respect to a dispute concerning the application or the interpretation of article 53 or 64:

(a) if a State is a party to the dispute with one or more States, it may, by a written application, submit the dispute to the International Court of Justice for a decision;

(b) if a State is a party to the dispute to which one or more international organizations are parties, the State may, through a Member State of the United Nations if necessary, request the General Assembly or the Security Council or, where appropriate, the competent organ of an international organization which is a party to the dispute and is authorized in accordance with Article 96 of the Charter of the United Nations, to request an advisory opinion of the International Court of Justice in accordance with Article 65 of the Statute of the Court; 29

(c) if the United Nations or an international organization that is authorized in accordance with Article 96 of the Charter of the United Nations is a party to the dispute, it may request an advisory opinion of the International Court of Justice in accordance with Article 65 of the Statute of the Court;

*Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti*¹³⁵.

Tornando alla distinzione richiamata sopra, il secondo scenario in cui risulta funzionale l'utilizzo di tali clausole compromissorie è quello della risoluzione di controversie giuridiche sorte nell'ambito del funzionamento interno delle Organizzazioni. Le disposizioni in questione hanno natura regolamentare e costituiscono un mezzo attraverso cui l'ente si impegna in via unilaterale a riconoscere l'obbligatorietà dei pareri emessi dalla Corte. Rientrano in tale categoria gli artt. XII e 11 rispettivamente dello Statuto del Tribunale Amministrativo dell'OIL e dello Statuto del Tribunale Amministrativo dell'ONU, entrambi autorizzanti il ricorso ad una procedura consultiva della Corte destinata a concludersi con una decisione che si sostanzia in una revisione dei giudicati di entrambi i Tribunali.¹³⁶

Volendo trovare una conclusione a questa parte introduttiva, non ci si può astenere dal sottolineare un aspetto fondamentale ed universalmente riconosciuto: tali clausole non incidono sulla natura della funzione consultiva della Corte che questa è autorizzata ad esercitare solo conformemente al suo Statuto e alla Carta delle Nazioni Unite. Gli effetti obbligatori discendono da previsioni regolamentari, proprie degli accordi sopra richiamati, che esulano dagli strumenti giuridici disciplinanti la Corte. Come la stessa ha avuto modo di precisare: "una distinzione deve pertanto essere effettuata tra il carattere consultivo della funzione della Corte e gli effetti particolari

(d) if an international organization other than those referred to in subparagraph (c) is a party to the dispute, it may, through a Member State of the United Nations, follow the procedure specified in subparagraph (b);

(e) the advisory opinion given pursuant to subparagraph (b), (c) or (d) shall be accepted as decisive by all the parties to the dispute concerned;

¹³⁵ *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 19 dicembre 1988, art. 32

¹³⁶ Art. 11 dello Statuto del Tribunale Amministrativo delle Nazioni Unite, come emendato, UN Doc. AT/11/Rev. 4, 1972

che le parti di una controversia possono attribuire, nei loro rapporti reciproci, ad un parere consultivo della Corte che, come tale, non può avere efficacia obbligatoria [...] Questi effetti particolari, estranei alla Carta e allo Statuto, che stabiliscono le regole di funzionamento della Corte, discendono da accordi distinti.”¹³⁷

II.11. UN’ANALISI DEI CASI PRATICI: L’ART. XII DELLO STATUTO DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELL’ILO E L’ART. 11 DELLO STATUTO DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELL’ONU

L’art. XII¹³⁸ dello Statuto del Tribunale Amministrativo dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ricordiamo essere uno degli istituti specializzati facenti parte delle Nazioni Unite, stabilisce la facoltà riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dell’Organizzazione stessa di sottoporre una decisione emessa dal Tribunale alla Corte Internazionale di Giustizia per un parere consultivo. I motivi di ricorso alla Corte sono essenzialmente la carenza di giurisdizione del Tribunale o l’errore di cui la decisione del Tribunale si reputi essere viziata.

Dalla formulazione dell’articolo in questione possono trarsi almeno tre questioni essenziali degne di nota. *In primis* si rileva che la contestazione della validità della sentenza pronunciata dal Tribunale è

¹³⁷ *Difference relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission of Human Rights*, ICJ Reports, 1999, p. 177

¹³⁸ L’art. XII Statuto TAOIL così dispone: “1. In any case in which the Governing Body of the International Labour Office or the Administrative Board of the Pensions Fund challenges a decision of the Tribunal confirming its jurisdiction, or consider that a decision of the Tribunal is vitiated by a fundamental fault in the procedure followed, the question of validity of the decision given by the Tribunal shall be submitted by the Governing body, for an advisory opinion, to the International Court of Justice. 2. The opinion given by the Court shall be binding”.

una facoltà riconosciuta unicamente all'Organizzazione convenuta e non allo *staff member* legittimato ad adire il Tribunale. *In secundis* le motivazioni per cui risulta possibile accedere alla procedura consultiva del supremo organo giurisdizionale delle Nazioni Unite riguardano, come accennato sopra, un errore compiuto dal TAOIL nell'affermare la propria giurisdizione ovvero il compimento di un errore fondamentale ad opera del Tribunale Amministrativo nella procedura svolta davanti a sé. *In terzis*, e ciò che maggiormente interessa alla presente dissertazione, il paragrafo secondo dell'articolo XII attribuisce carattere vincolante al parere che la Corte dell'Aia rende nel caso ad essa sottoposto dall'Organizzazione Internazionale.

Il caso che ha fatto scuola a tale riguardo e che sarà oggetto di trattazione più diffusa per indagare l'atteggiamento della Corte concernente l'utilizzo di tale procedura consultiva speciale è il parere consultivo del 23 ottobre 1956 reso nel caso delle *Sentenze del Tribunale Amministrativo dell'OIL su requête contro l'Unesco*¹³⁹. Più recentemente la Corte è tornata a pronunciarsi sulle medesime questioni con il parere del 1 febbraio 2012 su *La sentenza n. 2867 del tribunale amministrativo dell'ILO in merito ad un ricorso contro l'IFAD*¹⁴⁰. In tale occasione la Corte, pur ribadendo la propria competenza a pronunciarsi, sottolinea i limiti insiti nella procedura consultiva così esperita a fronte dell'ineguaglianza delle parti in giudizio, dal momento che la facoltà di adire la Corte, come specificato poco sopra, è di appannaggio esclusivo dell'Organizzazione, lasciandone sfornito il funzionario. Tale

¹³⁹ *Judgement du Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail sur requêtes contre l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO)*, ICJ Reports, 1956, p. 85

¹⁴⁰ *Judgement n. 2867 of the Administrative Tribunal of the International Labour Organizations upon a complaint filed against the International Fund for Agricultural Development*, ICJ Reports 2012, p. 10

squilibrio, ha unito la dottrina che, a più riprese, si è pronunciata auspicando una riforma dell'articolo in esame¹⁴¹.

Occupandoci invece della disposizione che da sempre costituisce il naturale confronto con l'art. XII Statuto del TAOIL, propriamente l'art. 11 dello Statuto del Tribunale Amministrativo delle Nazioni Unite¹⁴² può preliminarmente dirsi come lo stesso si presenti maggiormente garantista per il funzionario dal punto di vista dello *ius standi in iudicio* di questo. La norma, non più in vigore dal 1995¹⁴³, e la procedura dalla stessa disciplinata, erano nate a seguito della pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia sulla richiesta di parere in relazione agli effetti delle sentenze TANU del 1954¹⁴⁴ e disciplinava la procedura di revisione delle sentenze emesse dal TANU affidata alla richiesta di un parere vincolante alla Corte Internazionale di Giustizia. L'analogia è evidente: entrambe le disposizioni prevedono una clausola per cui viene riconosciuta efficacia obbligatoria e vincolante ai pareri resi dalla Corte in funzione di secondo grado di giudizio avverso le sentenze dei detti Tribunali che si incanala

¹⁴¹ Così R. AGO, *Les avis consultatifs obligatoires de la Cour Internationale de Justice: problèmes d'hier et d'aujourd'hui*, in *Le droit International au service de la paix, de la justice et du développement*, Mélanges Michel Virally, Parigi, 1991, p. 9; C. DOMINICÉ, *Le règlement juridictionnel du contentieux externe des organisations internationales*, Ibidem, p.225

¹⁴² In particolare la norma statuiva come segue: "1. If the person in respect of whom the judgement has been rendered by the Tribunal objects to the judgement on the ground that the Tribunal has failed to exercise jurisdiction vested in it or has committed a fundamental error in procedure which has occasioned a failure of justice, the person concerned may make a written application to the Committee asking the Committee to request an Advisory Opinion to the ICJ on the matter. 2.The Committee shall decide whether or not there is a substantial basis for the application. 3. The UN Secretary General shall either give effect to the opinion of the Court or request the Tribunal to convene specially in order that it shall confirm its original judgement, or give a new judgement, in conformity with the opinion of the Court".

¹⁴³ Con la risoluzione 50/54 dell'11 dicembre 1995 (GAOR A/RES/50/54) l'Assemblea Generale abroga l'art. 11 dello Statuto del TANU.

¹⁴⁴ Parere del 13 luglio 1954, *Effects of Awards of Compensations made by the United Nations Administrative Tribunal*

attraverso l'esperimento della funzione consultiva. Altro caso di scuola che può citarsi nella giurisprudenza della Corte dell'Aia è il parere consultivo del 12 luglio 1973 riguardante la *Domanda di revisione della sentenza n. 158 del Tribunale Amministrativo delle Nazioni Unite*¹⁴⁵. Come brevemente ricordato sopra, dietro volontà espressa dall'Assemblea Generale, l'articolo in questione è stato abrogato con risoluzione 50/54 del 1995 non essendosi tale procedura dimostrata un elemento "constructive or useful" nella risoluzione di controversie tra l'Organizzazione e il suo staff¹⁴⁶. Ad oggi, la clausola contenuta nell'art. 11 ha perso l'importanza che la contraddistingueva, tanto a causa dell'abolizione di detta disposizione quanto più in considerazione della incisiva riforma avutasi nel biennio 2006-2008. Il sistema giurisdizionale amministrativo delle Nazioni Unite si presenta al momento articolato in due gradi di giudizio¹⁴⁷: l'*United Nation Dispute Tribunal* e l'*United Nation Appeals Tribunals*, rendendo di conseguenza superfluo un qualsiasi richiamo alla Corte internazionale di Giustizia¹⁴⁸

¹⁴⁵ ICJ Reports, 1973, p. 182

¹⁴⁶ Tale iniziativa è stata accolta con favore dalla dottrina, si consideri, tra i tanti, H. THIERRY, *Note sur l'abrogation de l'article 11 du Statut du Tribunal Administratif des Nations Unies*, in *Annuaire Français de Droit International*, 1995, p. 442 ss

¹⁴⁷ L'Assemblea Generale, ha adottato risoluzione 63/253, in data 24 Dicembre 2008, *Administration of Justice at the United Nations* (GAOR 63rd Session, A/RES/63/253) alla quale sono allegati lo Statuto del Tribunale del Contenzioso Amministrativo delle Nazioni Unite (*Annex I*) e lo Statuto del Tribunale d'Appello delle Nazioni Unite (*Annex II*)

¹⁴⁸ Si veda D. GALLO, *Status, privilegi, immunità e tutela giurisdizionale dei funzionari delle Organizzazioni Internazionali*, in A. DEL VECCHIO (a cura di), *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 273-313

II.11.1 L'ART. 30 DELLA CONVENZIONE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELLE NAZIONI UNITE, IL CASO MAZILU E IL CASO CUMARASWAMY

Il secondo meccanismo che prevede l'utilizzazione di clausole che rendano obbligatori i pareri della Corte è utilizzato propriamente al fine di aggirare il dettato restrittivo dell'art. 34 dello Statuto della CIG ed abilitare le Organizzazioni Internazionali, grandi escluse dalla procedura contenziosa, a risolvere controversie che vedano come controparti gli Stati mediante l'inserimento di detti *escamotages* in trattati e convenzioni concluse delle Organizzazioni stesse. Si ritiene esemplificativo di tale tendenza la Convenzione internazionale multilaterale relativa ai Privilegi e alle Immunità delle Nazioni Unite. In particolare all'art. VIII, sezione 30 contiene la seguente clausola compromissoria: "Si un différend surgit entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et un Membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l'art. 96 de la Charte et de l'art. 65 du Statut de la Court. L'avis de la Court sera accepté par les parties comme décisif".¹⁴⁹ Tale disposizione prevede contemporaneamente l'obbligo di rivolgersi alla Corte per richiedere una pronuncia su una controversia, nelle forme del parere reso a seguito della procedura consultiva, e l'obbligo per le parti di sottoporsi a tale parere come se fosse una sentenza, una decisione cioè presa in virtù della funzione contenziosa¹⁵⁰.

Il primo esempio di controversa applicazione di tale clausola è il caso *Mazilu*. La questione, cui è seguito un parere della Corte riguardante l' *Applicability of Art. VI Section 22 of the Convention on the*

¹⁴⁹ Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite

¹⁵⁰ R. AGO, op. cit., p. 16

*Privilege and Immunities of the United Nations*¹⁵¹, vedeva contrapposte le Nazioni Unite e la Romania riguardo l'applicabilità della citata Convenzione ad un cittadino rumeno avente lo *status* di *special rapporteur* della Sotto-Commissione della Commissione di Diritti dell'Uomo. Tuttavia l'ostacolo al ricorso alla procedura prevista all'art. VIII della Convenzione in questione era rappresentato dalla riserva formulata dalla Romania, nella quale si indicava che "pour la soumission de quelque différend que ce soit à la règlementation de la Cour, il est nécessaire, chaque fois, d'avoir le consentement de toutes les parties au différend. Cette réserve s'applique également aux stipulations comprises dans la même section, selon lesquelles l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice doit être accepté comme décisif." Si è trattato, in questo caso, della richiesta di un parere i cui effetti non andavano oltre quelli stabiliti dallo statuto della Corte in via generale.

Diversamente possiamo osservare la perfetta applicazione del meccanismo sancito dal ricordato articolo VIII della Convenzione sui Privilegi e le Immunità nel noto caso *Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights*, anche conosciuto come *Cumaraswamy case*¹⁵². Nell'episodio di specie il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite ha rivolto il 5 agosto 1998 con risoluzione 1998/297 una richiesta di parere alla Corte in relazione ad una controversia che contrapponeva l'ONU alla Malesia. Il relatore speciale, cittadino malese, era stato convenuto in giudizio presso i tribunali interni del Paese per danni arrecati da sue dichiarazioni rese alla stampa su vicende giudiziarie. La

¹⁵¹ *Applicability of Art. VI Section 22 of the Convention on the Privilege and Immunities of the United Nations*, ICJ Reports, 1989, p. 177 ss.

¹⁵² *Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights*, anche conosciuto come *Cumaraswamy case*.

questione a livello internazionale verteva sul riconoscimento per Cumaraswamy (lo *special rapporteur* malese) dell'immunità garantita agli esperti dell'ONU dalla sezione 22 della più volte ricordata Convenzione sui Privilegi e Immunità delle Nazioni Unite "in respect of words spoken or written and acts done by them in the course of the performance of their mission".

La Malesia, diversamente dalla Romania nel caso *Mazilu*, non aveva apposto alcuna sorta di riserva all'applicazione della sezione relativa alla risoluzione di controversie, cosicché al fine di comporre la questione il Consiglio Economico e Sociale ha potuto far ricorso alla procedura consultiva¹⁵³ nella sua forma vincolante. Una questione va comunque sottolineata, ed è la stessa che costituisce il titolo di un celebre intervento del noto giurista Giorgio Gaja, cioè quella della disuguaglianza delle parti nella soluzione di controversie per mezzo di un parere della Corte Internazionale di Giustizia. L'organizzazione, richiedendo il parere formula la questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, mentre lo Stato non può né attivare la Corte, né ha un ruolo nel formulare l'oggetto della richiesta, né si può configurare un obbligo dell'Organizzazione in questione di concordare con lo Stato la formulazione del parere.¹⁵⁴ Nel caso in esame, formulando la richiesta alla Corte, l'ECOSOC ha notevolmente ampliato il contenuto della stessa eccedendo l'oggetto che era stato precedentemente concordato con la Malesia.

¹⁵³ Che, nelle sue forme statutariamente previste, abbiamo visto potere essere esperita senza necessità alcuna di un consenso tanto espresso quanto esplicito degli Stati interessati.

¹⁵⁴ G. GAJA, *Disuguaglianze fra le parti nella soluzione di controversie per mezzo di un parere della Corte Internazionale di Giustizia*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1999

II.12. L'ATTEGGIAMENTO DELLA CORTE

L'atteggiamento della Corte si è più volte manifestato come distaccato rispetto alla questione concernente la legittimità e alle implicazioni proprie delle clausole in questione. Infatti, pur avendo preso atto dell'esistenza di tali compromessi, la Corte dell'Aia non ha ritenuto di essere investita del compito di pronunciarsi tanto sulla conformità delle previsioni di una clausola siffatta, con criteri che sovrintendono alla distinzione statutaria tra le diverse funzioni della Corte, quanto sulla compatibilità tra il carattere intrinsecamente consultivo del parere e l'attribuzione di un valore obbligatorio ad una pronuncia prodotta sotto forma di opinione, né infine sui vantaggi o meno della procedura di regolamento di determinate controversie instaurate per questa via piuttosto inusuale.

Ricostruendo le pronunce giurisprudenziali può richiamarsi in primo luogo la posizione assunta dalla Corte nel sopra esaminato parere consultivo del 23 ottobre 1956, in tale occasione dopo aver affermato di non voler effettuare un apprezzamento nel merito della procedura in questione la Corte ha dichiarato: "L'avis ainsi demandé aura, aux termes de l'article XII du Tribunal Administratif, 'force obligatoire'. Cette conséquence de l'avis dépasse de la portée attachée par la Charte et le Statut de la Cour à un avis consultatif. Toutefois, cette disposition n'est pas autre chose qu'une règle de conduite pour le Conseil exécutif, règle qui déterminera la suite à donner par lui à l'avis de la Cour. Elle n'effecte en rien le mode selon lequel la Cour fonctionne: celui-ci reste fixé par son Statut et son Règlement. Elle n'effecte ni le raisonnement par lequel la Cour formera son opinion, ni le contenu de l'avis. Par conséquent, le fait que l'avis de la Cour sera

accepté comme ayant force obligatoire ne fait pas obstacle à ce que suite soit donnée à la demande de l'avis."¹⁵⁵ In tal modo la Corte ha ritenuto di non doversi esprimere riguardo la regolarità di dette clausole ma solamente considerare la paventata possibilità di attentare alla propria competenza, ponderando come preferibile un'eventuale astensione.

Le stesse affermazioni sono state poi riprese dalla Corte nel successivo parere del 12 luglio 1973¹⁵⁶ ai sensi del quale: "le fait qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du Statute du Tribunal Administratif l'avis rendu par la Cour doit avoir un effet décisif à l'égard des questions en litige dans l'affaire ne met pas obstacle à ce que la Cour réponde à la requête. [...] L'effet spécial que l'article 11 du Statute du Tribunal Administratif des Nations Unies attribue à l'avis de la Cour n'est pas une raison pour refuser de donner suite à la demande d'avis consultatif en la présente espèce." Tale statuizione è estremamente esplicativa dell'atteggiamento della Corte la quale non prende in considerazione il problema; la circostanza per cui la clausola rende obbligatorio un parere non mette in discussione la competenza di questa a renderlo né, *a fortiori*, la sua giurisdizione in ambito consultivo.

Sulla stessa linea di tendenza si pongono gli interventi dell'organo giurisdizionale resi in occasione dei pareri consultivi del 20 luglio 1982 sulla *Domanda di revisione della sentenza n. 273 del Tribunale Amministrativo delle Nazioni Unite*¹⁵⁷; del 27 maggio 1987 sulla *Richiesta di revisione della sentenza n. 333 del Tribunale Amministrativo delle Nazioni*

¹⁵⁵ *Judgement du Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail sur requêtes contre l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO)*, ICJ Reports, 1956,

¹⁵⁶ *Domanda di revisione della sentenza n.158 del Tribunale Amministrativo delle Nazioni Unite*, ICJ Reports, 1973, p. 182

¹⁵⁷ *Domanda di revisione della sentenza n. 273 del Tribunale Amministrativo delle Nazioni Unite*, ICJ Reports, 1982, p. 336

Unite.¹⁵⁸ In tali circostanze la Corte ha ricordato sinteticamente come la prima volta in cui una richiesta concernente un parere consultivo a norma dell'art. 11 del Tribunale Amministrativo delle Nazioni Unite, le è stata presentata ha proceduto ad un esame critico del meccanismo previsto in tale articolo indagando in merito alla convenienza di rendere l'avviso. A seguito di tale richiamo, la stessa ha ancora una volta confermato la sua valutazione positiva della questione indicata.

II.13. ...E LE POSIZIONI DEI COMMENTATORI

A fronte della mancanza di una statuizione certa circa la natura, l'utilità, la convenienza e la legittimità della pratica fatta propria dalle Organizzazioni Internazionali di individuare metodi alternativi di risoluzione delle controversie ad opera della Corte, un'indagine più esauriente è stata proposta da diversi giuristi. A più riprese e manifestando opinioni e ricostruzioni anche discordanti le une con le altre questi hanno cercato di fornire ed individuare una disciplina comune alle clausole contenute in strumenti eterogenei disciplinanti l'anomala procedura oggetto di esame.

Primo tra tutti Shabtai Rosenne ha esaminato più specialmente il fenomeno delle "*special advisory procedures*"¹⁵⁹ che hanno la peculiarità, per questo *special*, di concludersi con l'adozione di *compulsive opinions*. L'autore, non discostandosi dal linguaggio e dall'attitudine della Corte e prendendo ad oggetto del proprio studio l'art. XII e la disposizione in esso contenuta che attribuisce forza obbligatoria al parere richiesto all'organo giudicante, si limita a classificarla come una prescrizione

¹⁵⁸ *Richiesta di revisione della sentenza n. 333 del Tribunale Amministrativo delle Nazioni Unite*, ICJ Reports, 1987, p. 32

¹⁵⁹ S. ROSENNE, op. cit., vol. II, p. 682 ss.

valevole esclusivamente per l'Organizzazione richiedente che si sostanzia nell'individuazione di un comportamento da seguire. Rosenne specifica poi che l'articolo in questione non ha alcuna incidenza circa la procedura che la Corte si trova a dover seguire, propriamente quella consultiva così come disciplinata nello Statuto. Nonostante egli riconosca che il meccanismo in esame sia funzionale ad ottenere uno scopo non diversamente perseguibile – ricorso per un'Organizzazione Internazionale al procedimento contenzioso e ottenere una decisione attraverso una semplice richiesta di parere consultivo – sembra nutrire talune perplessità circa l'attribuzione di decisività alla pronuncia stessa. Si mostra infatti piuttosto restio ad assimilare dal punto di vista sostanziale il valore di un parere a quello di una decisione resa al termine di una procedura contenziosa, tanto più che l'autore respinge nettamente l'idea di attribuire la forza obbligatoria e il valore di *res iudicata* prevista per le sentenze all'articolo 59 dello Statuto della Corte.

Opinione diversa da quella poc'anzi richiamata è stata fatta propria da Paolo Benvenuti¹⁶⁰ che sostiene vigorosamente la tesi di un ravvicinamento tra le due procedure – contenziosa e consultiva – nonché un'assimilazione degli effetti e dei risultati cui esse conducono. L'assunto da cui parte l'autore è quello per cui i principi di obiettività su cui si basa una definizione presa *secundum ius* dalla Corte sono gli stessi tanto nella procedura contenziosa quanto in quella consultiva, e conducono in entrambi i casi ad individuare diritti ed obblighi in capo ai soggetti del diritto internazionale. La conseguenza di tale impostazione non può che essere, a parere di Benvenuti, un'analogia di

¹⁶⁰ P. BENVENUTI, *L'accertamento del diritto mediante i pareri consultivi della Corte Internazionale di Giustizia*, Milano, 1984. Tale opera rappresenta la più completa monografia dedicata ai pareri consultivi della Corte in generale.

effetti tra la statuizione in forma di parere e in forma di sentenza. Nella logica di tale ragionamento l'attributo di decisione e la valenza obbligatoria attribuita da determinate clausole ad un parere consultivo non rappresenta affatto un'eccezione bensì una conseguenza naturale che trova la sua ragion d'essere negli effetti abituali dell'individuazione di diritti ed obblighi, quand'anche resa a titolo consultivo. In conclusione propone una considerazione finale e piuttosto audace: il fatto che mediante gli strumenti in esame i pareri consultivi siano qualificati come obbligatori dimostra che a livello generale – e non limitatamente quindi ai casi di specie cui le clausole si riferiscono – i pareri stessi siano da considerare come muniti della stessa natura di una sentenza giudiziale.

Una posizione intermedia tra le due è invece quella sostenuta da Guillaume Bacot.¹⁶¹ Nella parte iniziale del suo intervento questi non nasconde le proprie perplessità circa le opinioni che mostrano una tendenza troppo marcata ad assimilare i pareri consultivi alle sentenze della Corte nonché a far convergere i loro effetti ed il loro valore. Nondimeno egli fa propria l'impostazione più volte palesata dalla Corte riassunta nella nota formula: "l'avis n'a qu'un caractère consultatif et comme telle, elle ne saurait avoir d'effet obligatoire" interrogandosi quindi sulla compatibilità tra la competenza consultiva che, di per sé, non potrà che condurre ad una risposta non vincolante e le clausole come quelle contenute in convenzioni internazionali generali o negli statuti di tribunali amministrativi che "sont destinée à attribuer une force obligatoire à certains avis qui peuvent, ou qui doivent, être demandés à la Cour." Il tutto si riassume nella questione della regolarità di tali clausole, la quale, a parere dell'autore, verrebbe

¹⁶¹ G. BACOT, *Réflexions sur les clauses qui rendent obligatoires les avis consultatifs de la CPJI et de la CIG*, in *Revue Générale de droit international public*, 1980, p. 1087 ss.

ad essere carente prendendo in considerazione il mal celato – anzi dalla stessa Corte riconosciuto – scopo di aggirare l’ostacolo dovuto al divieto di sottoporre tali controversie ad una procedura di regolamento contenzioso. Bacot si domanda se l’Assemblée generale ed il Consiglio di Sicurezza “ne commettraient pas un véritable détournement de pouvoir en transformant le recours consultatif en un véritable succédané du recours contentieux, par le biais d’une clause rendant l’avis obligatoire” e questo in riferimento ad una più che possibile violazione delle disposizioni che regolano l’attività delle Organizzazioni Internazionali nonché una invalidità del loro potere decisionale. Fermandosi ad un’analisi della posizione iniziale dell’autore si rinviene un’apparente presa di posizione piuttosto drastica contro il fenomeno in esame, posizione che progressivamente sfuma fino ad arrivare, nelle conclusioni, a riconoscere che i pareri in tal modo resi dalla Corte sono conformi allo spirito delle norme che si indirizzano in materia alle Organizzazioni Internazionali, riconoscendone, almeno sotto tale aspetto, la dibattuta regolarità.

La molteplicità di ricostruzioni avutesi in dottrina ha portato il giudice Roberto Ago¹⁶² ad enucleare una serie di quattro punti ritenuti comuni e costanti, nonché guida della giurisprudenza della Corte:

- a. “non esiste alcuna differenza per quanto concerne il compito che la Corte deve adempiere allorché essa è investita di una richiesta di parere consultivo, a seconda della disposizione sulla base della quale la richiesta le è rivolta preveda o meno che il parere, una volta reso avrà carattere “decisorio”;
- b. nell’una come nell’altra delle due ipotesi indicate , la procedura che la Corte è tenuta a seguire è la stessa e resta sempre

¹⁶² R. AGO, op. cit., p. 13 ss.

disciplinata dall'art. 96 della Carta e dal capitolo IV (articoli da 65 a 68) dello Statuto della Corte. Ugualmente nei due casi, la forma del parere non subisce alcun cambiamento;

- c. l'eventuale effetto decisorio, e pertanto obbligatorio, attribuito al parere non è affatto un carattere inerente al parere in quanto tale, ma costituisce un elemento che si aggiunge agli effetti che gli sono propri, in conseguenza di disposizioni estranee a quelle che reggono l'attività della Corte;
- d. la richiesta di parere consultivo rivolta alla Corte nell'ipotesi considerata non richiede che essa esamini e decida in via preliminare la questione se l'attribuzione da parte di altre fonti di un effetto obbligatorio al parere che essa renderà sia o meno conforme ai principi ed alle ragioni che hanno presieduto all'esclusione statutaria della facoltà, per le Organizzazioni Internazionali, di sottoporre le controversie di cui diverrebbero parti di una procedura contenziosa di regolamento. La corte non è responsabile di una tale attribuzione, decisa e stabilita all'infuori di essa, ed essa ritiene che non rientri tra i suoi compiti quello di formulare in materia un giudizio di legittimità o di illegittimità.”¹⁶³

In conclusione del suo intervento, l'autore stesso propone una serie di interrogativi, rimasti celebri, cui auspica una risposta dagli “specialisti e soprattutto dai responsabili del progresso ulteriore della giustizia internazionale”. Riassumendo, le domande vertono essenzialmente sul nuovo e considerato ruolo delle Organizzazioni Internazionali nel panorama internazionale, mutato dall'impostazione originaria del tempo in cui aveva visto la luce lo Statuto della Corte e

¹⁶³ *Ibidem*, p. 14

sull'opportunità di garantire a queste lo *ius standi in iudicio* nella procedura contenziosa senza necessità di ricorrere a procedure ibride come quelle nella prassi effettivamente individuate ed utilizzate. In altre parole, Ago ritiene giunto il momento di aprire alle Organizzazioni quella che lui definisce la "strada maestra" per far valere le loro pretese nei confronti degli Stati in luogo dell'utilizzo di una procedura consultiva gratificata di valore e portata decisori che tuttavia si ritengo non rispondere a pieno al suo naturale carattere. Attraverso l'adozione della misura auspicata dal giurista il risultato perseguibile sarebbe duplice, in primo luogo si restituirebbe chiarezza alla distinzione, ad oggi non priva di ombre, tra la procedura contenziosa e quella consultiva; in secondo luogo si renderebbero le Organizzazioni Internazionali legittimate a beneficiare di garanzie che solo una procedura contenziosa comporta nonché l'attribuzione ad una decisione concernente una questione di cui si parte un'Organizzazione Internazionale dell'autorità di *res iudicata* propria di una sentenza a tutti gli effetti.

II.14. RIFLESSIONI GENERALI SULLA FUNZIONE CONSULTIVA: I PARERI DELLA CORTE, VINCOLANTI E NON, COME STRUMENTI PER PROMUOVERE GLI INTERESSI GENERALI DELL'UMANITA' DI CUI LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI SONO PORTATRICI

La maggior parte dei pareri consultivi resi dalla Corte riguardanti l'esistenza e il funzionamento delle Organizzazioni Internazionali ha ad oggetto questioni di natura costituzionale; specificamente questi concernono i poteri di un'istituzione, il riparto di competenze e la

collaborazione tra i diversi organi di un'Organizzazione Internazionale ovvero la portata e l'estensione dei privilegi e le immunità riconosciuti agli agenti e i funzionari delle stesse.¹⁶⁴ Il motivo per cui le materie indicate costituiscono una porzione non irrilevante dell'attività consultiva della Corte va individuato nel fenomeno, in costante aumento, del proliferare di Organizzazioni Internazionali; può, dunque, pacificamente affermarsi che i pareri consultivi sono tradizionalmente importanti nella misura in cui rappresentano uno degli strumenti principali per l'individuazione del *corpus juris* applicabile alle Organizzazioni Internazionali. Alla luce della crescente complessità delle istituzioni internazionali e della moltiplicazione di diversi strumenti e soggetti che vi operano, l'utilità dei pareri consultivi non deve essere sottovalutata, bensì accresciuta.¹⁶⁵ Oltre a tale aspetto che si è definito costituzionale, l'attività consultiva della Corte gioca un ruolo non indifferente nel risolvere questioni di politica globale: "The international Community is increasingly interdependent. It faces an expanding need to develop norms to address global concerns, e.g., global environment problems, weapons of mass

¹⁶⁴ Esempi di tali questioni di natura costituzionale e il ruolo svolto dai pareri consultivi della Corte sono: *Reparations for the Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, 11 aprile 1949, ICJ Reports, 1949, p. 174; *Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations*, 3 marzo 1950, ICJ Reports, 1950, p. 4; *Effects of Awards of the Compensation made by the United Nations Administrative Tribunal*, 13 luglio 1954, ICJ Reports 1954, p. 47; , *Applicability of Article VI Section 22 of the Convention on the Privilege and Immunities of the United Nations*, ICJ Reports, 1989, p. 191; *Difference relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission of Human Rights*, ICJ Reports, 1999, p. 177; *Judgement of the Administrative Tribunal of the ILO upon Complaints made against UNESCO*, 23 ottobre 1956, ICJ Reports 1956, p. 77; *Interpretations of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt*, 20 Dicembre 1980, ICJ Reports 1980, p. 73; *Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict*, ICJ Reports 1996, p. 66

¹⁶⁵ Si veda L. BOISSON DE CHAZOURNES, *Advisory Opinion and the Furtherance of the Common Interest of humankind*, in L. BOISSON DE CHAZOURNES/C. ROMANO /R. MACKENZIE (a cura di), *International Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects*, 2002, p. 106; e P. SZASZ, *The Complexification of the United Nations System*, 3 Max Planck Yearbook of United nation Law, 1999, p. 1 ss.

destruction, international drugs trafficking, international terrorism and human rights abuse.”¹⁶⁶ E i pareri consultivi costituiscono proprio uno dei canali attraverso cui nel dibattito internazionale entra in gioco la disciplina e la considerazione giuridica relativa a tali questioni.

Un altro aspetto di evidenziabile rilevanza è l'utilizzo dei pareri consultivi della Corte quali mezzi per promuovere gli interessi generali dell'umanità, considerata di stridente attualità vista l'odierna complessità e interdipendenza nella gestione delle relazioni internazionali. Esempi relativi a tale ultimo aspetto possono farsi in numero considerevole. Si pensi, primo tra tutti, la già richiamata opinione resa dalla Corte in seguito alla richiesta della WHO e dell'Assemblea Generale relativa alla liceità e agli effetti dell'uso delle armi nucleari; la risposta a tale particolare questione – o a questioni di questo tipo – risulta essere effettivamente un mezzo per promuovere l'interpretazione del regime giuridico applicabile a questioni di politica globale concernenti, nel caso di specie, la sicurezza internazionale. Per citare ulteriori dimostrazioni di come il parere della Corte possa farsi promotore di interessi della comunità possono richiamarsi le conseguenze umanitarie derivanti da sanzioni economiche. Non a caso i diritti umani e il diritto umanitario sono invocati da numerosi Stati, Organizzazioni Internazionali ed individui al fine di porre dei limiti agli effetti di dette misure. In questo ambito una richiesta indirizzata dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di Sicurezza rappresenta uno strumento per l'identificazione dei parametri legali applicabili alla sanzione nonché un contributo all'individuazione di una definizione condivisa del ruolo e della funzione delle misure collettive, indispensabile in un mondo che si caratterizza per la crescente

¹⁶⁶ J. CHARNEY, *International Lawmaking – art. 30 of the ICJ Statute Reconsidered*, p. 176

interdipendenza e nel quale il concetto di mantenimento della pace e delle sicurezza internazionali è oggetto di interpretazioni sempre più estensive.

Altri esempi ancora sono rappresentati dalla lotta contro l'HIV/AIDS, dalla promozione della salute pubblica e dalla protezione dei diritti di proprietà intellettuale; la Corte è in grado infatti di giocare un utile ruolo nell'elaborazione di queste nozioni e aspetti di *"global public policy"*.

Continuando ad analizzare gli ambiti in cui risulti apprezzabile l'utilizzo di pareri consultivi può richiamarsi la proliferazione di meccanismi di risoluzione delle controversie, questione largamente affrontata nei paragrafi precedenti ma che si ritiene necessario ribadire nelle conclusioni qui proposte. Si avverte infatti un forte bisogno di unitarietà e coerenza in uno scenario, come quello odierno internazionale, che vede protagonisti numerosi attori, istituzioni nonché diverse modalità di risoluzione di contenziosi. Si è a tale ultimo proposito sostenuto che ricorrere all'utilizzo di pareri consultivi sia un meccanismo idoneo ad affrontare tale sfida¹⁶⁷. La possibilità di estendere la competenza nel richiedere un parere consultivo non solo a tribunali che non rientrino nel sistema delle Nazioni Unite¹⁶⁸ ma anche

¹⁶⁷ Si veda in particolare, a tale proposito, l'intervento dell'allora presidente della CIG, il giudice Schwebel, che dichiarava: "In order to minimize such a possibility as may occur of significant conflicting interpretations of international law, there might be virtue in enabling other international tribunals to request advisory opinions of the International Court of Justice on issues of international law that arise in cases before those tribunals that are of importance to the unity of international law [...] There is the room for the argument that even international tribunals that are not United Nations organs, such as the International Tribunals for the Law of the Sea and the International Criminal Court, when established, might if they so decide, request the General Assembly - perhaps through the medium of a special committee established for the purpose- to request the advisory opinions to the Court", Address to the Plenary Session of the general Assembly of the United Nations, 26 ottobre 1999, consultabile on line, al sito su www.icj-cij.org

¹⁶⁸ Si veda la nota precedente

ad altre istituzioni internazionali diverse da quelle alle quali tale diritto è ad ora riconosciuto risulta necessario sotto diversi punti di vista. In primo luogo rafforzerebbe la posizione delle Organizzazioni Internazionali quali fori privilegiati per promuovere il rispetto della *rule of law* ed inoltre accrescerebbe la possibilità per tutti i soggetti e gli attori interessati di intervenire e partecipare nel procedimento di *decision-making*.

Da ultimo si ritiene opportuno, a fini di completezza, far riferimento a casi specifici in cui la richiesta di un parere consultivo risulta conforme agli obiettivi sopra descritti. Questioni relative all'ambito della giurisdizione universale sono presenti nel caso *Arrest Warrant*¹⁶⁹, riferimento al rispetto dei diritti umani e al rispetto del diritto di autodeterminazione in quanto obbligazioni *erga omnes* si ritrovano nei casi *Barcelona Traction*¹⁷⁰ e *East Timor*¹⁷¹, *Military and Paramilitary Activity in and Against Nicaragua*¹⁷² e i vari *Cases Concerning the Use of Force* che vedono opporsi la Jugoslavia contro i diversi Stati Nato.

II.15. LA FIGURA ED IL RUOLO DEGLI AMICI CURIAE

La sezione finale del presente capitolo sarà interamente dedicata a delineare la figura degli *amici curiae*¹⁷³, specificamente indagando il

¹⁶⁹ Arrest Warrant, 11 Aprile 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), disponibile su www.icj-cij.org

¹⁷⁰ Barcelona Traction, Light and Power Company, limited (Belgium/Spain), ICJ Reports, 1970

¹⁷¹ East Timor (Portugal/Australia), ICJ Report, 1995, pp. 90 ss.

¹⁷² Military and Paramilitary Activity in and Against Nicaragua, (United States of America v. Nicaragua), 28 giugno 1986, ICJ Reports, 1986

¹⁷³ I testi cui si fa riferimento nella trattazione del presente paragrafo sono: C. CHINKIN, R. MACKENZIE, *Intergovernmental Organizations as Friends of the Court*, ?, in L. BOISSON DE CHAZOURNES/C. ROMANO /R. MACKENZIE (a cura di), *International*

ruolo, l'importanza e le modalità attraverso cui i soggetti in questione partecipano al dibattito internazionale. In via di anticipazione si vuole ricordare come la presente trattazione avrà un carattere principalmente speculativo, in quanto nella prassi esempi di tale intervento ad opera delle Organizzazioni Internazionali sono piuttosto rari, essendo pratica più diffusa e caratterizzante le Organizzazioni Non Governative.¹⁷⁴

Vi sono diversi tipi di intervento in procedimenti giurisdizionali ad opera di terze parti che rientrano nell'ampia categoria degli *amici curiae*. La definizione tradizionale delinea i soggetti in questione come "*neutral bystander*", privi cioè di un interesse diretto nella controversia ma che richiamano all'attenzione della Corte, di propria iniziativa, elementi di fatto o di diritto rientranti nell'area di competenza, azione o più genericamente nel bagaglio di conoscenze loro proprio. Un altro tratto caratteristico è il fatto che possa essere lo stesso organo giurisdizionale interessato a richiedere assistenza agli *amici curiae* nelle modalità della proposizione di questioni giuridiche ulteriori destinate, altrimenti, a non essere esaminate o discusse in giudizio ad opera delle parti. In entrambi i casi, tanto nella partecipazione di propria iniziativa, quanto nell'intervento su sollecitazione della Corte, la funzione

Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects, 2002, p. 135 ss.; L. BARTHOLOMEUSZ, *The Amicus Curiae before International Courts and Tribunals*, in *5 Non State Actors and International Law*, 2005, p. 209 ss.; A. DI MAIO, *Il ruolo dell'amicus curiae nella funzione giurisdizionale: evoluzioni e prospettive*, in A. ODDENINO, E. RUOZZI, A. VITERBO, F. COSTAMAGNA, L. MOLA, L. POLI (a cura di), *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario* Napoli, 2010, p. 141 ss.; G. ASTA, *La partecipazione ai procedimenti consultivi davanti alle giurisdizioni internazionali: un'ipotesi di graduazione*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2015, p. 407-503.

¹⁷⁴ Ovviamente le differenze tra Organizzazioni Non Governative e Organizzazioni Intergovernative sono, anche in questo ambito, di importanza non sottovalutabile. Il mandato delle prime si sostanzia in un ambito specifico di interesse di cui le stesse sono portatrici nonché responsabili nei confronti dei propri membri o donatori. Al contrario le Organizzazioni Internazionali sfruttano i poteri impliciti o espliciti riconosciuti loro dai membri nonché l'opportunità di intervento nell'arena internazionale per promuovere i loro propri interessi.

primaria dei *friends of the Court* è quella di fornire assistenza e adiuvare il lavoro dell'organo giudicante. Tuttavia si nota come nella prassi si sia diffusa una figura più *advocacy-orientend* di *amici curiae* che con il proprio intervento, direttamente o indirettamente, corrobora la posizione di una delle parti in causa ovvero persegue un suo proprio interesse ovvero ancora propone una visione di "cosa l'*amicus curiae* ritenga essere" un pubblico interesse.

Le modalità in cui si sostanzia l'attività degli *amici curiae* sono quelle dell'invio di informazioni nuove e particolarmente attuali ed aggiornate in aree di interesse piuttosto complesse e che difficilmente potrebbero pervenire alla Corte in altro modo. L'*amicus* infatti ha generalmente a disposizione un ventaglio di conoscenze caratteristico della propria sfera di azione e competenza che, tramite la partecipazione e l'intervento in procedimenti contenziosi, valorizza l'intera procedura, nonché la decisione finale, garantendo l'analisi di tutti gli aspetti della controversia mediante un meccanismo votato alla trasparenza. Nondimeno tali soggetti promuovono la comprensione e l'accordo nel procedimento giurisdizionale proponendo una visione imparziale sulla disputa legale contemporaneamente in atto tra le parti. La previsione che le forme di intervento nonché le tipologie di soggetti che possano entrare a far parte dell'ampia categoria di *amici curiae* siano diversificate non impedisce di individuare alcuni caratteri comuni: primo tra tutti, gli *amici* rappresentano una tipologia di *non-party participation*, sono enti cioè che generalmente non hanno gli stessi interessi delle parti in causa e, di conseguenza non acquistano, per il solo fatto di partecipare al procedimento gli stessi diritti ed obblighi (processuali) delle stesse. Secondo, l'intervento ad opera degli *amici curiae* rimane principalmente una facoltà esercitabile a discrezione del

Tribunale – *rectius* delle regole procedurali da questo stabilite – che ne definisce altresì le modalità di partecipazione. Un terzo fattore comune è la finalità dell'intervento che si è già ricordato essere quella del coadiuvo della Corte interessata.

Soffermandoci in particolare sulla seconda delle questioni richiamate, si ritiene opportuno offrire una breve disamina degli interrogativi che deve porsi l'organo giurisdizionale al momento di consentire la partecipazione di un determinato *amico della Corte*. La domanda più frequente è quella riguardante l'imparzialità dello stesso,¹⁷⁵ cioè quella finalizzata ad esplicitare quale interesse rilevante o competenza speciale possa apportare l'*amicus* nella controversia. Come conseguenza di questo ultimo quesito viene naturale sollevare la questione se l'intervento debba essere limitato all'interesse o alla competenza eventualmente individuati o possa aspirare ad un campo di azione più ampio. La risposta non può che essere rimessa all'analisi del caso specifico e del tribunale o corte che ne sia interessato, risultando impossibile, data l'eterogeneità di giurisdizioni e regolamenti, di individuare una disciplina valevole in generale.

II.15.1 GLI AMICI CURIAE NELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Come si è avuto modo di sottolineare l'impostazione della Corte è spiccatamente statocentrica – si ricordi l'art. 34 dello Statuto – in particolare dal punto di vista della giurisdizione contenziosa. Nonostante ciò vi sono diversi modi in cui le Organizzazioni

¹⁷⁵ La risposta in linea di massima dovrebbe essere positiva, in considerazione della finalità ultima dell'intervento che si ricorda essere l'assistenza alla Corte. Tuttavia si è notato nelle righe precedenti di come non sia raro che l'*amicus* si schieri a favore di una delle parti

Internazionali entrano quali parti attive nei procedimenti innanzi la Corte, si richiamano a questo proposito i paragrafi secondo e terzo dell'art. 34 di cui si è avuto già modo di discutere. L'attenzione va, in questa sede, focalizzata su una particolare espressione del dettato normativo, laddove si dichiara che le Organizzazioni sono autorizzate a fornire, su richiesta della Corte o di propria iniziativa, informazioni all'organo giudicante. La particolarità risiede propriamente nel fatto che si fa riferimento esclusivamente ad informazioni o notizie, non anche a presentazioni di carattere politico, che non rientrino necessariamente nel mandato dell'Organizzazione ma che siano altresì rilevanti per il caso in esame.

Una questione che merita poi un chiarimento è la differenza terminologica nella denominazione di Organizzazione Internazionale tra l'art. 34, emblema della giurisdizione contenziosa della Corte, che si riferisce esclusivamente alle *Public International Organization*, propriamente le Organizzazioni Intergovernative, e l'art. 66¹⁷⁶, inserito invece nel capitolo IV dedicato alla funzione consultiva, che

¹⁷⁶ Art. 66 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia che così statuisce: "1. The Registrar shall forthwith give notice of the request for an advisory opinion to all states entitled to appear before the Court. 2. The Registrar shall also, by means of a special and direct communication, notify any state entitled to appear before the Court or international organization considered by the Court, or, should it not be sitting, by the President, as likely to be able to furnish information on the question, that the Court will be prepared to receive, within a time-limit to be fixed by the President, written statements, or to hear, at a public sitting to be held for the purpose, oral statements relating to the question. 3. Should any such state entitled to appear before the Court have failed to receive the special communication referred to in paragraph 2 of this Article, such state may express a desire to submit a written statement or to be heard; and the Court will decide. 4. States and organizations having presented written or oral statements or both shall be permitted to comment on the statements made by other states or organizations in the form, to the extent, and within the time-limits which the Court, or, should it not be sitting, the President, shall decide in each particular case. Accordingly, the Registrar shall in due time communicate any such written statements to states and organizations having submitted similar statements".

contrariamente non esplicita una differenza tra i diversi tipi di Organizzazioni usando la semplice denominazione di *International Organization*. Tuttavia, nonostante un iniziale atteggiamento di flessibilità mostrato dalla Corte, la stessa, già dal parere consultivo del *South West Africa*¹⁷⁷, ha poi mutato tendenza adottando l'interpretazione restrittiva di *inter-governmental Organization* e riconoscendo solo a queste ultime la facoltà di fornire informazioni tanto nei procedimenti contenziosi quanto in quelli consultivi.

Nelle premesse si è specificato come nella prassi l'intervento delle Organizzazioni Internazionali sia fenomeno poco diffuso, alcune supposizioni circa la motivazione di tale atteggiamento sono state avanzate nella parte del presente capitolo dedicata alla funzione contenziosa. In questa sede si intende invece sollevare altre problematiche, più pratiche che teoriche, che ne sono alla base. In primo luogo si pone una questione di competenza interna all'Organizzazione: residuano perplessità e incertezze circa l'apparato o l'organo del sistema che *de facto* sia intitolato a fornire informazioni rilevanti nonché la capacità dello stesso di adempiere entro i termini dettati dalla Corte¹⁷⁸. A fini di chiarezza si propone un caso esemplificativo. Nel caso *Border and Transborder Armed Action*¹⁷⁹ la Corte invitò l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) ad intervenire nella controversia seguendo le modalità previste dall'art. 34 per gli *amici curiae*. In tutta risposta il Segretario Generale dell'OSA dichiarò di non avere l'autorità in quanto Segretario Generale di inviare osservazioni ed informazioni in nome degli Stati dell'Organizzazione e richiese l'invio della documentazione e delle

¹⁷⁷ *International Status of South West Africa*, ICJ Reports 1950

¹⁷⁸ S. ROSENNE, op. cit. p. 648-649

¹⁷⁹ *Case Concerning Border and Transborder Armed Action*, ICJ Reports, 1988, p. 69

memorie del caso specifico da sottoporre a tutti gli Stati membri del Consiglio Permanente dell'OSA. Numerosi altri possono essere i motivi che giustifichino l'inattività delle Organizzazioni in questo ambito, l'individuazione dei quali non può, però, prescindere dalle questioni sollevate nel caso specifico ovvero dall'analisi delle procedure e della competenza sancite in accordi internazionali.

Se la pratica della partecipazione delle Organizzazioni Internazionali quali *amici curiae* nella giurisdizione contenziosa non appare di rilevanza apprezzabile, di diversa connotazione appare la stessa in ambito consultivo. Si possono, a questo proposito, citare numerosi esempi: nel caso *Reservation*¹⁸⁰ osservazioni si sono avute ad opera dell'Organizzazione degli Stati Americani e dell'organizzazione Internazionale del Lavoro; nel caso *Maritime Safety Committee*¹⁸¹ non è mancato l'intervento dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO); rilevante è stato poi il ruolo svolto dall'Unione Africana (AU) nel caso *Namibia*¹⁸² ed infine (non perché i casi citati rappresentino un elenco esaustivo) l'atteggiamento del Segretario Generale delle Nazioni Unite nei casi *Mazilu* e *Cumaraswamy*.

In conclusione, la prospettiva dell'accresciuto coinvolgimento delle Organizzazioni Internazionali in procedimenti internazionali di diverso tipo solleva numerose questioni tanto di carattere sostanziale quanto di carattere procedurale. Una fondamentale osservazione può essere rivolta alla tipologia di informazioni ricevibili o inviabili dagli *amici curiae* e in quali categorie di casi. I commentatori sono divisi tra

¹⁸⁰ *Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide*, ICJ Reports, 1951, p. 15

¹⁸¹ *Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization*, ICJ Reports, 1960, p. 150

¹⁸² *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, ICJ Reports 1971, p. 16

chi sostiene un coinvolgimento definito marginale e tecnico delle Organizzazioni, circoscritto e finalizzato, cioè, a fornire esclusivamente assistenza su questioni settoriali o fattuali, e chi, al contrario, propone una visione più *amicus oriented* riconoscendo loro la facoltà di rappresentare e promuovere l'integrazione e la *public policy*. Infine, in considerazione dell'accrescimento e della differenziazione di soggetti del diritto internazionale, si manifesta la necessità di una definizione univoca, rivisitata e aggiornata di ciò che caratterizza un'Organizzazione Internazionale. Esigenza particolarmente avvertita in quegli organi, si pensi alla Corte Internazionale di Giustizia o al Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, che stabiliscono precise regole e requisiti per la partecipazione di tali soggetti.

CAPITOLO TERZO

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE

PREMESSA. IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE COME ESPRESSIONE DEL FENOMENO DELLA GLOBALIZZAZIONE E DELLA PROLIFERAZIONE DI GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE

La disamina che si propone in questo capitolo avrà ad oggetto esclusivo un organo giurisdizionale di relativamente recente costituzione, il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare¹⁸³. Questo si pone nel panorama internazionale come portatore di elementi di novità estremamente rilevanti. L'ITLOS si configura, infatti, come un nuovo tribunale internazionale competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione tanto della Convenzione del 1982, da cui, ricordiamo, trae origine l'organo stesso, quanto di ogni altro accordo internazionale connesso con la Convenzione e che ne preveda la relativa competenza¹⁸⁴. Tra gli elementi che, a pieno titolo, permettono di contraddistinguerlo quale istituzione innovativa vi è la disciplina relativa alla giurisdizione del Tribunale rinomatamente avente carattere obbligatorio¹⁸⁵, pur tuttavia

¹⁸³ Il Tribunale Internazionale del diritto del mare è un organo giurisdizionale costituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994. L'allegato VI di tale Convenzione è dedicato allo Statuto del Tribunale, mentre, conformemente all'articolo 16 di detto Statuto, il Regolamento di procedura è stato adottato dallo stesso Tribunale in data 27 ottobre 1997, poi emendato il 17 marzo 2009. Il Tribunale ha cominciato a funzionare il 1 ottobre 1996.

¹⁸⁴ In proposito si veda, tra gli altri: R. VIRZO, *Tribunale Internazionale del Diritto del Mare*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali V, 2012; M. EIRIKSSON, *The International Tribunal for the Law of the Sea*; S. ROSENNE, *Settlement of Disputes*, in MOORE, NORDQUIST (a cura di), *United Nations Convention on the Law of the Sea. A Commentary*, vol V, L'Aia, 1989

¹⁸⁵ La questione della *compulsory jurisdiction* dell'ITLOS verrà ampiamente affrontata nel proseguo della trattazione con uno speciale *focus* sulle trattative e gli obiettivi che, di fatto, hanno orientato una tale scelta dei redattori della Convenzione.

non esente da eccezioni¹⁸⁶. Oltre a tale aspetto, appare opportuno richiamare, in quanto di non sottovalutabile rilevanza, l'altra caratteristica della giurisdizione dell'ITLOS che si configura come esclusiva, in determinate materie e nella risoluzione di determinate controversie.

La fattispecie che, tuttavia, risulta fondamentale ai fini della presente trattazione e che costituisce la continuazione del *fil rouge* che orienta l'elaborato, è la previsione della competenza *ratione personae* dell'ITLOS. L'aspetto rivoluzionario risulta essere l'apertura del Tribunale e, di conseguenza, il riconoscimento dello *ius standi in iudicio* in generale, ai cosiddetti *non state actors*¹⁸⁷ e, più nello specifico, alle Organizzazioni Internazionali alle quali è dedicato l'intero allegato IX dell'UNCLOS¹⁸⁸. È proprio tale fattispecie che permette di operare una comparazione analitica tra questo nuovo organo di giurisdizione internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia, oggetto di trattazione del capitolo precedente. Il confronto appare essere naturale e conseguente, tanto perché l'ITLOS si pone, *de facto*, in posizione di specialità rispetto alla CIG: in riferimento esclusivo alla competenza *ratione materiae* del primo, abbiamo visto essere circoscritta alla Convenzione da cui lo stesso germina e ad accordi internazionali ad essa connessi, a fronte invece della speculare competenza Corte

¹⁸⁶ Ci si riferisce in particolare alle limitazioni di carattere generale previste dall'art. 297 e delle limitazioni facoltative disciplinate dall'art. 298 della Convenzione, di cui si avrà modo di parlare in seguito.

¹⁸⁷ Il ventaglio dei soggetti legittimati ad adire il Tribunale è estremamente ampio, soprattutto se considerato in relazione alla Corte Internazionale di Giustizia. In particolare l'art. 20 dello Statuto dell'ITLOS dispone: "The Tribunal shall be open to entities other than States Parties in any case expressly provided for in Part XI or in any case submitted pursuant to any other agreement conferring jurisdiction on the Tribunal which is accepted by all the parties to that case".

¹⁸⁸ UNCLOS, dall'acronimo inglese di *United nation Convention for the Law of the Sea*

dell'Aia che risulta essere astrattamente idonea a conoscere di ogni questione di diritto internazionale.

Nonostante dunque il parallelismo non sia del tutto perfetto, l'aspetto centrale è individuabile nella competenza delle due istituzioni giurisdizionali *ratione loci*, entrambe infatti sono annoverabili nella categoria di tribunali aventi competenza universale e si caratterizzano per la dimensione mondiale (non circoscritta, dunque, ad una specifica area geografica) della propria sfera di azione. È esattamente questa fattispecie che fa emergere in maniera apprezzabile la differenza di trattamento che i due organi in esame riservano ai soggetti legittimati ad adirle. L'ITLOS risponde secondo una modalità più adeguata e maggiormente aderente ai mutamenti del panorama internazionale, ampliando considerevolmente il bacino di soggetti con i quali interagisce ed inevitabilmente esponendo la Corte alle critiche già esaminate nel capitolo secondo¹⁸⁹.

Sempre orientati dall'obiettivo di enumerare gli elementi di novità di cui il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare si fa orgogliosamente portatore non può esimersi dall'accennare in questa sede, proponendosi comunque di affrontare la questione in maniera più ampia nella sezione del capitolo dedicata all'argomento, alla Camera Internazionale dei Fondi Marini. La stessa è stata definita, e di fatto si configura, come un tribunale all'interno del tribunale. È investita infatti di una competenza esclusiva a conoscere delle controversie aventi ad oggetto lo sfruttamento del suolo e del sottosuolo marini nonché di un'importante funzione consultiva, tra l'altro l'unica statutariamente prevista. Organi della camera sono l'Impresa e l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini,

¹⁸⁹ In particolare quella di essere ancorata ad una impostazione e visione rispondente al diritto internazionale classico.

un'Organizzazione Internazionale che si pone quale interlocutore privilegiato con la Camera stessa. È proprio in seno a tale camera che l'aspetto dell'ampio riconoscimento del *locus standi* è maggiormente enfatizzato.

Tutte le caratteristiche brevemente evidenziate in questo paragrafo mettono in luce una notevolissima evoluzione della giurisdizione internazionale coerentemente con il progressivo ampliamento e specializzazione degli interessi tutelabili derivanti dal processo di globalizzazione. L'intestazione della presente sezione richiama, non a caso la proliferazione delle giurisdizioni internazionali come logica conseguenza dei processi – di globalizzazione – che stanno contribuendo ad un riassetto dell'ordinamento internazionale orientato al riconoscimento di interessi nuovi e settoriali. La ragione del crescente numero di tribunali internazionali, di cui l'ITLOS rappresenta l'esempio per antonomasia sembra dovere essere ricercata “nella opportunità-necessità di assicurare l'accesso alle giurisdizioni internazionali pure nei confronti di enti diversi dagli Stati, come le Organizzazioni Internazionali e ancora di più nei confronti delle persone giuridiche e di altri soggetti di diritto interno la cui giurisdizione di riferimento appare, sotto più aspetti, connessa alla dimensione delle situazioni giuridiche coinvolte, insufficiente a tutelare adeguatamente questa tipologia di interessi”¹⁹⁰.

¹⁹⁰ A. DEL VECCHIO, *I Tribunali Internazionali tra Globalizzazione e Localismi*, Cacucci Editore, Bari, 2015, II ed., p. 57

III.1. LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE E LA FORMULA DI MONTREUX

La modalità con cui si ritiene opportuno principiare la trattazione consiste nell'evidenziare i diversi approcci contenuti nei trattati stipulati in occasione delle due principali conferenze internazionali aventi ad oggetto la disciplina del diritto del mare: tali sono la Prima e la Terza conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. Il sistema ideato dalle Convenzioni di Ginevra del 1958 appare caratterizzato da un discreto grado di frammentazione¹⁹¹ coronato dalla previsione, a seguito della conclusione di un protocollo addizionale¹⁹², dell'accettazione preventiva della giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia in merito alla risoluzione delle controversie suscettibili di sorgere in questo ambito.

Al contrario la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994, è stata concepita nella forma di un singolo trattato contenente una parte onnicomprensiva relativa alla risoluzione delle controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione delle previsioni in essa contenute, specificamente la Parte XV. L'aspetto rivoluzionario risiede in particolare nel fatto che ogni Stato Parte¹⁹³ sia, *ipso facto* e senza speciale convenzione, vincolato

¹⁹¹ In particolare il diritto del mare risulta diviso in quattro aree disciplinate da altrettante convenzioni: la Convenzione sul Mare Territoriale e la Zona Contigua, la Convenzione sull'Alto Mare, la Convenzione sulla Pesca e sulla Conservazione delle Risorse Biologiche dell'Alto Mare e la Convenzione sulla Piattaforma Continentale.

¹⁹² *Optional Protocol of Signature concerning the Compulsory Settlement of Disputes*, Ginevra, adottato il 29 aprile 1958 ed entrato in vigore il 30 settembre 1962

¹⁹³ Tale espressione include *mutatis mutandis* le Organizzazioni Internazionali, ad oggi la sola Unione Europea

dalle previsioni contenute nella parte in esame. Ad oggi sono 165 gli Stati nonché l'Unione Europea ad essere parti dell'UNCLOS.¹⁹⁴

L'enfasi riposta nel meccanismo di risoluzione delle controversie, ed in particolar modo sulle *compulsory binding procedures*, riflette i tre obiettivi principali perseguiti dai negoziatori che hanno portato all'adozione della Convenzione nella sua forma attuale¹⁹⁵: in primo luogo l'UNCLOS è stata concepita come un codice globale disciplinante l'intera materia del diritto del mare, tale da includere tutte le questioni rilevanti in un unico testo. Secondo, l'obiettivo ultimo era quello di attribuire il carattere dell'universalità al trattato stesso, adatto cioè ad ottenere il più alto grado di supporto ed accettazione dalla platea degli Stati ed in grado di rappresentare una convergenza di vedute e posizioni. Infine, di particolare rilevanza è la previsione della ratifica del testo come un insieme inscindibile, anche denominato "*a package deal*", senza possibilità alcuna di apporre riserve allo stesso.

In tale contesto la previsione della risoluzione obbligatoria di controversie incarna il collante in grado di sostenere l'intera struttura e garantire l'accettabilità e la permanenza della stessa per tutte le parti coinvolte. I meccanismi di interpretazione e applicazione del trattato che sono stati ideati al fine di assicurare l'integrità del testo e di controllare la sua implementazione e sviluppo ad opera degli Stati servono prioritariamente allo scopo di evitare la frammentazione e, per certi versi, l'oscurità e le lacune nel diritto convenzionale del mare.

La Parte XV, contenente tre sezioni, risulta essere uno schema piuttosto articolato e finalizzato a disciplinare i meccanismi di risoluzione delle controversie. La Sezione 1 richiama il generale

¹⁹⁴ Table recapitulating the status of the Convention and of the related Agreements, as at 10 October 2014, consultabile su www.un.org

¹⁹⁵ A. E. BOYLE, *Dispute Settlement and the Law of the Sea Convention: problems of fragmentation and jurisdiction*, in *International Law Quarterly*, vol. 46, 1997, p. 37-54

obbligo di risoluzione pacifica delle controversie con conseguente riconoscimento per le parti del diritto di ricorrere a mezzi diplomatici di propria scelta¹⁹⁶ (negoziazione, buoni uffici, mediazione, conciliazione, inchiesta). All'infruttuoso ricorso ai suddetti metodi supplisce la Sezione 2 intitolata "*Compulsory Procedures entailing binding decisions*" sulla base della quale, ogni contenzioso concernente l'applicazione o l'interpretazione dell'UNCLOS sarà rimesso, a richiesta di ognuna delle parti in causa, alla corte o al tribunale avente giurisdizione in base alle previsioni della Convenzione stessa. La Sezione 3 è invece dedicata alle limitazioni ed alle eccezioni riconducibili ai meccanismi della Sezione 2.

Un esame più approfondito richiede la Sezione 2 che vede la commistione di due principi: l'obbligo di sottoporre le controversie, aventi ad oggetto le previsioni della Convenzione, a meccanismi obbligatori di risoluzione da cui scaturiscono decisioni vincolanti e la libertà riconosciuta alle parti in merito all'individuazione della procedura a loro più congeniale. Viene in questa sede richiamato l'art. 287 UNCLOS che al comma primo testualmente sancisce:

"1. When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:

(a) the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI;

¹⁹⁶ Art. 279 UNCLOS. L'art. 280 è invece rubricato '*Settlement of Disputes by any peaceful means chosen by the parties*' lasciando dunque intendere che le parti sono libere di individuare qualsiasi mezzo pacifico di risoluzione delle controversie oltre a quelli elencati dall'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite.

- (b) the International Court of Justice¹⁹⁷;
- (c) an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII¹⁹⁸;
- (d) a special arbitral tribunal¹⁹⁹ constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein.”²⁰⁰

Tale soluzione, conosciuta con il nome “formula di Montreux”²⁰¹ incarna pienamente la previsione di optare per la flessibilità nella scelta di una o più delle quattro diverse procedure per la soluzione delle controversie in base alla Parte XV.²⁰² Al comma 4 dello stesso articolo è invece disciplinato il coordinamento tra i diversi meccanismi, specificamente se le due parti alla controversia hanno dichiarato di accettare la medesima procedura, questa sarà l’unica utilizzabile, ad eccezione che le parti non concordino altrimenti. A fronte, invece, della mancanza di dette dichiarazioni, ovvero nella circostanza in cui le stesse siano discordanti, supplisce l’arbitrato, qualificabile come

¹⁹⁷ In considerazione degli Stati parti di una controversia concernente l’UNCLOS che abbiano accettato la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia in base all’art. 287 della Convenzione così come in base all’art. 36 comma 2 dello Statuto della Corte, il procedimento potrà essere instaurato tanto sulla base dello Statuto della Corte quanto sulla base delle previsioni dell’UNCLOS.

¹⁹⁸ La scelta dell’arbitrato è stata definita come il meccanismo residuale a disposizione delle parti qualora le stesse non abbiano presentato una dichiarazione di scelta del mezzo da loro prediletto ovvero nel caso vi sia discordanza tra i meccanismi selezionati. Nulla toglie che l’arbitrato possa essere individuato *ab origine* quale procedimento scelto in via principale.

¹⁹⁹ Tale meccanismo prevede la creazione di uno speciale tribunale arbitrale per le categorie di controversie indicate dall’Allegato VIII, in particolare: la conservazione e protezione dell’ambiente marino, la pesca, le ricerche scientifiche e la navigazione comprensiva della questione dell’inquinamento e delle emissioni prodotte dalle navi. Tale strumento si caratterizza inoltre per la composizione del collegio giudicante costituito da giudici individuati da liste di esperti tenute presso organizzazioni internazionali competenti in materia.

²⁰⁰ Art. 287, comma 1 UNCLOS

²⁰¹ La clausola prende il nome dal meeting informale tenutosi a Montreux durante una sessione della Conferenza di Ginevra nel 1975.

²⁰² Tale possibilità è stata definita anche “*the Cafeteria Approach*”, si veda A. E. BOYLE, op. cit., p. 40

meccanismo residuale in dette ipotesi. Una specificazione appare necessaria, le parti sono libere di individuare uno o più mezzi a loro disposizione, decidendo di conferire loro un ordine di priorità ovvero astenendosi dal farlo. Qualora le due modalità prescelte siano le medesime ma le parti di una controversia abbiano fornito un diverso schema di preminenza, non si applicherà il ricorso residuale all'arbitrato bensì la scelta della procedura da adottare sarà rimessa agli applicanti.

Per quanto riguarda, infine, il diritto applicabile, a norma dell'art. 293 comma 1 UNCLOS, il tribunale o la corte avente giurisdizione è tenuto ad adottare le norme sancite nella Convenzione e altre regole di diritto internazionale non incompatibili con la stessa.

È necessario sottolineare, tuttavia, che l'UNCLOS per quanto possa vantare i meriti citati nel corso della dissertazione, non è l'unico accordo internazionale regolante il diritto del mare. Diverse altre convenzioni, incluse quelle di Ginevra del 1958, contengono clausole inserite appositamente al fine di disciplinare la risoluzione delle controversie da esse scaturenti. Va in ogni caso specificato che tanto gli Stati quanto le Organizzazioni Internazionali sono liberi di incorporare il meccanismo ideato dalla Parte XV dell'UNCLOS in altri trattati internazionali, siano essi bilaterali o multilaterali, connessi con il diritto del mare²⁰³. Tale previsione è contemplata nell'articolo 288 comma 2 UNCLOS laddove afferma:

²⁰³ Per citare alcuni esempi si ricordano: FAO, Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, Roma, 24 novembre 1993; Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nation Convention on the Law of the Sea Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, 4 dicembre 1995; Framework Agreement for the Conservation of the Living Marine Resources on the High Seas of the South-Eastern Pacific, 14 agosto 2001; Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Parigi, 2

“A court or tribunal referred to in Article 287 shall also have jurisdiction over any dispute concerning the interpretation or application of an international agreement related to the purpose of this Convention, which is submitted to it in accordance with the agreement.”²⁰⁴

III.1.1 IL SISTEMA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NEL DIRITO DEL MARE: DISORDINE O SISTEMATICITA’?

La redazione della Convenzione delle Nazioni Unite per il Diritto del Mare e in particolar modo la Parte XV che abbiamo più volte ricordato essere dedicata al sistema di risoluzione delle controversie in essa previste non è stata esente da criticisms e disaccordi. Il punto centrale concerne l’articolo 287 UNCLOS e la previsione di quattro meccanismi, posti tra loro su un piano di assoluta parità, escludendo qualsivoglia struttura gerarchica, corrispondenti ad altrettanti organi giurisdizionali cui è demandato il compito di comporre le controversie. L’ITLOS, la CIG, il Tribunale Arbitrale nonché uno speciale Tribunale Arbitrale sono organi indipendenti, creati e composti da differenti Stati ed operanti secondo metodi diversi. Ognuno di questi tribunali esercita le proprie funzioni in ragione della propria migliore comprensione della legge con l’inevitabile rischio di interpretazione ed applicazione delle medesime disposizioni in maniera differente. Come affermato dal giudice Treves “the dispute settlement mechanism of UNCLOS thus contains a built-in potential for disorder or inconsistent development

novembre 2001; Convention on Future Multilateral Cooperation in North-East Atlantic Fisheries, Londra, come emendato il 12 novembre 2004.

²⁰⁴ Art. 288 comma 2 UNCLOS

of jurisprudence”²⁰⁵. Questo potenziale nucleo di disordine e frammentazione risulta tuttavia delimitato e adjuvato da previsioni ordinate a promuovere una rilevante sistematicità nel diritto del mare considerato nel suo insieme. Ci si riferisce in primo luogo all’attenzione dedicata alla prevenzione dei conflitti e in secondo luogo all’estensione ad altri accordi internazionali dei meccanismi qui indicati, finalizzata alla creazione di un sistema multi-convenzione.

L’obiettivo di garantire l’uniforme applicazione e interpretazione della Convenzione non è stato dai redattori ritenuto originariamente prioritario, venne invece fortemente ribadita la necessità di un sistema che si fondasse sostanzialmente sull’obbligatorietà della giurisdizione. Le trattative mostrano infatti come il prezzo da pagare, ritenuto al tempo equo, per veder approvato un sistema di *compulsory jurisdiction* fosse quello di introdurre un discreto grado di flessibilità nella scelta delle procedure in aggiunta alle limitazioni cui si è accennato sopra previste dagli articoli 287 e 288 UNCLOS.

Tuttavia, sancita e regolamentata la possibilità di *forum shopping* riconosciuta alle parti, un rischio di giurisprudenze confliggenti appare più teorico che reale; la Parte XV della Convenzione istituisce un sistema di risoluzione delle controversie orientato al rispetto dell’interpretazione e dell’applicazione delle proprie norme incoraggiando le parti a pervenire prioritariamente ad un accordo secondo mezzi riconducibili ad una mutua e libera scelta. Provvedendo una varietà di opzioni, la Convenzione incoraggia la risoluzione

²⁰⁵ T. TREVES, *Dispute Settlement in the Law of the Sea: disorder or system?*, in M. G. KOHEN (a cura di), *Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law. Liber Amicorum Lucius Caflish*, 2007

pacifica di contenziosi *under law*.²⁰⁶ L'obiettivo principale del diritto internazionale risulta, in questo ambito in maniera particolare, essere la risoluzione delle controversie tramite l'utilizzo di mezzi pacifici; una delle manifestazioni asservite a tale scopo è la crescita attuale e continua del numero di fori internazionali - soprattutto nel caso in cui le parti controvertenti ricerchino istituzioni altamente specializzate nonché garantenti un più ampio *locus standi in iudicio* o ancora caratterizzate dalla celerità del procedimento, di cui l'ITLOS ne è un esempio.

Posto che l'ordinamento internazionale si caratterizza per non essere inserito ed ordinato secondo una struttura gerarchica bensì per strutturarsi secondo un sistema di *multiple forums*, il rischio di episodi di incoerenza nell'applicazione delle medesime norme è inevitabile che si manifesti. Il grado di concitazione tuttavia si ritiene contenuto entro una soglia tollerabile a fronte degli indubbi benefici che un sistema di questo tipo apporta al diritto internazionale generale e alla risoluzione delle controversie nello stesso.

III.2. IL DIBATTITO CIRCA LA CREAZIONE DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE

Il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, la cui costituzione ricordiamo essere stata prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare firmata a Montego Bay nel 1982 è un organo giurisdizionale internazionale che ha iniziato la propria attività il 19 ottobre 1996. Lo stesso esercita le proprie funzioni, specificamente la

²⁰⁶ J. I. CHARNEY, *The implication of expanding international dispute settlement system: the 1982 Convention on the law of the Sea*, in 90 *American Journal of International Law*, 1996, p.64-75

risoluzione di controversie relative all'applicazione e all'interpretazione sia della Convenzione sopra citata, sia di ogni altro accordo internazionale connesso con la stessa che gli attribuisca la relativa competenza, nel rispetto dei parametri sanciti dagli strumenti istitutivi. A tal proposito non si richiama unicamente la Convenzione del 1982 bensì la stessa deve essere letta in relazione all'Accordo del 28 luglio 1994 relativo all'implementazione della parte XI della Convenzione²⁰⁷ nonché in considerazione dei tre documenti che il Tribunale ha adottato al termine della fase propriamente organizzativa: il Regolamento del Tribunale²⁰⁸, le Linee Guida relative alla Preparazione e Presentazione di casi davanti al Tribunale²⁰⁹ e la Risoluzione relativa alla Pratica Giudiziaria Interna.²¹⁰

La creazione di tale organo giurisdizionale non è stata esente da criticismi; un acceso dibattito ha, a tal proposito, interessato e contrapposto tanto la dottrina quanto la giurisprudenza in merito principalmente all'opportunità dell'istituzione di una nuova e specializzata giurisdizione internazionale e al paventato rischio di applicazione e interpretazione differente e frammentaria delle norme interessate. Altro punto cruciale, considerato in forma incidentale, è quello relativo la facoltà di *forum shopping* statutariamente riconosciuta alle parti, di cui si è esaminata la *ratio* nei paragrafi precedenti.

²⁰⁷ L'Accordo, adottato il 28 luglio 1994, è entrato in vigore esattamente due anni dopo. Si compone di 10 articoli per la maggior parte disciplinanti aspetti procedurali, quali la firma e l'entrata in vigore dello stesso. All'articolo 2 è invece sancita la disciplina relativa alla relazione tra l'Accordo in questione e la Parte XI, dedicata all'Area. In particolare è previsto che questi debbano essere interpretati ed applicati come costituenti un *unicum*, un singolo strumento. In caso di conflitto, tuttavia, sarà l'Accordo a prevalere. Ulteriori approfondimenti sono consultabili su www.un.org, *Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*.

²⁰⁸ Adottato il 28 ottobre 1997

²⁰⁹ Adottate, anche queste, il 28 ottobre 1997

²¹⁰ Adottata il 31 ottobre 1997

Si ritiene dunque opportuno fornire un riepilogo delle tappe e delle motivazioni che hanno portato all'instaurazione dell'ITLOS.

Le negoziazioni aventi ad oggetto il regime di risoluzione delle controversie vedono la propria origine nella Commissione dei Fondi Marini²¹¹. La proposta iniziale era animata dalla necessità, avvertita come prioritaria, della creazione di un tribunale o di una corte specializzati a conoscere delle controversie relative a quest'area posto che nessuna giurisdizione internazionale esisteva in merito²¹² nonché di attribuire la legittimazione a ricorrere ad entità ulteriori rispetto agli Stati. Emblematiche sono a tale proposito le osservazioni del Professore Sohn: "the International Court of Justice, under the existing limitations in its Statute, cannot be awarded jurisdiction on such disputes. [...] without drastic changes in its procedure, functions and jurisdiction, the International Court of Justice could not deal with most of the disputes relating to the operation of the seabed regime, and that a special tribunal could be needed for that purpose."²¹³

L'idea di istituire un Tribunale, la cui disciplina sarebbe stata inserita in un Allegato alla Convenzione²¹⁴ - costituendo dunque parte integrante della stessa - avente giurisdizione obbligatoria, fu presentata dagli Stati Uniti d'America nell'ultimo giorno di sessione della Commissione dei Fondi Marini nel 1973. Composta di nove articoli, contenuti in un documento conosciuto come *Draft Articles for a Chapter on the Settlement of Disputes*, la proposta in esame è considerata a tutti

²¹¹ Per un'analisi esauriente delle trattative consultare E. MANN BORGESE, *The Preparatory Commission for the International Sea-Bed Authority and for the International Tribunal for the Law of the Sea: Third Session*, in 6 *Ocean Yearbook*, 1986, p. 1-14

²¹² H. CAMINOS, *The creation of the International Tribunal for the Law of the Sea as a specialized court under the United Nation Convention for the Law of the Sea*, in M. G. KOHEN (a cura di), *Promoting Justice, Human Rights and Conflicts Resolution through International Law, Liber Amicorum Lucius Caflish*, 2007, p. 823-835

²¹³ L. B. SOHN, *A Tribunal for the Sea-Bed or the Oceans*, 32 *ZaoRV*, 1972, p. 258

²¹⁴ Ad oggi l'Allegato VI

gli effetti il nucleo di partenza sulla cui originaria impostazione è stato ideato l'intero sistema di risoluzione delle controversie ad oggi caratterizzante la Convenzione del 1982.

Con ogni probabilità l'aspetto maggiormente innovativo rinvenibile nella creazione dell'ITLOS risiede nelle disposizioni relative alla giurisdizione *ratione materiae* e *ratione personae* tanto da fungere quale modello per la successiva istituzione di corti specializzate ed organi quasi giurisdizionali in risposta alle trasformazioni, dovute alla globalizzazione, che hanno interessato la società internazionale.²¹⁵

Il trend, appena richiamato, consistente nella creazione di organi giurisdizionali con competenze specifiche ha diviso i commentatori. Alcuni non si sono esentati dall'evidenziare il rischio di *overlapping jurisdiction* inevitabilmente conseguente alla proliferazione di tribunali internazionali con la derivata manifestazione di giurisprudenze confliggenti. Ci si riferisce in particolare modo all'intervento del giudice Oda alla The Hague Academy of International Law nel 1993: "The Convention is so misguided as to deprive the ICJ of its role as the sole organ of the judicial settlement of ocean disputes by setting up a new judicial institution, ITLOS, in parallel with the long established Court. [...] if the development of the law of the sea were to be separated from the genuine rules of international law and placed under the jurisdiction of a separate judicial authority, this could lead to the destruction of the very foundation of international law"²¹⁶.

Della stessa fattispecie risultano essere le posizioni di due dei presidenti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, propriamente

²¹⁵ H. CAMINOS, op. cit., p. 829

²¹⁶ S. ODA, *The International Court of Justice from the bench*, in *Recueil des Cours – Académie de droit international de La Haye*, 1993, pp. 13-55

Schwebel²¹⁷ e Guillaume²¹⁸. I due infatti riferendosi ai “problems raised from international law and the international community by the proliferation of international courts” alludevano, senza dubbio, alla possibilità – o probabilità – di *overlapping jurisdiction, forum shopping* e giurisprudenze confliggenti nonché alla perdita di coesione del diritto internazionale.

Motivazioni di segno diametralmente opposto sono invece quelle individuabili nel pensiero di Charney. La disamina compiuta da questo, preordinata ad indagare il se la richiamata proliferazione di giurisdizioni internazionali costituisse realmente una minaccia alla coerenza del diritto internazionale, ha coperto cinque principali aree del diritto internazionale: diritto dei trattati, responsabilità internazionale, esaurimento delle vie di ricorso interne, nazionalità e la delimitazione dei confini marini internazionali; per ognuna delle quali ha proceduto ad esaminare empiricamente la giurisprudenza di numerosi *fora*.²¹⁹ Le conclusioni evidenziate dai suoi studi mostrano come i numerosi e diversi tribunali condividano una comune e coerente interpretazione ed applicazione della legge: nonostante sia inevitabile l’esistenza di differenze, i principi fondamentali del diritto internazionale generale sono suscettibili del medesimo riconoscimento ed interpretazione a prescindere da quale organo internazionale sia chiamato ad applicarli. Citando un esemplificativo passaggio: “[...]in my opinion, an increase in the number of international tribunals appears to pose no threat to international legal system”²²⁰.

²¹⁷ Address before the UN General Assembly in 1999

²¹⁸ G. GUILLAUME, *The future of International Judicial Institution*, in 44 *International and Comparative Law Quarterly*, 2000, p. 848-855

²¹⁹ In particolare CIG, tribunali *ad hoc*, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Corti regionali per i diritti umani, panel OMC

²²⁰ J. I. CHARNEY, *Is international law threatened by multiple international tribunals?*, in *Recueil des Cours – Académie de droit international de La Haye*, 1998, p. 101-382

Numerose sono le tipologie di controversie in cui risulta improbabile la manifestazione di episodi di *overlapping jurisdiction* tra il Tribunale Internazionale del diritto del Mare e la Corte Internazionale di Giustizia. A dimostrazione di ciò si rivolga l'attenzione, in primo luogo, alle previsioni convenzionali che attribuiscono una giurisdizione esclusiva tanto alla Camera dei Fondi Marini - in merito a controversie suscettibili di sorgere in connessione con le attività praticate nell'Area - quanto all'ITLOS riguardo due specifiche procedure: il pronto rilascio di navi ed equipaggi nonché la competenza a disporre misure cautelari in pendenza di costituzione di un tribunale arbitrale. Ma c'è di più; è in considerazione dei soggetti cui è riconosciuto il *locus standi* di fronte al Tribunale (e soprattutto davanti alla Camera dei Fondi Marini) che si apprezza in maniera più consistente l'innovazione e, può azzardarsi a dire l'avanguardia, di cui l'ITLOS si fa portatore. Analisi, quella relativa alle entità legittimate ad adire questa nuova giurisdizione, che sarà oggetto di una più ampia considerazione nelle sezioni seguenti del presente capitolo. In via di anticipazione, e con il solo scopo di evidenziare gli elementi di discontinuità tra l'ITLOS e la CIG, può dirsi che la previsione del ricorso al Tribunale ad opera di entità quali le Organizzazioni Internazionali e più in generale dei cosiddetti *non State actors* contribuisce ad avvalorare la tesi per cui le giurisdizioni dei due organismi in esame non siano suscettibili di dar luogo a sovrapposizioni, tenuto in considerazione il più volte menzionato art. 34 dello Statuto della Corte.

Posizione analoga a quella poc'anzi ricordata la si riconosce nelle parole del giudice Higgins. La stessa, analizzando la questione della moltiplicazione delle giurisdizioni internazionali, menziona tra le

motivazioni che ne sono all'origine la presenza del vasto *corpus* di norme del diritto internazionale, l'espansione delle materie che ne sono oggetto e gli effetti della globalizzazione che hanno comportato la necessità di garantire ad attori diversi dagli Stati la partecipazione a procedimenti giurisdizionali²²¹.

Appare opportuno ancora citare Brownlie, il quale, lungi dall'individuare nella creazione di nuove giurisdizioni un rischio o una minaccia, identifica la moltiplicazione di tribunali, e la creazione dell'ITLOS nello specifico, come rispondenti alla logica della contemporanea comunità internazionale e rispecchianti la molteplicità delle relazioni tra i soggetti di diritto internazionale e la complessità degli usi e degli interessi anche a livello regionale.²²²

Dello stesso avviso Rosenne che, commentando la creazione del tribunale di Amburgo aggiunge: "There is no evidence to support the view that a multiplicity of international judicial institutions for the settlement of disputes seriously impairs the unity of jurisprudence. The Convention requires ITLOS to perform task that are beyond the competence of International Court under its present Statute. If only for that reason, the cautious observer will hesitate before crying redundant".²²³

Unitamente alle due principali motivazioni che hanno animato e condotto all'istituzione del Tribunale Internazionale del Diritto del

²²¹ R. HIGGINS, *Respecting Sovereign and Running a Tight Courtroom*, in 50 *International and Comparative Law Quarterly*, 2001, p. 121. In particolare la stessa affermava: "we have today a certain decentralization of some of the topics with which the ICJ can in principle deal to new highly specialized bodies, whose members are experts in a subject matter which becomes even more complex, which are open to non-state actors, and which can respond rapidly. I think this is an inevitable consequence of the busy and complex world in which we live and not a cause of regret".

²²² I. BROWNLIE, *The Peaceful Settlement of International Disputes in Practice*, in 7 *Pace University School of Law International Review*, 1995, p. 276

²²³ S. ROSENNE, *Establishing the International Tribunal for the Law of the Sea*, in 89 *American Society of International Law*, 1996, p. 814

Mare - che ricordiamo essere: la specializzazione *ratione materiae* dello stesso nonché una posizione maggiormente garantista dal punto di vista della competenza *ratione personae*, effetti entrambi riconducibili al diversificato assetto dell'arena internazionale catalizzato dalla globalizzazione - si ritiene opportuno enumerarne degli altri. In primo luogo viene qui citato il generalizzato sentimento di insoddisfazione manifestato dagli Stati nei confronti di pronunce della CIG in materia di diritto del mare. La contestazione delle stesse si aggiungeva alla diffidenza rivolta alla Corte dell'Aia²²⁴. In secondo luogo, ed intimamente relazionato alla motivazione appena richiamata, si ricorda la necessità, che caratterizza il diritto del mare, di procedimenti orientati alla celerità.²²⁵ A questo proposito, posto il noto sovraccarico gravante sulla Corte Internazionale di Giustizia e al fine di limitare la mole di carichi pendenti, l'ITLOS e le previsioni specificamente preordinate a cadenzare le varie fasi dei procedimenti²²⁶ si pongono come ovvia e conseguente soluzione.

Le motivazioni a favore della creazione del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare sono, dunque, classificabili in tre aree: storiche, politiche e giuridiche²²⁷. Da un punto di vista storico, si ricorda come le

²²⁴ M. RANJEVA, *Aux origines de l'article 287.1 b) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer*, in *La mer et son droit. Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec*, Parigi, 2003, pp. 545-546

²²⁵ In particolare modo laddove l'ITLOS viene chiamato ad esercitare la propria giurisdizione esclusiva, specificamente in occasione di decisioni concernenti il pronto rilascio di navi ed equipaggi e al momento della disposizione di misure cautelari.

²²⁶ Ci si riferisce, in particolar modo all'articolo 49 del Regolamento del Tribunale il quale stabilisce che i procedimenti devono essere condotti senza ritardo o spese non necessarie, nonché individua precisi limiti temporali per ogni stadio del procedimento. Infine, si ricordano gli articoli 2 e 3 della Risoluzione sulla Pratica Giudiziaria Interna che orientano il Tribunale ad un cosiddetto approccio *hands on*.

²²⁷ Disamina, questa, proposta da B. H. OXMAN, *The Rule of Law and the United Nations Convention on the Law of the Sea*, in *7 European Journal of International Law*, 1996, p. 353 ss.

negoziazioni della Convenzione iniziarono in un clima di profondo disincanto relativo, non solo al tradizionale assetto del diritto internazionale del mare, bensì al diritto internazionale e alle sue istituzioni in generale, manifestato, in maniera maggiormente apprezzabile da Stati di nuova costituzione. Sotto l'aspetto politico, si richiama invece l'esigenza avvertita dagli Stati costieri di assicurare la presenza di un tribunale permanente competente ad adottare misure urgenti, soprattutto per quanto riguarda il pronto rilascio di navi ed equipaggi. Infine, le motivazioni giuridiche poste alla base della creazione dell'ITLOS risiedevano nella volontà, manifestata da numerosi Stati, di permettere alle parti private, alle persone giuridiche e alle Organizzazioni Internazionali un accesso diretto a fori giurisdizionali internazionali.

A coloro i quali sollevavano le analizzate perplessità circa la creazione di questa nuova giurisdizione internazionale, arrivati a domandarsi se l'ITLOS fosse *a Great Mistake*²²⁸ viene data una risposta valevole non solo per il caso di specie bensì suscettibile di essere assunta quale principio applicabile a diverse aree del diritto internazionale. Si è sostenuto, in particolare, che la finalità e la ragion d'essere del diritto internazionale sia quella di contribuire alla soluzione di problemi propri della comunità internazionale attraverso la cooperazione, il rafforzamento della *rules of law* e promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie. La creazione di giurisdizioni specializzate, di cui il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare costituisce un esempio, rappresenta una delle manifestazioni che contribuiscono alla realizzazione di questi obiettivi.²²⁹

²²⁸ J. SEYMUR, *The International Tribunal for the Law of the Sea: a Great Mistake?*, in 13 *Independent Journal of Global and Legal Studies*, 2006, p. 1 ss.

²²⁹ H. CAMINOS, op. cit., p. 835

III.3. LA COMPETENZA CONTENZIOSA DELL'ITLOS, TRA GIURISDIZIONE OBBLIGATORIA ED ESCLUSIVA

Il ventaglio di controversie astrattamente devolvibili al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, come sancito all'articolo 288 UNCLOS, inserito nella Sezione 2 – *Compulsory procedures entailing binding decisions* – della Parte XV, appare piuttosto ampio ed articolato. Necessaria premessa alla trattazione risiede nella previsione, già richiamata nel presente capitolo, dell'accettazione automatica, estranea cioè ad eventuali ulteriori dichiarazioni, del sistema delle risoluzione delle controversie sancito nella Parte XV dell'UNCLOS al momento della ratifica della Convenzione stessa. Di conseguenza, laddove la scelta del soggetto interessato sia riconducibile all'ITLOS, lo stesso sarà tenuto a riconoscerne *ipso facto* la giurisdizione.

Con riferimento alla competenza contenziosa attribuita al Tribunale o alle sue Camere²³⁰ è necessario, già da ora, proporre una differenziazione tra le competenze di cui lo stesso è investito a norma

²³⁰ A norma dell'articolo 15 dello Statuto del Tribunale è possibile, su richiesta di una delle parti della controversia, costituire una Camera speciale dell'ITLOS. L'articolo, rubricato *Special Chambers*, ai paragrafi 1 e 2 dispone come segue: "1. The Tribunal may form such chambers, composed of three or more of its elected members, as it considers necessary for dealing with particular categories of disputes. 2. The Tribunal shall form a chamber for dealing with a particular dispute submitted to it if the parties so request. The composition of such a chamber shall be determined by the Tribunal with the approval of the parties." Lo stesso è stato effettivamente utilizzato per l'istituzione della *Chamber for Fisheries Disputes*, della *Chamber for Marine Environment Disputes* e della *Chamber for Maritime Delimitation Disputes*. Una speciale camera è stata inoltre creata per la controversia *Case concerning the Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in the South-Eastern Pacific Ocean (Chile/European Community)*. Si tratta di ulteriori manifestazioni della parcellizzazione degli interessi caratterizzante la società internazionale.

della Parte XV della Convenzione e quelle previste dalla Parte XI²³¹, cui verrà dedicata un'intera sezione del capitolo.

Il sistema di composizione delle controversie disciplinato dalla Parte XV va annoverato tra quelli che prevedono la possibilità di adire in maniera unilaterale organi giurisdizionali o arbitrali internazionali.²³²

A norma delle disposizioni statutarie, il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare sarà, come più volte ricordato, competente a conoscere delle controversie suscettibili di sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione di Montego Bay e di altri accordi a questa collegati.

III.3.1 LE LIMITAZIONI E LE ECCEZIONI ALLA GIURISDIZIONE OBBLIGATORIA DEL TRIBUNALE

Agli articoli 297 e 298 UNCLOS si rinvencono disposizioni relative a determinate categorie di controversie suscettibili di rimanere estranee dall'applicabilità del meccanismo disciplinato dalla Sezione 2 della Parte XV della Convenzione²³³. La ragione dell'introduzione di quelle che l'UNCLOS denomina rispettivamente come 'limitazioni' o 'eccezioni' risiede nella necessità, di cui si è già avuto modo di discutere, di effettuare un bilanciamento in sede di negoziazione della Convenzione. Conseguentemente, all'adozione di un sistema votato all'obbligatorietà della procedura ha fatto inesorabilmente seguito la previsione di una maggiore libertà riconosciuta alle parti di

²³¹ La Parte XI costituisce la sezione della Convenzione disciplinante la giurisdizione e le competenze della Camera dei Fondi Marini Internazionali.

²³² R. VIRZO, op. cit., p. 1349; A. DEL VECCHIO, op. cit., p. 51

²³³ Si veda, tra gli altri, H. CAMINOS, *The Jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea: An Overview*, in M. H. NORDQUIST, J. N. MOORE (a cura di), *Ocean Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities*, 2002; T. TREVES, *Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali*, Giuffrè Editore, 1999, p. 110 ss.

determinare quali controversie devolvere (*rectius* non devolvere) al Tribunale.

Analizzando singolarmente i due articoli citati si nota come al 297 siano disciplinate delle limitazioni di carattere generale, soggette ad applicazione automatica, invocabili dagli Stati e concernenti l'interpretazione o l'applicazione dell'UNCLOS in merito: all'esercizio, ad opera di uno Stato costiero, dei propri diritti sovrani o della propria giurisdizione previsti dalla Convenzione, in materia di ricerca scientifica marina e in materia di pesca²³⁴.

Le eccezioni facoltative sono, invece, disciplinate dall'art. 298 UNCLOS²³⁵. A differenza delle prime non sono suscettibili di

²³⁴ Art. 297 UNCLOS che testualmente statuisce: "2. (a) Disputes concerning the interpretation or application of the provisions of this Convention with regard to marine scientific research shall be settled in accordance with section 2, except that the coastal State shall not be obliged to accept the submission to such settlement of any dispute arising out of [...]"

3. (a) Disputes concerning the interpretation or application of the provisions of this Convention with regard to fisheries shall be settled in accordance with section 2, except that the coastal State shall not be obliged to accept the submission to such settlement of any dispute relating to its sovereign rights with respect to the living resources in the exclusive economic zone or their exercise, including its discretionary powers for determining the allowable catch, its harvesting capacity, the allocation of surpluses to other States and the terms and conditions established in its conservation and management laws and regulations."

²³⁵ Art. 298 UNCLOS che testualmente statuisce: "1. When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State may, without prejudice to the obligations arising under section 1, declare in writing that it does not accept any one or more of the procedures provided for in section 2 with respect to one or more of the following categories of disputes: (a) (i) disputes concerning the interpretation or application of articles 15, 74 and 83 relating to sea boundary delimitations, or those involving historic bays or titles [...]"

(b) disputes concerning military activities, including military activities by government vessels and aircraft engaged in non-commercial service, and disputes concerning law enforcement activities in regard to the exercise of sovereign rights or jurisdiction excluded from the jurisdiction of a court or tribunal under article 297, paragraph 2 or 3; (c) disputes in respect of which the Security Council of the United Nations is exercising the functions assigned to it by the Charter of the United Nations, unless the Security Council decides to remove the matter from its agenda or calls upon the parties to settle it by the means provided for in this Convention."

applicazione automatica richiedendo, al contrario, un'apposita dichiarazione scritta al momento dell'adesione alla Convenzione. Nella fattispecie queste riguardano:

- controversie relative alle delimitazioni dei confini marittimi ovvero a baie e titoli storici;
- controversie relative ad attività militari, comprese quelle effettuate da navi ed aeromobili di governo impegnati in servizio non commerciale;
- controversie relative ad attività di polizia concernenti l'esercizio di diritti sovrani o di giurisdizione escluse dalla giurisdizione obbligatoria in base ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 297;
- controversie rispetto alle quali il Consiglio di Sicurezza esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Carta delle Nazioni Unite.

Va tuttavia specificato che le predette eccezioni e limitazioni sono superabili dalla concorde volontà espressa dalle parti; a tal proposito l'art. 299 UNCLOS prevede che una controversia rientrante nelle categorie estranee alla giurisdizione obbligatoria possa tuttavia essere definita secondo le procedure stabilite dalla convenzione "only by agreement of the parties to the dispute".

III.3.2 LA GIURISDIZIONE OBBLIGATORIA ESCLUSIVA

Elemento caratterizzante la giurisdizione *ratione materiae* dell'ITLOS è la previsione di una giurisdizione esclusiva dello stesso in determinate ipotesi, esercitabile indipendentemente dal fatto che tale organo giurisdizionale sia stato individuato come procedura prescelta a norma dell'articolo 287 UNCLOS. Non è un caso che, il maggior numero di controversie cui il Tribunale è stato chiamato a conoscere sia

riconducibile proprio a tali fattispecie. Ci si riferisce specificamente alla prescrizione di misure cautelari in pendenza della costituzione di un tribunale arbitrale e alla procedura del pronto rilascio di navi ed equipaggi. La prima fattispecie, disciplinata dall'articolo 290 paragrafo 5, è posta a presidio degli interessi del richiedente a fronte della mora nella costituzione di un organo arbitrale, e dettata dall'urgenza che è requisito principale delle misure cautelari. Presupposto necessario è che l'ITLOS ritenga che il tribunale arbitrale abbia *prima facie* giurisdizione. La seconda ipotesi, disciplinata dall'articolo 292, concerne i casi in cui una nave battente bandiera di uno Stato parte è detenuta dalle autorità di un altro Stato parte, causa la presunta violazione delle norme della Convenzione che sanciscono la pronta liberazione della nave e del suo equipaggio. La procedura appena richiamata si ritiene speciale ed autonoma rispetto a quelle che possono essere avviate sia a livello nazionale, sia a livello internazionale sul merito.

III.3.3 LA GIURISDIZIONE DELL'ITLOS BASATA SU ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI

La giurisdizione del Tribunale può, altresì, emergere da trattati internazionali diversi dalla Convenzione del 1982. A norma dell'articolo 288 paragrafo 2 l'organo giurisdizionale prescelto dalle parti in base all'articolo 287 – per quanto riguarda i fini della presente trattazione ci si riferisce ovviamente al Tribunale di Amburgo – “shall have jurisdiction over any disputes concerning the interpretation or application of an international agreement related to the purpose of this Convention, which is submitted to it in accordance with the

agreement". In aggiunta, l'articolo 21 dello Statuto del Tribunale, statuisce che la giurisdizione dello stesso "comprises alla matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the Tribunal"²³⁶.

In conclusione va ricordato come alcune clausole relative al regolamento di risoluzione delle controversie inserite in accordi multilaterali prevedano l'applicazione *mutatis mutandis* della Parte XV della Convenzione e nel particolare dell'articolo 287.

III.4. LA COMPETENZA *RATIONE PERSONAE* DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE

L'aspetto che maggiormente attiene agli scopi della presente dissertazione riguarda la competenza *ratione personae* del tribunale Internazionale del Diritto del Mare nella misura in cui garantisce l'accesso a soggetti diversi dagli Stati e in modo particolare alle Organizzazioni Internazionali.

La disciplina concernente i soggetti che possono divenire parte di casi seguendo il meccanismo sancito nella Parte XV è contenuta in diverse previsioni, tanto della Convenzione quanto dello Statuto ed è riferita sia alla giurisdizione dell'ITLOS sia a quella della Camera dei Fondi Marini. Riassumendo può affermarsi che non vi sia un sistema uniforme di normazione relativo alla competenza *ratione personae* del Tribunale; la ragione di tale eterogeneità è indubbiamente da ricercarsi nelle negoziazioni, quindi indagando la storia legislativa degli articoli disciplinanti la giurisdizione dell'ITLOS, che sono state orientate a

²³⁶ I due articoli appena citati - 288 paragrafo 2 UNCLOS e 21 Statuto ITLOS - sono stati in questa sezione brevemente analizzati in riferimento alla competenza contenziosa del Tribunale. Vedremo più avanti il dibattito e le implicazioni circa l'applicazione degli stessi alla funzione consultiva dell'ITLOS.

ricomprensione in forma onnicomprensiva i diversi interessi connessi con le attività marittime²³⁷.

Le disposizioni cui ci si riferisce sono, in particolare, l'articolo 291 UNCLOS così come gli articoli 20 e 37 dello Statuto del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare. Ai sensi dell'art. 291:

"1. All the dispute settlement procedures specified in this Part shall be open to States Parties. 2. The dispute settlement procedures specified in this Part shall be open to entities other than States Parties only as specifically provided for in this Convention".

Una puntualizzazione si ritiene, già da ora, necessaria in riferimento al comma primo della disposizione citata. Con l'espressione 'Stati Parte' ci si riferisce non solo agli Stati, in quanto tali, bensì anche a soggetti diversi, tali le Organizzazioni Internazionali, ad oggi la sola Unione Europea che, al pari dei primi hanno ratificato la Convenzione del 1982.²³⁸ Per un'analisi più esaustiva si specifica che lo stesso comma primo dell'articolo 291 va letto in combinazione con l'articolo 305²³⁹,

²³⁷ R. WOLFRUM, *The Legislative History of Article 20 and 21 of the Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in 63 *The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 1999, p. 342 ss.

²³⁸ Essendo la ratifica della stessa aperta anche ad Organizzazioni Internazionali, come espressamente disciplinato nell'allegato IX rubricato *Participation by International Organization*

²³⁹ "1. This Convention shall be open for signature by: (a) all States; (b) Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia; (c) all self-governing associated States which have chosen that status in an act of self-determination supervised and approved by the United Nations in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV) and which have competence over the matters governed by this Convention, including the competence to enter into treaties in respect of those matters; (d) all self-governing associated States which, in accordance with their respective instruments of association, have competence over the matters governed by this Convention, including the competence to enter into treaties in respect of those matters; (e) all territories which enjoy full internal self-government, recognized as such by the United Nations, but have not attained full

comma 1, lettere b-f. Quest'ultima disposizione enumera, tra i soggetti cui è garantito lo *ius standi in iudicio* quelli che sono divenuti parte della Convenzione ed hanno, di conseguenza, accettato di esserne vincolati ma che tuttavia non sono enti statuali (ad esempio la Namibia, come rappresentata dal Consiglio di Sicurezza ONU, *self-governing associated States*, e come già specificato precedentemente le Organizzazioni Internazionali conformemente all'allegato IX dell'UNCLOS).

Conformemente al comma 2 dell'articolo 291 UNCLOS, e specificamente alla parte in cui fa riferimento ad entità diverse dagli Stati il cui *ius standi* è espressamente previsto dalla Convenzione, viene in riferimento un'altra previsione normativa. Nella fattispecie l'articolo 20 comma 2 dello Statuto del Tribunale che statuisce:

"The Tribunal shall be open to entities other than States Parties in any case expressly provided for in Part XI or in any case submitted pursuant to any other agreement conferring jurisdiction on the Tribunal which is accepted by all the parties to that case"²⁴⁰.

Premessa generale alla trattazione che segue consiste nel porre l'attenzione sulla peculiarità che soggetti ulteriori rispetto a quelli ratificanti la Convenzione di Montego Bay sono suscettibili di divenire parti di una controversia e di esperire le procedure sancite nella Parte XV.

independence in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV) and which have competence over the matters governed by this Convention, including the competence to enter into treaties in respect of those matters; (f) international organizations, in accordance with Annex IX. 2. This Convention shall remain open for signature until 9 December 1984 at the Ministry of Foreign Affairs of Jamaica and also, from 1 July 19".

²⁴⁰ Art. 20 comma 2 Statuto ITLOS

Le due proposizioni che compongono il menzionato comma richiedono una considerazione distinta²⁴¹. Per ciò che attiene la prima parte, l'espressa menzione della Parte XI della Convenzione non lascia dubbi interpretativi, riferendosi esclusivamente all'Autorità dei Fondi Marini nonché alle altre entità disciplinate da detta sezione con riferimento alla Camera dei Fondi Marini. Le stesse sono elencate all'articolo 37 dello Statuto il quale include, oltre ovviamente all'Autorità, una vera e propria Organizzazione Internazionale, l'Impresa, un organo della stessa, nonché persone fisiche o giuridiche aventi i requisiti imposti dall'articolo 153, comma 2, lettera b²⁴². La *ratio* dell'apertura e dell'ampliamento ulteriore della legittimazione a ricorrere è indubbiamente da ricercarsi nella necessità di garantire un'adeguata tutela per coloro che operano all'interno dell'Area considerata²⁴³.

Concentrando l'attenzione sulla seconda proposizione del comma 2 si può agevolmente notare come questo contribuisca a rendere ancora più ampio l'accesso al Tribunale includendo tra i soggetti legittimati ad adirlo entità diverse dagli Stati, anche qualora non siano parti della Convenzione, quindi soggetti ulteriori da quelli individuati all'art. 305

²⁴¹ R. RANJEVA, *Settlement of Disputes*, in DUPUY, VIGNES (a cura di), *A Handbook on the New Law of the Sea*, II ed., 1991, p. 1333 ss.; T. TREVES, *The jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in 37 *Indian Journal of International Law*, 1997, p. 396 ss.

²⁴² "(b) in association with the Authority by States Parties, or state enterprises or natural or juridical persons which possess the nationality of States Parties or are effectively controlled by them or their nationals, when sponsored by such States, or any 79 group of the foregoing which meets the requirements provided in this Part and in Annex III."

²⁴³ R. WOLFRUM, *The Settlement of Disputes before the International Tribunal for the law of the Sea: A Progressive Development of International Law or Relying on Traditional Mechanism?*, in 51 *Japanese Yearbook of International Law*, 2008, p. 140 ss.

UNCLOS sopra menzionato, che tuttavia abbiano ratificato un accordo conferente giurisdizione al Tribunale²⁴⁴.

Due sono le condizioni necessarie affinché una delle parti del trattato possa beneficiare della clausola in questione, nella fattispecie deve esservi un accordo che espressamente conferisce la detta giurisdizione al Tribunale e il trattato in questione deve essere vincolante per tutte le parti della controversia. L'articolo 20 comma 2 rappresenta propriamente uno dei casi²⁴⁵ cui fa riferimento l'articolo 291 della Convenzione, in connessione del quale lo stesso va letto, nella disposizione in cui il secondo apre l'accesso al Tribunale ad entità diverse dagli Stati Parte nei casi espressamente contemplati dall'UNCLOS.

La denominazione di "entità" è piuttosto ampia e passibile di molteplici interpretazioni. Soggetti suscettibili di ricadere all'interno di tale definizione sono: gli Stati non parti dell'UNCLOS, le entità elencate dall'articolo 305 UNCLOS anche queste non parti della Convenzione, Organizzazioni Internazionali diverse da quelle contemplate all'articolo 305 lett. (f), entità disciplinate dall'Allegato I, l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini, inclusi l'Impresa e i suoi organi, ed infine persone fisiche e giuridiche. Il solo ulteriore ostacolo che si frappone all'automatico accesso al meccanismo di risoluzione delle controversie proprio dell'UNCLOS risiede nella previsione dell'articolo 288 comma 2 della Convenzione. Nella fattispecie l'accordo dal quale germina la giurisdizione del Tribunale deve essere

²⁴⁴ Si rimanda al paragrafo 3.3 del presente capitolo titolato *'La giurisdizione dell'ITLOS basati su altri trattati internazionali'*.

²⁴⁵ J. V. SOLA, *The International Tribunal for the Law of the Sea*, 1986

connesso con le materie disciplinate e gli scopi propri della Convenzione²⁴⁶.

Una considerazione di non trascurabile rilievo risiede nella differenza terminologica riscontrabile tra gli articoli 288 comma 2 UNCLOS, relativo alle disposizioni generali sulla giurisdizione, e 20 comma 2 dello Statuto i quali si riferiscono nell'ordine ad un "trattato internazionale" e "ogni altro trattato". In base ad un'analisi puramente testuale sembra possibile affermare che l'espressione "*any other agreement*" sia più ampia e maggiormente comprensiva, in quanto scevra della qualificazione di internazionale al trattato attribuita invece dall'articolo 288.

Se si accoglie la posizione secondo la quale l'espressione "trattato internazionale" sia riferita esclusivamente ad un accordo tra Stati, è necessario chiedersi se, invece, l'obiettivo perseguito dall'articolo 20 sia quello di estendere la giurisdizione del Tribunale o meno, data l'assenza di una ulteriore qualificazione di accordo. Coloro che rifiutano l'idea che un'estensione di tale sorta sia implicitamente sancita, apponendo a sostegno della propria tesi l'assenza di una discrepanza tra i due articoli in esame²⁴⁷, si trovano inevitabilmente di fronte alla contro-argomentazione consistente nel sottolineare che l'articolo 288 è riferibile a tutte le giurisdizioni contemplate dall'articolo 287 UNCLOS mentre l'articolo 20 si riferisce esclusivamente al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare che,

²⁴⁶ Gli scopi e gli obiettivi propri della Convenzione sono piuttosto ampiamente enunciati nel Preambolo della stessa. In base ad una lettura di questo è possibile concludere che tutte le materie relative allo sfruttamento e alla gestione del mare e alla protezione e conservazione delle sue risorse viventi siano suscettibili di soddisfare i requisiti dell'articolo 20 comma 2.

²⁴⁷ J. V. SOLA, op. cit., p. 59

com'è noto, gode di una giurisdizione notevolmente più ampia degli altri tribunali e corti contemplati dalla formula di Montreux.

III.5. LA STORIA NORMATIVA DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DELLO STATUTO DELL'ITLOS

Si propone ora un breve *excursus* finalizzato ad indagare le tappe e le motivazioni che hanno portato ad adottare nel testo dello Statuto dell'ITLOS gli articoli 20 e 21 nella loro attuale formulazione.

Furono due le proposte di testo emergenti dalle negoziazioni presentate in merito al sistema di risoluzione delle controversie, una dal Presidente della Conferenza e l'altra dal Presidente della Prima Commissione. Il testo proposto dal primo lasciava trasparire una proposta indirizzata a conferire un'ampia giurisdizione al Tribunale²⁴⁸ statuendo chiaramente che non solo gli Stati e le Organizzazioni Internazionali avrebbero avuto accesso a tale organo, ma anche le persone fisiche e giuridiche. Allo stesso tempo prevedeva disposizioni volte ad assicurare che la giurisdizione del Tribunale non scaturisse esclusivamente dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, finendo per ricomprendervi anche trattati internazionali, pubblici o privati, conclusi da entità diverse da quelle statuali o dalle Organizzazioni Intergovernative. La giustificazione addotta dal Presidente della Conferenza a tale apertura era la seguente: "Within the provisions of the three parts of the Single Negotiating Text

²⁴⁸ Il testo suggerito era il seguente: "States, territories which participated as observers in the Third United Nation Conference on the Law of the Sea, international intergovernmental organizations, and natural and juridical persons may be parties before the tribunal in any case expressly provided for in the present Convention or in an international agreement, public or private, accepted by all parties to the dispute."

presented by the chairmen of the Committees, rights and duties have been imposed upon parties other than contracting States. For the effective settlement of disputes that could arise in relation to these provisions, especially with regard to contractual or other arrangements relating to the exploitation of the area of the seabed beyond the limits of national jurisdiction [...] some form of access to the dispute settlement procedures would seem necessary”²⁴⁹.

Appare evidente come il Presidente faccia riferimento agli accordi contrattuali relativi alla Parte XI – quindi alla disciplina della Camera Internazionale per i Fondi Marini – come uno degli scenari che corroborano la tesi della necessità di ampliare il diritto d’accesso al Tribunale.

Una seconda versione rivisitata del testo venne in seguito proposta dallo stesso Presidente rispondente alla disciplina infine adottata e, ad oggi, esistente: il meccanismo di risoluzione delle controversie specificato nella Convenzione è aperto agli Stati parte e, in aggiunta, relativamente alle controversie suscettibili di sorgere in merito alle attività praticate nei Fondi Marini, ad entità diverse dagli Stati. Tale statuizione fu poi completata dagli articoli 20 e 21 dell’Allegato VI contenente lo Statuto dell’ITLOS. Entrambe le norme appena richiamate, come già specificato, garantiscono lo *ius standi in iudicio* a Stati parte della Convenzione, altri Stati che non abbiano aderito alla stessa, Organizzazioni Internazionali e persone fisiche e giuridiche, impostazione facilmente rinvenibile in un’altra disposizione convenzionale, precisamente l’art. 288 UNCLOS.

Il secondo testo presentato dal Presidente, all’articolo 21 comma 1, tuttavia, dedicava un’apposita considerazione alla disciplina relativa

²⁴⁹ Memorandum del Presidente, UN Doc A/CONF.62/WP.9/Add.1

alle “Parti contraenti”, specificando che le stesse potessero essere parti ‘davanti al Tribunale’ senza restrizioni di sorta. Il comma 2 era invece preordinato a considerare le “*other entities*” e le categorie di casi in cui queste potevano divenire parti di un procedimento. Era a queste riconosciuto tale diritto solo laddove la Convenzione espressamente lo consentiva o nel caso in cui la giurisdizione dell’ITLOS fosse rinvenibile sulla base di altri trattati.

Un aspetto da sottolineare, attinente ad una differenza riscontrabile tra i due testi successivamente proposti, risiede nell’utilizzo di una discordante titolazione dell’articolo 21. Nella prima, in ordine cronologico, delle proposte formulate dal Presidente della Conferenza tale norma appare rubricata “*Parties before the Tribunal*”, nella seconda, più correttamente “*Access to the Tribunal*”.

Passando all’esame del secondo testo emerso dalle negoziazioni, e nel particolare quello riconducibile al Presidente della Prima Commissione, si nota immediatamente come questo proponga un approccio più restrittivo rispetto a quello adottato nella proposta prima esaminata. Nella fattispecie, questo confinava la giurisdizione del Tribunale all’applicazione e l’interpretazione della Convenzione del 1982 e alle controversie astrattamente instaurabili nelle materie a questa connesse che fossero state devolute all’ITLOS in base ad un contratto o un accordo seguendo la disciplina sancita dalla Convenzione. Lo scopo principale di tale seconda opzione era quello di regolare le controversie scaturenti nei Fondi Marini e, solo a questo fine, comprendeva disposizioni volte ad assicurare l’accesso all’Area considerata ad entità diverse dagli Stati, tali le persone fisiche e giuridiche.

In conclusione può affermarsi che l'obiettivo ultimo e le motivazioni che hanno guidato i negoziatori della Terza Conferenza delle Nazioni Unite per il Diritto del Mare sono rinvenibili nella necessità di garantire un ampio diritto d'accesso alla nuova giurisdizione internazionale, tale il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare. Di conseguenza, il merito a questi maggiormente attribuibile è quello di aver segnato una radicale frattura, mediante il riconoscimento dello *ius standi* ad entità diverse da quelle classiche (gli Stati), con l'approccio tradizionale delle giurisdizioni internazionali. Ampliare l'accesso al Tribunale è allo stesso tempo corrisposto al riconoscimento dei diritti - di Organizzazioni Internazionali ed altre entità - concernenti le attività marittime meritevoli di una diretta tutela a livello internazionale, perseguibile, anche, attraverso il sistema di risoluzione delle controversie.

III.6. L'ALLEGATO IX DELL'UNCLOS E IL NECESSARIO COORDINAMENTO CON L'ART. 34 DELLO STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

A riprova della circostanza che le Organizzazioni Internazionali godono di una particolare considerazione all'interno del sistema stabilito dalla Convenzione di Montego Bay si vuole focalizzare l'attenzione sull'esistenza di un Allegato, precisamente il IX, esclusivamente dedicato alle stesse rubricato *Participation by International Organization*. L'articolo primo di detta parte apre fornendo una definizione di Organizzazioni Internazionali. In riferimento agli scopi dell'articolo 305 della Convenzione tali entità sono qualificate come organizzazioni intergovernative costituite da Stati i cui membri

hanno “trasferito competenza su materie disciplinate dalla Convenzione, ivi compresa la competenza a stipulare trattati rispetto a tali materie”²⁵⁰. La sola organizzazione che, ad oggi, rientra in tale previsione è l’Unione Europea, che ha firmato la convenzione nel 1984, depositando successivamente il suo atto di ‘conferma formale’ (equivalente alla ratifica degli Stati) il 1 Aprile 1998.²⁵¹

Alla stregua dell’articolo 4 comma 3 dell’Annesso IX, “such an international organization shall exercise the rights and perform the obligations which its member States which are Parties would otherwise have under this Convention, on matters relating to which competence has been transferred to it by those member States. The member States of that international organization shall not exercise competence which they have transferred to it”²⁵².

Tale previsione rende evidente come alle Organizzazioni Internazionali siano attribuiti, mediante applicazione analogica, gli stessi diritti e siano sottoposte agli stessi obblighi gravanti sugli Stati alla stregua della Convenzione, risultando dunque soggette alla medesima considerazione e allo stesso trattamento riservato a tali altri soggetti del diritto internazionale. All’ultimo comma dello stesso articolo è poi sancito un principio degno di rilevanza: in caso di conflitto tra le obbligazioni gravanti su un’Organizzazione Internazionale in base all’UNCLOS e le obbligazioni derivanti dal trattato istitutivo della

²⁵⁰ Art. 1 dell’Annesso IX della Convenzione. Si veda inoltre l’art. 1, paragrafo 2 della Convenzione, in base al quale, nella Convenzione stessa, il termine Stati parte indica, tra l’altro, le Organizzazioni Internazionali che ne sono parte, nella misura prevista dalle condizioni che concernono la loro partecipazione. Ulteriore disposizione in tal senso si ritrova nell’articolo 1 (c) del Regolamento del Tribunale.

²⁵¹ L’ampia dichiarazione effettuata dall’Unione Europea al momento del deposito dell’atto di conferma formale in base agli artt. 310 della Convenzione e 5, comma 1, dell’Allegato IX, non contiene la dichiarazione relativa alla scelta della procedura relativa alla risoluzione delle controversie prevista dall’art. 7 dell’Annesso.

²⁵² Art. 4, paragrafo 3, Allegato IX UNCLOS

stessa Organizzazione o di qualsiasi atto ad essa connesso, saranno le disposizioni della Convenzione di Montego Bay a prevalere²⁵³.

La partecipazione di un'Organizzazione Internazionale alla Convenzione determina che le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie si applichino anche a questa. A tal proposito, la normativa è fornita dall'articolo 7 dell'Allegato qui in considerazione. Un coordinamento risulta, a questo punto, indispensabile tra la disciplina dell'UNCLOS e quella dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Si ricorda, in questa sede, come l'art. 34 dello Statuto CIG sia lapidario nel riconoscere lo *ius standi in iudicio* ai soli Stati, lasciandone irrimediabilmente escluse le Organizzazioni Internazionali. Il meccanismo della scelta della procedura, sancito dall'art. 287 UNCLOS, necessita dunque di opportune correzioni laddove l'indicazione dell'organo giurisdizionale prescelto sia rimessa ad un'Organizzazione Internazionale. Non è un caso, a tale proposito, che il comma primo dell'articolo 7²⁵⁴, Allegato IX, facendo espressa menzione dell'articolo 287 UNCLOS, ne riporti soltanto le lettere (a)²⁵⁵ (c)²⁵⁶ (d)²⁵⁷ del paragrafo 1, lasciando espressamente trasparire che la

²⁵³ Art. 4, paragrafo 6, Allegato IX UNCLOS

²⁵⁴ Art. 7, Annesso IX, UNCLOS: "At the time of deposit of its instrument of formal confirmation or of accession, or at any time thereafter, an international organization shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention, referred to in article 287, paragraph 1(a), (c) or (d). 195 2. Part XV applies mutatis mutandis to any dispute between Parties to this Convention, one or more of which are international organizations. 3. When an international organization and one or more of its member States are joint parties to a dispute, or parties in the same interest, the organization shall be deemed to have accepted the same procedures for the settlement of disputes as the member States; when, however, a member State has chosen only the International Court of Justice under article 287, the organization and the member State concerned shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII, unless the parties to the dispute otherwise agree".

²⁵⁵ ITLOS

²⁵⁶ Tribunale Arbitrale

scelta dell'Organizzazione sia limitata a tre delle quattro procedure esperibili in generale. Al paragrafo 2 viene poi fornita una previsione avente portata generale: "Part XV applies mutatis mutandis to any dispute between Parties to this Convention, one or more of which are international organizations".

Il comma 3 dello stesso articolo, infine, disciplina il procedimento da eseguire laddove si presenti una situazione tale per cui la scelta degli Stati membri dell'Organizzazione, o di uno Stato con cui l'Organizzazione instaura una controversia, sia ricaduta esclusivamente sulla Corte Internazionale di Giustizia. In tali casi, supplisce, anche in questa circostanza, il ricorso residuale ad un Tribunale Arbitrale a condizione che non intervenga un diverso accordo tra le parti.

III.6.1 UN'ANALISI DI CASI PRATICI: CILE/UNIONE EUROPEA

Si fornisce ora, molto sinteticamente, l'esempio ad oggi presente nella lista di casi che interessano il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare e che vede come parte della controversia un'Organizzazione Internazionale, l'Unione Europea. Si tratta del caso numero 7 relativo allo sfruttamento di stocks di pesce spada nel Pacifico sud-orientale tra il Cile e l'Unione Europea.²⁵⁸ La controversia trova la propria origine nella decisione adottata dalle autorità cilene di proibire l'utilizzo dei propri porti alle navi straniere che si dedicano alla pesca del pesce spada non rispettando gli standard minimi di conservazione fissati

²⁵⁷ Speciale Tribunale Arbitrale

²⁵⁸ Case No. 7 concerning the *Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks (Chile/European Union)*, 2000, ITLOS Rep 148, consultabile su www.itlos.org

dalla normativa interna cilena. La volontà di adire l'ITLOS è stata manifestata in un primo momento dal Cile adducendo come motivo di ricorso la sovranità statuale sui porti e sostenendo che lo scopo dei propri provvedimenti fosse “fully consistent with conservation measures established [...]in the UN Convention on the Law of the Sea”. Di conseguenza, il Cile e l'Unione Europea hanno deferito, mediante compromesso, il caso ad una Camera *ad hoc* dell'ITLOS. L'evoluzione delle vicende mostra come le parti interessate hanno, tuttavia, seguentemente informato la Camera Speciale dell'avvenuto raggiungimento di un accordo provvisorio in merito alla controversia e chiesto al Tribunale di sospendere il tempo limite da questo precedentemente fissato. La richiesta di sospensione del procedimento, e la concessione della stessa, si è ripetuta in diversi momenti fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i contendenti che ha portato la Camera Speciale ad interrompere il processo e ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, a norma dell'articolo 105, secondo comma, del Regolamento del Tribunale.

III.7. IMPLICAZIONI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ITLOS: LA QUESTIONE DEI GIUDICI *AD HOC*

Una delle implicazioni discendenti dalla partecipazione di Organizzazioni Internazionali a controversie davanti al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare è quella attinente alla tematica dei giudici *ad hoc* ed in generale alla presenza di giudici aventi la

nazionalità dei membri dell'Organizzazione²⁵⁹. La disposizione disciplinante tale situazione è l'articolo 22 del Regolamento del Tribunale²⁶⁰ che statuisce:

1. "Un'entità diversa da uno Stato può designare un giudice ad hoc solo se:
 - a) una delle altre parti è uno Stato Parte e siede nel Tribunale un giudice della sua nazionalità o, quando tale parte sia un'Organizzazione Internazionale, siede nel tribunale un giudice della nazionalità di uno dei suoi Stati membri ovvero se lo Stato Parte ha esso stesso designato un giudice ad hoc;
 - b) siede nel tribunale un giudice della nazionalità dello Stato patrocinatore di una delle altre parti.
2. Tuttavia, un'Organizzazione Internazionale o una persona fisica o giuridica o un'impresa di stato non possono designare un giudice ad hoc se siede nel Tribunale un giudice della nazionalità di uno degli Stati Membri dell'Organizzazione Internazionale o un giudice della nazionalità dello Stato patrocinatore della predetta persona fisica o giuridica o impresa di Stato.
3. Se un'Organizzazione Internazionale è parte a una controversia e siede nel Tribunale un giudice della nazionalità di uno Stato Membro dell'Organizzazione, l'altra parte può designare un giudice ad hoc."

Nonostante la complessità nella formulazione della norma appena riportata, un elemento appare chiaro dall'origine, per le

²⁵⁹ T. TREVES, *Il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare*, in *Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali*, Giuffrè Editore, 1999, p. 166 ss.

²⁶⁰ Che regola anche la disciplina nell'eventualità che parte di una controversia davanti al Tribunale sia una persona fisica o giuridica

Organizzazioni Internazionali è sancito un approccio piuttosto restrittivo nella scelta di un giudice *ad hoc*²⁶¹: tale possibilità dipende esclusivamente dalla situazione in cui versa la controparte. In particolare, se questa è uno Stato, l'Organizzazione può nominare un giudice *ad hoc* solo nell'eventualità in cui la controparte ne abbia individuato uno ovvero un giudice della nazionalità dello Stato sia *ab origine* parte del collegio giudicante. In più se la controparte è un'Organizzazione Internazionale parte della Convenzione (dunque ci si riferisce all'Unione Europea), l'Organizzazione parte della controversia sarà legittimata a scegliere un giudice *ad hoc* solo se nel collegio giudicante sia presente un giudice avente la nazionalità di uno degli Stati membri dell'altra Organizzazione parte della controversia. In altre parole, se non vi sono giudici nel Tribunale aventi una connessione di nazionalità con l'Organizzazione, è esclusa la possibilità per l'Organizzazione controparte di nominarne. Nel caso dell'Unione Europea la previsione che un membro del Tribunale abbia la nazionalità di uno Stato parte non è priva di conseguenze, in particolare detto giudice non potrà rivestire la carica di Presidente.

Infine si ritiene necessario analizzare il regime vigente nel caso in cui vi sia più di un membro del Tribunale avente la nazionalità di uno Stato membro di un'Organizzazione che sia parte di una controversia. In tali ipotesi è rimesso alla discrezionalità del

²⁶¹ T. TREVES, *International Organizations as Parties to Contentious Cases: Selected Aspects*, in L. BOISSON DE CHAZOURNES/C. ROMANO /R. MACKENZIE (a cura di), *International Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects*, 2002, p. 101

Presidente, dopo aver consultato le parti, la decisione di chiedere ad uno o più dei giudici interessati di ritirarsi.²⁶²

III.8. LA CAMERA DEI FONDI MARINI INTERNAZIONALI

Più volte si è avuto occasione di fare riferimento nel testo alla Parte XI dell'UNCLOS, talvolta relativamente alla competenza *ratione personae* e talvolta in merito alla giurisdizione – in particolare quella esclusiva ed obbligatoria – del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare. In questa sede si propone un'analisi della Parte in questione rubricata "*The Area*" disciplinante, appunto, l'area dei fondi marini con lo scopo di porre in evidenza tanto gli aspetti innovativi in merito ai soggetti che partecipano alle controversie suscettibili di sorgere nelle materie a questa affini, tanto della particolarità della sua composizione, quanto della sua giurisdizione.

In diverse occasioni si è esplicitato nel testo in esame come le negoziazioni che hanno portato alla creazione della giurisdizione internazionale oggetto di studio in questo capitolo – l'ITLOS – convergevano, in un primo momento, sulla necessità di istituire un organo altamente specializzato, competente a conoscere solo determinate categorie di controversie ma che, allo stesso tempo, consentisse ad un ventaglio di soggetti notevolmente ampio di partecipare al meccanismo di risoluzione delle stesse²⁶³.

²⁶² Art. 17, comma 1 dello Statuto ITLOS che testualmente sancisce: "Where two or more judges on the bench are nationals of member States of the International Organization concerned [...] the President may, after consulting the parties, request one or more such judges to withdraw"

²⁶³ La prima considerazione del meccanismo di risoluzione delle controversie relative all'area dei fondi marini si rinviene nell'operato della Committee on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor beyond the Limits of national Jurisdiction of the United Nations (Sea-Bed Committee) tra il 1968 e il 1973. Il

Giova ricordare quali furono le motivazioni e gli obiettivi che spinsero i costituenti a focalizzarsi in modo particolare sulla creazione di una Camera speciale avente una tanto specializzata e settoriale competenza *ratione materiae*. In primo luogo si richiama la necessità di un sistema basato sulla giurisdizione obbligatoria di una corte o un tribunale in grado di emettere decisioni vincolanti e definitive laddove i tentativi di negoziazione o il ricorso a mezzi diplomatici non risultino determinanti al fine di risolvere il contenzioso. In secondo luogo si menziona l'esigenza della partecipazione di soggetti non statuali ai meccanismi qui illustrati, nella fattispecie di apparati amministrativi internazionali, autorità internazionali e persone fisiche e giuridiche²⁶⁴.

Non è un caso, dunque, che la proposta iniziale era quella relativa alla creazione della Camera dei Fondi Marini Internazionali quale istituzione unica e principale, in seguito poi confluita nel disegno più ampio che, ad oggi, vede il Tribunale del Diritto del Mare investito di una più generale competenza *ratione materiae* e la Camera in questione concepita e definita come un tribunale nel tribunale²⁶⁵. Si vuole qui richiamare un episodio ritenuto decisivo per la configurazione attuale

mandato di questa consisteva, tra l'altro, nell'elaborare principi di diritto che regolassero il regime internazionale relativo all'utilizzo dei fondi oceanici. Allo stesso tempo, alla Commissione venne richiesto di proporre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un prospetto circa la possibilità di istituire un'amministrazione internazionale per la gestione dei fondi marini.

²⁶⁴ L. BOISSON DE CHAZOURNES, *The International Tribunal for the Law of the Sea*, in C. GIORGETTI (a cura di), *Rules, Practice and Jurisprudence of International Courts and Tribunals*, Leiden, Boston, 2012, p. 111 ss.

²⁶⁵ Tra il 1970 e il 1971 una serie di proposte e di testi provvisori furono sottoposti dalle diverse delegazioni alla Commissione dei Fondi Marini. Il primo e più importante, perché onnicomprensivo, era quello presentato dagli Stati Uniti d'America contenente *inter alia* non solo disposizioni dettagliate sulla creazione di un'autorità internazionale incaricata della gestione delle risorse presenti nei letti oceanici ma anche disposizioni aggiuntive finalizzate a predisporre la struttura di un Tribunale competente a conoscere delle controversie che in tali circostanze erano suscettibili di sorgere.

del sistema ideato nell'UNCLOS²⁶⁶. In particolare durante il dibattito ufficiale tenutosi in occasione della Terza Sessione di Ginevra, nell'aprile del 1976, vi erano alcune delegazioni che sostenevano la necessità della creazione di due giurisdizioni tra loro distinte ed autonome: un tribunale speciale per il regime dei fondi marini, e un tribunale per il diritto del mare competente a conoscere di tutte le altre controversie. Determinante fu la proposta presentata dalla Tunisia basata, al contrario, su un regime unitario, integrato ed onnicomprensivo di risoluzione delle controversie canalizzato in un solo organo giurisdizionale, eventualmente costituito da due Camere. La portata di tale progetto incontrò i favori del Presidente della Conferenza che lo elaborò nel testo da lui proposto. In particolare diede disposizioni per la creazione di una camera per le controversie affini alle materie dei fondi marini, composta di 11 giudici e costituente parte integrante del tribunale del mare. L'integrazione definitiva tra i due sistemi per la risoluzione delle controversie si rinviene nell' *"Informal Composite Negotiating Text"* presentato alla chiusura della Sesta Sessione di UNCLOS III e costituente la prima bozza completa della Convenzione delle Nazioni Unite per il Diritto del Mare.

La Camera dei Fondi Marini Internazionali è istituita a norma dell'articolo 14 dello Statuto dell'ITLOS che testualmente stabilisce:

²⁶⁶ Si veda N. J. SEEBERG-ELVERFELDT, *The settlement of disputes on deep seabed mining. Access, jurisdiction and procedure before the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea*, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 1999

“A Seabed Disputes Chamber shall be established in accordance with the provisions of section 4 of this Annex. Its jurisdiction, powers and functions shall be as provided for in Part XI, section 5”²⁶⁷.

Come facilmente intuibile dalla lettura della norma le disposizioni relative alla giurisdizione, ai poteri e alle funzioni si rinvencono invece nella Sezione 5 della Parte XI rubricata “*Settlement of Disputes and Advisory Opinion*”. La data di costituzione della Camera è il 20 febbraio 1997²⁶⁸.

Per quanto attiene alla composizione della stessa, gli 11 giudici che ne fanno parte vengono eletti a maggioranza tra - e da - i giudici del Tribunale²⁶⁹, per una durata di tre anni. La scelta dell’organo giudicante deve esser orientata ad assicurare la rappresentazione dei principali sistemi giuridici esistenti e l’equa distribuzione geografica²⁷⁰.

In conclusione di questo paragrafo introduttivo si propone una sintesi delle disposizioni disciplinanti l’operato della Camera dei Fondi Marini Internazionali come rinvenibili nelle diverse parti e sezioni della Convenzione²⁷¹:

- Parte XV, UNCLOS, Disposizioni generali per la Risoluzione di Controversie, agli articoli da 279 a 296;
- Parte XI, UNCLOS, Disposizione relative al regime dello sfruttamento dei fondi marini internazionali, Sezione 5, Risoluzione delle Controversie, agli articoli da 186 a 191;

²⁶⁷ Art. 14 Statuto ITLOS

²⁶⁸ H. O. XIMENA, *The International Tribunal for the Law of the Sea*, in *IMLI Manual on International Maritime Law*, Oxford press, 2014, vol. 1, p. 643 ss.

²⁶⁹ Art. 35, comma 1, Allegato VI, UNCLOS

²⁷⁰ Art. 35, comma 2, Allegato VI, UNCLOS

²⁷¹ N. J. SEEBERG-ELVERFELDT, op. cit., p. 39

- Allegato VI, UNCLOS, Statuto del Tribunale, in particolare agli articoli 14, e da 35 a 40;
- Regolamento ITLOS.

III.8.1 *IUS STANDI IN IUDICIO* DI FRONTE ALLA CAMERA DEI FONDI MARINI INTERNAZIONALI

Uno degli aspetti di maggiore interesse ai fini della presente dissertazione è quello concernente la legittimazione ad adire la Camera riconosciuta ad un ampio catalogo di soggetti. Già le previsioni relative allo *ius standi in iudicio* dell'ITLOS sono agevolmente qualificabili come innovative, una sorta di continuità in tal senso si rinviene nelle disposizioni che regolano l'accesso alla Camera.

La giurisdizione *in personam* comprende le controversie cui parti attive sono non solo gli Stati Parte²⁷² ma anche l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini²⁷³ ed entità diverse da quelle statuali, nella fattispecie: Organizzazioni Internazionali²⁷⁴, l'Impresa - qualificabile quale organo dell'Autorità -, Imprese di Stato e persone fisiche e giuridiche. Per tutti i soggetti qui citati, la prerogativa di adire la Camera deriva dagli articoli 37, Allegato VI, e 187 UNCLOS; similmente, dagli articoli 20, Allegato VI, e 291 UNCLOS. Dal combinato disposto delle norme sopra citate si definiscono la giurisdizione e i criteri d'accesso alla Camera derivanti dall'integrazione dei suoi sistemi di risoluzione delle controversie: il modello generale per tutte materie disciplinate dalla Convenzione e il modello specifico proprio della Camera.

²⁷² Con tale definizione intendendosi anche le entità cui fa riferimento l'articolo 305 e che divengono parti della Convenzione.

²⁷³ Dall'acronimo inglese *ISBA* (*International Seabed Authority*)

²⁷⁴ Allegato 6, articolo 20 UNCLOS

Analizzando singolarmente le entità protagoniste di controversie di fronte alla Camera si nota come esclusivamente gli Stati Parte della Convenzione abbiano accesso alla stessa e si ricorda, in questa sede, come la giurisdizione *ratione materiae* della Camera dei Fondi Marini rientri nella categoria di quella obbligatoria ed esclusiva, quindi non opzionale.

Per quanto attiene all'Autorità Internazionale dei Fondi Marini questa si caratterizza per essere un'Organizzazione Internazionale autonoma costituita sotto l'egida e disciplinata nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare e nell'Accordo del 1994 relativo all'Implementazione della Parte XI dell'UNCLOS. L'Autorità è l'Organizzazione attraverso la quale gli Stati Parte organizzano e controllano le attività nell'Area, con particolare riguardo all'amministrazione delle risorse contenute nella stessa, nonché promuovono ed incoraggiano la conduzione di ricerche ed esperimenti scientifici²⁷⁵. L'Accesso dell'Autorità alla Camera è garantito dall'art. 37 dello Statuto dell'ITLOS, a tal proposito l'Organizzazione è considerata, quale un'unità inseparabile alla quale è attribuito in via esclusiva il requisito necessario a prendere parte a procedimenti giurisdizionali, la personalità internazionale, della quale, invece, risultano carenti i suoi singoli organi.

Fa eccezione a tale disciplina l'Impresa²⁷⁶ che, pur essendo un organo dell'Autorità, gode di accesso indipendente alla Camera. Ne

²⁷⁵ M. LODGE, *The International Seabed Authority and the Development of the Mining Code*, in M. H. NORDQUIST, J. N. MOORE (a cura di), *Ocean Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities*, 2002

²⁷⁶ La disciplina relativa all'Impresa è contenuta nella Sottosessione E, della Sessione 4 della Parte XI, in particolare all'articolo 170 si legge:

"1. The Enterprise shall be the organ of the Authority which shall carry out activities in the Area directly, pursuant to article 153, paragraph 2(a), as well as the transporting, processing and marketing of minerals recovered from the Area.

deriva, in forma consequenziale che all'Impresa stessa sia riconosciuto il requisito dell'autonoma personalità giuridica. Tuttavia, posto che l'Impresa, nonostante le peculiarità e le prerogative di cui è investita, continua ad essere un organo dell'Autorità, in caso di controversie tra le due non è previsto alcun ricorso alla Camera ma la disputa si ritiene passibile esclusivamente di risoluzione interna.

Venendo alle Organizzazioni Internazionali si ricorda come l'accesso delle stesse al Tribunale in generale, e alla Camera nello specifico, sia previsto dall'art. 20 dello Statuto ITLOS. Quale *general requirement* è sancita la previsione che le Organizzazioni in questione siano competenti a conoscere di materie attinenti agli scopi materiali dell'UNCLOS.

Per quanto attiene alle Imprese di Stato, una definizione delle stesse, nonché le caratteristiche loro proprie sono sancite dall'articolo 153, comma 2 (b): "[...] or state enterprises or natural or juridical persons which possess the nationality of States Parties or are effectively controlled by them or their nationals, when sponsored by such States, or any group of the foregoing which meets the requirements provided in this Part and in Annex III". Alla stregua di tale disposizione, le entità private devono avere la nazionalità di uno Stato Parte o, nel caso di persone giuridiche, essere effettivamente controllate da uno degli Stati Parte o dai suoi cittadini. Degna di nota è la ragione che rende

2. The Enterprise shall, within the framework of the international legal personality of the Authority, have such legal capacity as is provided for in the Statute set forth in Annex IV. The Enterprise shall act in accordance with this Convention and the rules, regulations and procedures of the Authority, as well as the general policies established by the Assembly, and shall be subject to the directives and control of the Council.

3. The Enterprise shall have its principal place of business at the seat of the Authority.

4. The Enterprise shall, in accordance with article 173, paragraph 2, and Annex IV, article 11, be provided with such funds as it may require to carry out its functions, and shall receive technology"

necessari questi requisiti: si nega la possibilità agli Stati non parte ed ai cittadini di questi ultimi di accedere al meccanismo previsto dall'UNCLOS senza essere vincolati dai requisiti dalla Convenzione stessa stabiliti.

III.8.2 LA COMPETENZA CONTENZIOSA DELLA CAMERA DEI FONDI MARINI INTERNAZIONALI

Come precedentemente ricordato, il principale caso di giurisdizione obbligatoria del Tribunale è dato dalla giurisdizione della Camera Internazionale dei Fondi Marini²⁷⁷. Le disposizioni relative alle controversie suscettibili di sorgere nell'area considerata sono "nell'insieme delle norme in materia della Convenzione, quelle che più si staccano dalla tradizione dei tribunali internazionali, e [...] debbono molto al precedente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea"²⁷⁸.

La giurisdizione contenziosa in tema di attività dell'Area dei Fondi Marini è sempre obbligatoria ed è esercitata in via pressoché esclusiva dalla Camera. Solo in determinate ipotesi la volontà delle parti può risultare determinante nel decidere di rimettere la controversia ad una camera speciale della stessa Camera dei Fondi Marini o del Tribunale, ovvero ad un Tribunale arbitrale commerciale²⁷⁹. Una riprova dell'esclusività della giurisdizione della Camera la si ha nel già analizzato articolo 287, paragrafo 2 della Convenzione: è previsto, infatti, che la scelta cui le parti della Convenzione sono tenute a norma del comma 1 dello stesso articolo non incide in alcun modo "sull'obbligo di uno Stato Parte di accettare

²⁷⁷ L. B. SOHN, *Settlement of International Disputes Relating to Deep Seabed Mining*, in *Festschrift R. Bindschedler*, Berna, 1990, pp. 443-453

²⁷⁸ Così T. TREVES, op. cit. p.137

²⁷⁹ Art. 188 UNCLOS

la giurisdizione della Camera delle controversie dei Fondi Marini del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare nei limiti e modi previsti nella parte XI”.

L’articolo 187 della Convenzione, norma chiave nell’indagine della competenza contenziosa della Camera, enumera sei categorie di controversie rispetto alle quali viene in esistenza la giurisdizione della Camera dei Fondi Marini:

- a) Controversie tra Stati Parte della Convenzione. Queste si considerano simili a quelle in cui risulta competente il Tribunale nella sua composizione plenaria laddove concernenti materie diverse dalle attività nell’Area. Queste riguardano l’applicazione e l’interpretazione della Parte XI e degli Annessi III e IV, oggi modificati dall’Accordo del 1994²⁸⁰. Su richiesta di tutte le parti di una controversia interna a tale categoria, la disputa può essere rimessa ad una Camera speciale del tribunale, nel caso in cui la richiesta sia avanzata da una sola delle parti, la controversia può essere deferita ad una Camera speciale della Camera dei Fondi marini;²⁸¹
- b) Controversie tra uno Stato Parte e l’Autorità Internazionale dei Fondi Marini che possono avere ad oggetto azioni od omissioni dell’Autorità o dello Stato Parte lesive della Parte XI o dei suoi Allegati ovvero le regole, i regolamenti e le procedure adottati dall’Autorità in conformità con le stesse, nonché atti dell’Autorità che si ritengano essere viziati da eccesso di giurisdizione o abuso di potere;²⁸²

²⁸⁰ Art. 187 UNCLOS lett (a): disputes between States Parties concerning the interpretation or application of this Part and the Annexes relating thereto;

²⁸¹ Art. 188, commi 1 e 2, UNCLOS

²⁸² *Supra* 98 lett (b): “disputes between a State Party and the Authority concerning: (i) acts or omissions of the Authority or of a State Party alleged to be in violation of

c) Controversie contrattuali riguardanti accordi relativi allo sfruttamento o l'esplorazione delle risorse minerarie dell'Area. I soggetti suscettibili di essere parti in tali controversie sono gli Stati, l'Impresa, l'Autorità, le Imprese di Stato, persone fisiche o giuridiche. Le materie che ne sono oggetto si rinvencono nell'interpretazione e applicazione di un contratto ovvero in azioni od omissioni di una parte contrarie alle disposizioni negoziali.²⁸³ Con riferimento alle controversie qui richiamate è attribuita alla Camera dei Fondi Marini, oltre ad una competenza a titolo principale, un competenza che può essere definita come 'pregiudiziale' (è in tale circostanza che si apprezza l'adozione del sistema europeo quale modello). Si prevede infatti che tali categorie di controversie possano essere deferite ad un Tribunale arbitrale commerciale anziché alla Camera. Tuttavia, l'art. 188, al secondo comma stabilisce il divieto per tale giurisdizione internazionale di pronunciarsi in merito a questioni di interpretazione della Convenzione e stabilisce che quando la controversia sottoposta ad un Tribunale arbitrale commerciale comporta una questione di interpretazione della parte XI e dei relativi allegati, tale questione è rinviata per essere decisa alla Camera per i Fondi marini Internazionali;

this Part or the Annexes relating thereto or of rules, regulations and procedures of the Authority adopted in accordance therewith; or (ii) acts of the Authority alleged to be in excess of jurisdiction or a misuse of power”;

²⁸³ Ibidem (c): “disputes between parties to a contract, being States Parties, the Authority or the Enterprise, state enterprises and natural or juridical persons referred to in article 153, paragraph 2(b), concerning: (i) the interpretation or application of a relevant contract or a plan of work; or (ii) acts or omissions of a party to the contract relating to activities in the Area and directed to the other party or directly affecting its legitimate interests”;

- d) Controversie precontrattuali tra l'Autorità ed un aspirante contraente che abbia il patrocinio di uno Stato;²⁸⁴
- e) Controversie riguardanti la responsabilità dell'Autorità a norma dell'articolo 22 dell'Allegato III. Sono relative alla responsabilità per ogni danno derivante da atti illeciti compiuti dall'Autorità nell'esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni;²⁸⁵
- f) Qualsiasi altra controversia per cui la giurisdizione della Camera viene espressamente prevista nella Convenzione²⁸⁶.

La giurisdizione della Camera è tuttavia limitata da alcune regole sancite nell'articolo 189 UNCLOS che mirano a conciliare l'esigenza di prevedere rimedi efficaci contro le decisioni dell'Autorità, l'esigenza speculare di impedire che venga questionato l'esercizio da parte dell'Autorità stessa del suo potere discrezionale e di far sì che nessuna autorità giudiziaria abbia il potere di decidere che certi atti od omissioni sono invalidi in quanto non conformi alla Convenzione.²⁸⁷ In particolare è previsto che la Camera non può né annullare norme, regolamenti o procedure adottati dall'Organizzazione, né ha giurisdizione rispetto all'esercizio da parte dell'Autorità del suo potere

²⁸⁴ Ibidem (d): "disputes between the Authority and a prospective contractor who has been sponsored by a State as provided in article 153, paragraph 2(b), and has duly fulfilled the conditions referred to in Annex III, article 4, paragraph 6, and article 13, paragraph 2, concerning the refusal of a contract or a legal issue arising in the negotiation of the contract";

²⁸⁵ Ibidem (e): "disputes between the Authority and a State Party, a state enterprise or a natural or juridical person sponsored by a State Party as provided for in article 153, paragraph 2(b), where it is alleged that the Authority has incurred liability as provided in Annex III, article 22";

²⁸⁶ Ibidem (f): "any other disputes for which the jurisdiction of the Chamber is specifically provided in this Convention."

²⁸⁷ B. CAFLISH, *The Settlement of Disputes Relating the Activities in the International Seabed Area*, in ROZAKIS e STEPHANOU (a cura di), *The New Law of the Sea*, Amsterdam 1993, p. 303 ss.

discrezionale, né in nessun caso potrà sostituirsi all'Autorità nell'esercizio del suo potere discrezionale.²⁸⁸

III.8.3 LA COMPETENZA CONSULTIVA DELLA CAMERA DEI FONDI MARINI INTERNAZIONALI

Oltre ad essere investita di una fondamentale competenza in materia contenziosa, la Camera dei Fondi Marini Internazionali riveste, sulla base degli articoli 191 e 159, comma 10, della Convenzione, un altrettanto importante funzione, quella consultiva.

A norma dell'articolo 191, tanto l'Assemblea quanto il Consiglio dell'Autorità dei Fondi Marini Internazionali possono richiedere un parere alla Camera su "questioni giuridiche che insorgano nel quadro delle loro attività".²⁸⁹ La Camera è tenuta a rendere l'opinione nel più breve tempo possibile.

A norma, invece, dell'articolo 159, comma 10, l'Assemblea dell'Autorità può domandare alla Camera un parere sulla conformità all'UNCLOS di "una proposta sottoposta in merito a qualsiasi questione" laddove la richiesta provenga da almeno un quarto dei membri dell'Autorità. In conseguenza di tale richiesta l'Autorità deve sospendere la propria attività in attesa della risposta di parere proveniente dalla Camera.

Entrambi gli articoli considerati lasciano trasparire un dato piuttosto importante che permette di individuare una netta distinzione con la disciplina prevista dalla Corte Internazionale di Giustizia: in entrambi i casi di esercizio della funzione consultiva la Camera risulta obbligata a

²⁸⁸ Art. 189 UNCLOS

²⁸⁹ Disposizione che richiama palesemente la disciplina prevista in materia consultiva dalla Corte Internazionale di Giustizia.

rendere il parere richiesto. In via di principio, i pareri resi dalla Camera dei Fondi Marini Internazionali non possiedono efficacia obbligatoria; può riconoscersi loro una sorta di autorità morale, tuttavia, da un punto di vista strettamente giuridico, non possiedono l'autorità di *res iudicata*.

Per quanto concerne, infine, la *ratio* della competenza consultiva esercitata dalla Camera, questa può individuarsi e sintetizzarsi nelle parole dell'organo stesso, come espressosi in occasione della prima, e fino ad ora unica, volta in cui è stato chiamato a rendere un parere alla stregua dell'articolo 191 UNCLOS. Nel parere del 2011 su *Responsabilità e obblighi degli Stati patrocinanti persone ed enti nell'ambito di attività condotte nella Zona*, reso su richiesta del Consiglio, la Camera si è pronunciata come segue: "The advisory jurisdiction is connected with the activity of the Assembly and the Council, the two principal organs of the Authority [...]. In order to exercise its function properly in accordance with the Convention, the Authority may require the assistance of an independent and impartial judicial body. This is the underlying reason for the advisory jurisdiction of the Chamber. In the exercise of that jurisdiction, the Chamber is part of the system in which the Authority's organs operate, but its task within that system is to act as an independent and impartial body".²⁹⁰

²⁹⁰ Camera dei Fondi Marini Internazionali, parere, 1 febbraio 2011, *Responsabilità e obblighi degli Stati patrocinanti persone ed enti nell'ambito di attività condotte nella Zona*, consultabile su www.itlos.org

III.9. LA COMPETENZA CONSULTIVA DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE: L'ART. 138 DEL REGOLAMENTO ITLOS

La questione che si propone a questo punto della trattazione è quella relativa alla competenza consultiva attribuita all'ITLOS. Durante il corso di questo terzo capitolo si è cercato principalmente di mettere in luce i motivi e gli elementi di discontinuità tra le due giurisdizioni internazionali esaminate modellando l'elaborato lungo uno schema ideale finalizzato ad indagare le competenze dei due organi. Attraverso l'esame della competenza consultiva e di quella contenziosa si è, infatti, tentato di evidenziare le analogie e le discrepanze tra la Corte Internazionale di Giustizia e il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare in relazione alla competenza di questi *ratione materiae* e *ratione personae*.

L'analisi della funzione consultiva dell'ITLOS solleverà, tuttavia degli interrogativi e delle questioni ulteriori, prima tra tutte l'esistenza stessa di tale competenza e, di conseguenza, la competenza del Tribunale, in quanto tale, ad esercitarla.

La competenza a rendere pareri consultivi è statutariamente attribuita – tanto dall'UNCLOS²⁹¹ quanto dallo Statuto ITLOS²⁹² – alla Camera dei Fondi Marini Internazionali. Previsioni espressamente attributive di una tale funzione al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare *per se* sono, al contrario, assenti. Non è sancita alcuna autorizzazione o legittimazione tanto per gli Stati Parte della Convenzione quanto per istituzioni dalla stessa create di richiedere un parere al consultivo al

²⁹¹ Art. 191 UNCLOS

²⁹² Artt. 35-40 Statuto ITLOS

Tribunale su questioni giuridiche²⁹³. Tuttavia, durante le negoziazioni che hanno portato all'adozione del Regolamento ITLOS del 1996, fu avanzata la proposta di attribuire anche al Tribunale giurisdizione in materia consultiva²⁹⁴. Il risultato del dibattito che ne è seguito è costituito dall'odierno articolo 138 del Regolamento del Tribunale il quale, in sostanza, riconosce all'ITLOS la competenza a rendere un parere consultivo solo in quanto l'autorità di formulare una richiesta a questo rivolta è sancita in un accordo internazionale "connesso con gli scopi" della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. Ciò che si ritiene importante sottolineare, a tal proposito, è la peculiarità per cui, nonostante l'ITLOS e le negoziazioni che ne hanno portato alla costituzione siano riconducibili alla Convenzione del 1982, il Tribunale in questione è stato concepito come avente una più ampia funzione e portata tanto da svincolarsi dall'UNCLOS e fungere da organo per la risoluzione di controversie in materie attinenti all'oceano e al mare più in generale. Due personalità tra le più eminenti hanno definito l'articolo 138 una "innovazione".²⁹⁵

Partendo dall'analisi testuale della disposizione considerata, si riporta il dettato normativo:

"1. The Tribunal may give an advisory opinion on a legal question if an international agreement related to the purposes of

²⁹³ K. J. YOU, *Advisory Opinions of the International Tribunal for the Law of the Sea: Article 138 of the Rules of the Tribunal, Revisited*, in 39 *Ocean Development and International Law*, 2008, p. 360 ss.

²⁹⁴ J. L. JESUS, *Article 138*, in R. CHANDRASEKHARA, P. GAUTIER (a cura di), *The Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, 2006, p. 393-394

²⁹⁵ T. TREVES, *Advisory Opinion Under the Law of the Sea Convention*, in M. H. NORDQUIST, J. N. MOORE (a cura di), *Current Marine Environmental Issues and the International Tribunal for the Law of the Sea*, 2002; S. ROSENNE, *International Tribunal for the Law of the Sea: 1996-97 Survey*, in 13 *International Journal of Marine and Coastal Law*, 1998, p. 507 ss.

the Convention specifically provides for the submission to the Tribunal of a request for such an opinion.

2. A request for an advisory opinion shall be transmitted to the Tribunal by whatever body is authorized by or in accordance with the agreement to make the request to the Tribunal.

3. The Tribunal shall apply *mutatis mutandis* articles 130 to 137”²⁹⁶

Con la sola adozione del Regolamento e dell’articolo 138 nella sua attuale forma, l’ITLOS ha chiaramente sancito la propria giurisdizione a rendere un parere consultivo in determinati casi. A tal proposito, l’enunciato dell’articolo 288 al comma 4 prevede che “in the event of a dispute as to whether a court or tribunal has jurisdiction, the matter shall be settled by decision of that court or tribunal”.

È stata avanzata la critica, ma si vedrà meglio in seguito, che né la Convenzione né lo Statuto attribuiscono tale funzione all’ITLOS, allo stesso modo, come risposta, è stato concentrata l’attenzione sul fatto che i due strumenti appena richiamati non la escludono.²⁹⁷ Le norme che sono state individuate quali costituenti basi giuridiche per l’articolo 138 del Regolamento sono l’articolo 288, comma 2, UNCLOS e l’articolo 21 dello Statuto ITLOS. La prima delle due norme richiamate, al comma 2 così enuncia: “A court or tribunal referred to in article 287 shall also have jurisdiction over any dispute concerning the interpretation or application of an international agreement related to the purpose of this Convention, which is submitted to it in accordance

²⁹⁶ Art. 138 Regolamento ITLOS

²⁹⁷ L. B. SOHN, *Advisory Opinions by the International Tribunal for the Law of the Sea or Its Seabed Dispute Chamber*, in M. H. NORDQUIST, J. N. MOORE (a cura di), *Ocean Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities*, 2002

with the agreement".²⁹⁸ Dall'esame testuale ed asettico della disposizione si fa discendere che la stessa costituisce la base giuridica della giurisdizione consensuale dell'ITLOS e non anche, di *per se*, della competenza consultiva. I dubbi gravanti sull'utilizzabilità di tale articolo per legittimare la capacità di rendere pareri si indirizzano, in primo luogo, sulla circostanza per cui, l'articolo 288 facendo espresso riferimento all'articolo 287 prende in considerazione non solo l'ITLOS ma anche gli altri tre organi giurisdizionali internazionali, tra cui la CIG. La difficoltà che si propone è quella di giustificare il motivo per cui, l'articolo 288 sarebbe considerato come attributivo di competenza esclusivamente al Tribunale di Amburgo e non anche alla Corte dell'Aia. In secondo luogo, si ricorda come l'articolo in questione sia inserito nella sezione della Convenzione rubricata "*Compulsory Procedures Entailing Binding Decision*" avente quale corollario l'articolo 296 che espressamente riconosce carattere vincolante "a qualsiasi statuizione resa da una corte o un tribunale avente giurisdizione in base a detta sezione". Un'incongruenza si manifesta palesemente: i pareri consultivi, in quanto tali, sono privi di efficacia vincolante.

Posto che dall'analisi appena proposta è emerso che l'articolo 288 da solo risulta insufficiente a fondare la giurisdizione dell'ITLOS a rendere un parere si esamina ora l'articolo 21 dello Statuto ITLOS, considerato quale attributivo di detta legittimazione pur non comprendendo previsioni esplicite in tal senso. La norma è la seguente: "The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the Tribunal". I commentatori hanno, particolarmente,

²⁹⁸ Art. 288, comma 2, UNCLOS

riposto il proprio interesse nella seconda proposizione della norma, laddove la denominazione di *all matters* lascia spazio ad un'interpretazione piuttosto estensiva, in cui facilmente risulta calabile la competenza consultiva²⁹⁹.

Il Tribunale ha ribadito la propria potenziale giurisdizione a rendere un parere consultivo in diverse occasioni, tra queste si ricordano il dibattito in Assemblea Generale delle Nazioni Unite avente ad oggetto gli 'Oceani e il Diritto del Mare', nel Meeting degli Stati Parte dell'UNCLOS e nella tavola rotonda tenutasi il 29 Novembre 2005 alle Nazioni Unite. L'atteggiamento della comunità internazionale nel suo insieme emerso dai citati meeting, ma più in generale rispetto alla questione oggetto di studio, risulta essere di minima o nulla resistenza alla dichiarazione di competenza dell'ITLOS, al contrario, si ritrovano numerose risposte positive e manifestazioni di supporto dai membri dell'UNCLOS³⁰⁰.

Allo stesso tempo va notato come, a norma dell'articolo 280 le Parti della Convenzione siano libere di individuare mezzi pacifici di risoluzione delle controversie di loro scelta. È proprio in questa ottica che si propone una lettura della disposizione citata come finalizzata a ricomprenservi anche la possibilità di rivolgersi al Tribunale affinché lo stesso dirima la controversia mediante un parere consultivo; di conseguenza non risulta esservi ragione di negare agli Stati Parte il diritto di concludere un accordo che "specificamente preveda la

²⁹⁹ G. EIRIKSSON, *The International Tribunal for the Law of the Sea*, 2000, p. 143

³⁰⁰ La delegazione di Singapore, durante il Quarto Workshop Regionale si è espressa come segue: "the ITLOS should be empowered to offer advisory opinions, like the ICJ." Sulla stessa tendenza l'intervento della delegazione Argentina nel Sedicesimo Meeting degli Stati Parte dell'UNCLOS e quello della delegazione Islandese alla Sessantesima Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005.

sottoposizione al Tribunale di una richiesta di parere”³⁰¹ come sancito dall’articolo 138.

III.10. I SOGGETTI AUTORIZZATI A RICHIEDERE UN PARERE CONSULTIVO ALL’ITLOS

La questione dei soggetti legittimati a rivolgersi al Tribunale per richiedere un parere consultivo, già propostasi e analizzata relativamente alla Corte Internazionale di Giustizia, si manifesta nel contesto dell’ITLOS come particolarmente interessante. A differenza dell’organo giurisdizionale che nel corso dell’intera trattazione è stato assunto quale termine di paragone – la CIG – , le disposizioni che disciplinano tale speculare funzione dell’ITLOS e, nella fattispecie l’articolo 138 del Regolamento, mancano nel fare espressa menzione della competenza *ratione personae*. L’articolo 138 si limita a statuire che “deve essere identificato un organo (a ‘body’ per usare l’esatta terminologia) che sia autorizzato ad indirizzare una tale richiesta al Tribunale”.

La questione che si pone è stabilire se la norma faccia riferimento alle sole Organizzazioni Internazionali³⁰², analogamente alla CIG, ovvero attribuisca tale competenza anche agli Stati. A tal proposito si sono presentate due visioni opposte: la prima linea di pensiero si propone come maggiormente comprensiva, riconoscendo la legittimazione a ricorrere anche agli Stati. Sostenitori di tale tesi sono il giudice Jesus che conveniva che chiunque indicato nell’accordo

³⁰¹ K. J. YOU, op. cit., p. 364

³⁰² T. M. NDIAYE, *The Advisory Function of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in 9 *Chinese Journal of International Law*, 2010, p. 565 ss.

previsto dall'art. 138 potesse ricadere nella denominazione di *body*³⁰³ e il Presidente Wolfrum che suggeriva come la funzione consultiva dell'ITLOS potesse essere potenzialmente un "alternative to contentious proceedings".³⁰⁴ Su posizioni opposte si colloca l'interpretazione fornita dal giudice Treves in merito all'articolo 138, comma 2, del Regolamento laddove sostiene la legittimazione essere attribuita esclusivamente alle Organizzazioni Internazionali.³⁰⁵ Tale ricostruzione si ritiene maggiormente sostenibile a fronte di due ragioni: in primo luogo perché ritenuta conforme all'articolo 65 dello Statuto della CIG, sul quale si ritiene modellato, applicato ed interpretato l'articolo 138 del Regolamento ITLOS. Poiché nella disposizione statutaria non si fa riferimento a soggetti diversi dalle Organizzazioni Internazionali, al termine *body* deve essere attribuito un significato affine. In secondo luogo, si richiama l'attenzione sulla circostanza per cui nel contesto della Convenzione di Montego Bay vi siano espresse disposizioni disciplinanti la funzione consultiva esercitata dalla Camera dei Fondi Marini Internazionali che chiaramente supportano la tesi che i pareri consultivi sono uno strumento a disposizione delle Organizzazioni Internazionali e non anche degli Stati.³⁰⁶

Nonostante la seconda delle tesi, sicuramente restrittiva e meno garantista, si suole richiamare un dato interessante. Il dettato e gli scopi della Convenzione non escludono che gli Stati, pur se non espressamente legittimati, possano ottenere un parere consultivo dal

³⁰³ J. S. JESUS, op. cit.

³⁰⁴ Statement del Presidente dell'ITLOS Wolfrum nel Report del Tribunale in occasione del Sedicesimo Meeting degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, 19 giugno 2006.

³⁰⁵ T. TREVES, op. cit., p. 91

³⁰⁶ T. TREVES, op. cit. p. 92

Tribunale in forma indiretta servendosi di un organo esistente.³⁰⁷ L'opinione al riguardo del giudice Treves è la seguente: "to permit request for advisory opinion not specifically authorized under the relevant [Article 138 agreement], or to accept that States could by agreement authorize themselves to request such opinion on their own would have been to tread on much unsafer ground."³⁰⁸

Questione strettamente consequenziale a quella appena analizzata risiede nell'individuare il soggetto al quale è indirizzato tale parere consultivo. La norma – articolo 138 – utilizza il verbo rendere (*give* in inglese) in forma generica ed in una formulazione sintattica che lascia teoricamente adito a numerose interpretazioni. Viene a tal proposito, ancora una volta, in ausilio la disciplina della Corte Internazionale di Giustizia per cui la finalità della funzione consultiva non è quella di decidere, anche indirettamente, controversie tra Stati, ma di offrire *legal advice* all'organo o all'istituzione richiedente. Lo stesso risulta vero per l'ITLOS.

III.11. I REQUISITI ENUNCIATI DALL'ART. 138 DEL REGOLAMENTO E LE DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI IL PROCEDIMENTO CONSULTIVO DELL'ITLOS

Lo stesso articolo 138 del Regolamento fissa dei requisiti che necessitano di essere soddisfatti al fine di richiedere il parere e che si presentano come piuttosto restrittivi³⁰⁹:

³⁰⁷ P. GAUTIER, *The International Tribunal for the Law of the Sea: Activities in 2005*, in 5 *Chinese Journal of International Law*, 2006, p. 381 ss.

³⁰⁸ T. TREVES, op. cit. p. 92

³⁰⁹ S. KARAGIANNIS, *Les Avis Consultatifs du Tribunal International du Droit de la Mer*, in *La Fonction Consultative des Juridictions Internationales*, Pedone, Parigi, 2011, p. 110 ss.

- a) la competenza consultiva del Tribunale discende chiaramente dall'esistenza di un 'accordo internazionale', in altre parole, deve trattarsi di un trattato rispondente alle caratteristiche sancite dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati;
- b) tale accordo internazionale deve essere connesso con gli scopi della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare;
- c) l'ITLOS può emettere un parere consultivo riguardante una *legal question*;
- d) la questione giuridica cui fa riferimento il punto c) deve essere estranea alle materie di competenza della Camera dei Fondi Marini Internazionali. In caso contrario, sarà la stessa a conoscerla;
- e) l'accordo internazionale deve essere formulato in modo tale da attribuire espressamente e in maniera non equivocabile la competenza all'ITLOS, non essendo sufficienti formulazioni vaghe o generiche.

Per quanto attiene, infine alle disposizioni disciplinanti il procedimento consultivo del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, il comma terzo dell'articolo 138 sancisce esplicitamente l'applicazione *mutatis mutandis* della disciplina prevista agli articoli 130-137 del Regolamento, relativa alla Camera dei Fondi Marini Internazionali.

III.12. IL PARERE CONSULTIVO RESO DALL'ITLOS IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DELLA COMMISSIONE SUB- REGIONALE PER LA PESCA

Alla questione che nei paragrafi precedenti, propriamente quella riguardante la giurisdizione dell'ITLOS in materia consultiva, è stata analizzata in via teorica e speculativa si è avuto modo di dare riscontro pratico in epoca sensibilmente recente in occasione della richiesta di un parere rivolta al Tribunale dalla Commissione Sub Regionale per la Pesca³¹⁰.

Nel rendere il parere consultivo, il 2 aprile 2015, il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare ha posto una pietra miliare nella sua giurisprudenza sancendo la propria giurisdizione in materia consultiva, anche in composizione plenaria, pur, tuttavia, non dissipando dubbi e criticisms che nel tempo si sono susseguiti.³¹¹

La Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC) è un'organizzazione internazionale istituita con la Convenzione del 29 Marzo 1985 che persegue la finalità di promuovere la cooperazione in materia di pesca e della quale fanno parte sette Stati³¹², membri anche dell'UNCLOS. Il motivo che ha spinto tale organo a rivolgersi all'ITLOS concerne lo svolgimento di attività ittica illecita, non dichiarata e non regolamentata (dall'acronimo inglese IUU *illegal, unreported and unregulated*), di conseguenza, in conformità dell'articolo 33 della

³¹⁰ Richiesta di parere consultivo diretta dalla Commissione Sub-Regionale di Pesca, Caso Numero 21, 2 aprile 2015, consultabile su www.itlos.org

³¹¹ Per una completa disamina dei quali si veda L. MAROTTI, *Sulla funzione consultiva del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, vol. 4, 2015, p. 1171 ss.

³¹² Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mauritania, Senegal e Sierra Leone.

Convenzione MAC³¹³ e dell'articolo 138 del regolamento ITLOS, la SFRC poneva i seguenti quesiti:

- a) Quali sono gli obblighi dello Stato di bandiera qualora attività di pesca illecita, non dichiarata e non regolamentata siano praticate nella Zona Economica Esclusiva di un terzo Stato Parte?
- b) In quale misura lo Stato di bandiera è responsabile per le citate attività di pesca praticate da navi battenti la sua bandiera?
- c) Laddove sia richiesta una licenza di pesca ad una nave in base ad un accordo internazionale con lo Stato di bandiera o con un'Organizzazione Internazionale, gli stessi sono responsabili per la violazione, ad opera della nave in questione, della legislazione in materia di pesca interna dello Stato costiero?
- d) Quali sono i diritti e gli obblighi dello Stato costiero in materia di gestione sostenibile delle azioni condivise o di comune interesse, in particolare con riguardo delle specie pelagiche e altamente migratorie?

Vedremo in un secondo momento e sinteticamente come il Tribunale ha risposto alle questioni qui proposte, si ritiene ora più consono agli scopi dell'elaborato concentrarsi sulla questione della giurisdizione dell'ITLOS in generale e nel caso specifico di questo parere.

In argomento, posizioni tra loro divergenti sono state assunte da diversi soggetti della comunità internazionale. Gli Stati che, a norma dell'articolo 133, comma 3,³¹⁴ sono stati invitati a presentare degli

³¹³ The Convention on Determination of the Minimal Conditions for Access and Exploitations of Marine Resources within the Maritime Areas under Jurisdiction of the Member States of the Sub-Regional Fishing Commission.

³¹⁴ Art. 133, comma 3, UNCLOS: "States Parties and the Organizations referred to in paragraph 2 shall be invited to present written statements on the question within a time-limit fixed by the chamber or its President if the Chamber is not sitting. Such

statements al Tribunale in relazione al parere oggetto di esame, si sono divisi tra chi, presentando argomentazioni, non ritenute dal Tribunale sufficientemente convincenti, ha vigorosamente negato³¹⁵ una tale competenza dell'ITLOS e chi, invece, ha rinvenuto tanto negli articoli pocanzi citati, tanto in altre disposizioni, le basi giuridiche legittimanti la funzione consultiva³¹⁶.

III.12.1 UN PROSPETTO DELLE ARGOMENTAZIONI RINVENIBILI NEGLI STATEMENTS E NELLE SEPARATE OPINIONS DEI GIUDICI

L'argomentazione intorno alla quale è stato costruito l'intero dibattito riguarda l'esistenza di previsioni normative che legittimino la funzione consultiva dell'ITLOS. Le disposizioni oggetto di esame sono state l'articolo 138 del Regolamento, 288 UNCLOS e 21 Statuto ITLOS, delle quali si è già avuto modo di discutere. Analizzandole dal punto di vista dei soggetti che sono stati interpellati a tale riguardo si ritiene necessario focalizzare l'attenzione su un dato: l'articolo 138 del Regolamento ITLOS va letto in relazione all'articolo 16 dello Statuto il quale afferma che al Tribunale è riconosciuta la facoltà di introdurre norme necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni e in particolare norme procedurali; si è sostenuto, quindi, che fosse proprio l'articolo 16 a legittimare, indirettamente, la funzione consultiva espressamente prevista dall'articolo 138. Tale ricostruzione non è stata

statements shall be communicated to States Parties and Organizations which have made written statements".

³¹⁵ In particolare, questi Stati sono: Argentina, Australia, Repubblica Popolare Cinese, Francia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Thailandia, Regno Unito e Stati Uniti.

³¹⁶ In particolare, questi Stati sono: Germania, Giappone, Micronesia, Nuova Zelanda e Somalia.

però esente da criticisms, in particolare l’Australia e la Thailandia, nei propri *statements*, oltre a richiamare l’attenzione sul dato gerarchico, per cui il Regolamento risulta subordinato alla Convenzione e allo Statuto e le disposizioni del primo non potevano *overruled* gli altri due strumenti, sottolineavano come l’attribuzione di un potere di *rule-making* al Tribunale non doveva essere esasperata e portata alle estreme conseguenze di prefigurare un’autonoma forma di potere nel creare una giurisdizione che il Tribunale, *de facto*, non possedeva.³¹⁷ La validità dell’articolo 138 è stata oggetto di ulteriori contestazioni, in particolare si è sostenuto che “this provision extend beyond what is contemplated by UNCLOS”³¹⁸ e, su questa posizione anche il Regno Unito avanzava la critica per cui tanto nella Convenzione quanto nei suoi Allegati non fosse rintracciabile una tale competenza, configurando così un’azione *ultra vires* del Tribunale nell’esercizio della funzione consultiva. Ma vi era di più, nella visione del Regno Unito non era possibile ritenere che il potere di rendere pareri consultivi fosse catalogabile quale necessario per la funzione di amministrazione della giustizia esercitata dall’ITLOS: affinché sia ritenuta lecita una norma creatrice di una competenza completamente nuova è necessario che la stessa sia essenziale allo svolgimento delle funzioni dell’organo cui è attribuita. Tale requisito, in questo caso, non si riteneva soddisfatto, cosicché l’articolo 138 era ritenuto *ultra vires*³¹⁹.

In tutta risposta il Tribunale, asserendo la propria competenza a rendere il parere, ha affermato che non è l’articolo 138 a costituire la base giuridica della giurisdizione consultiva, la disposizione in esame

³¹⁷ Written Statement of Australia, 28 novembre 2013, paragrafo 11; Written Statement of Thailand, 14 Marzo 2014, paragrafo 5

³¹⁸ Written Statement of Ireland, 28 novembre 2013, paragrafo 12

³¹⁹ Written Statement of United Kingdom, 28 Novembre 2013, paragrafi 7-8, 9-12, 11, 18-19, 33

si limita ad elencare i prerequisiti – propri del trattato che, a norma dell’articolo 21 attribuisce la competenza al tribunale - che devono essere soddisfatti affinché l’ITLOS possa esercitare la propria funzione.³²⁰ Il Tribunale individuava il fondamento della propria competenza nel testé richiamato articolo 21 dello Statuto e nella fattispecie, nell’enunciato: “all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the Tribunal.”³²¹

Un’altra disposizione rilevante è l’articolo 288 i cui elementi deboli sono già stati oggetto di analisi. In particolare il fatto che la disposizione sia inserita nella Parte XV della Convenzione, propriamente riservata alle procedure dalle quali deriva una statuizione vincolante, caratteristica estranea ai pareri consultivi, e il fatto che, facendo riferimento non solo al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, la base giuridica per la funzione consultiva dovrebbe, se riconosciuta come risiedente in tale articolo, essere attribuita anche agli altri organi giurisdizionali contemplati nella formula di Montreux. In tale ottica si ritiene escluso che l’articolo 288 possa fungere da disposizione conferente la giurisdizione in materia consultiva,³²² non è un caso, infatti che neanche il Tribunale l’abbia utilizzato a sostegno della propria tesi.

Per quanto attiene invece all’articolo 21 dello Statuto l’attenzione è stata focalizzata sulla dizione dello stesso laddove elenca tre

³²⁰ Parere Consultivo ITLOS, 2 aprile 2015, paragrafo 59: “The argument that it is article 138 of the Rules which establishes the advisory jurisdiction of the Tribunal and that, being a procedural provision, article 138 cannot form a basis for the advisory jurisdiction of the Tribunal is misconceived. Article 138 does not establish the advisory jurisdiction of the Tribunal. It only furnishes the prerequisites that need to be satisfied before the Tribunal can exercise its advisory jurisdiction”.

³²¹ Il Tribunale ha ulteriormente precisato: “Article 21 and the other agreement conferring jurisdiction on the tribunal are interconnected and constitute the substantive legal basis of the advisory jurisdiction of the tribunal”, parere consultivo 2 aprile 2015.

³²² Written Statement of Australia, paragrafo 19

elementi: “a) all disputes submitted to the Tribunal in accordance with the Convention, b) alla application submitted to the tribunal in accordance with the Convention e c) all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the tribunal”³²³. Come osservato dal Tribunale *disputes* e *applications* sono senza dubbio riferite alla giurisdizione contenziosa dell’ITLOS, una maggiore e differente considerazione merita invece l’espressione *all matters*. L’ITLOS ha sostenuto, a tal proposito, che le parole qui considerate significano qualcosa di ulteriore, in caso contrario si ritiene inutile operare una tale differenziazione nella denominazione, e che, di conseguenza, sono necessarie e sufficienti a ricomprendere pareri consultivi se specificamente previsti in ogni altro accordo che conferisce giurisdizione al Tribunale³²⁴. Come sottolineato dall’ITLOS, dunque, non è di *per se* l’articolo 21 che funge da base legittimante la competenza consultiva bensì “ogni altro accordo” esterno, ma connesso, alla Convenzione.

Ulteriori argomentazioni fatte proprie dal Tribunale nel dichiarare la propria giurisdizione e che fungono da corollario a quella principale pocanzi proposta risiedono nella mancanza di previsioni che esplicitamente vietino all’ITLOS di esercitare la funzione consultiva e nell’interpretazione dinamica della Convenzione.³²⁵

³²³ Parere Consultivo ITLOS, paragrafo 54

³²⁴ Parere Consultivo ITLOS, paragrafo 56: “The words all matters should not be interpreted as covering only disputes, for, if that were be the case, article 21 of the Statute would simply have use the words disputes. Consequently, it must mean something more than only disputes. That something more must include advisory opinions, if specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the Tribunal”. Questa interpretazione è supportata, nei rispettivi *statements*, da Nuova Zelanda, Somalia, Giappone e SRFC.

³²⁵ Y. TANAKA, *Reflection on the Advisory Jurisdiction of ITLOS as a Full Court: The ITLOS Advisory Opinion of 2015*, in 14 *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2015, p. 318-339

Il fondamento del primo degli argomenti citati lo si individua nella dottrina per cui “ciò che non è espressamente vietato, è giuridicamente permesso”. A tale proposito: “While not explicitly providing for the advisory jurisdiction of the Tribunal, there is nothing in the Convention or in the Statute itself to exclude or reject such jurisdiction. Therefore, one could say that there is nothing wrong for the Tribunal, as a full court, to be able to provide advisory opinions when requested by international agreements, specifically conferring advisory competence upon it.”³²⁶ Tuttavia, si ritiene opportuno riportare anche la visione completamente contraria tale per cui è proprio nel silenzio degli strumenti disciplinanti il Tribunale che si rinviene la mancanza di volontà di attribuirgli una competenza consultiva, a fronte, soprattutto, dell’espressa menzione che ne viene fatta invece in relazione alla Camera dei Fondi Marini Internazionali.³²⁷

Analizzando la seconda motivazione, propriamente l’interpretazione dinamica del testo della Convenzione, si mutuano le parole del giudice Lucky che, nella propria *Separate Opinion*, sottolineava la natura evolutiva tanto dell’UNCLOS quanto del diritto del mare in generale. Egli infatti sosteneva che “la Convenzione e lo Statuto sono strumenti viventi. E questo significa che crescono e si adattano al cambiamento delle circostanze e delle condizioni. [...] Il diritto del mare non è un diritto statico. È dinamico e, attraverso l’interpretazione e la costruzione di rilevanti articoli, una corte o un tribunale può aderire a tale dinamismo e attribuirgli una valenza positiva.”³²⁸

³²⁶ C. RAO e P. GAUTIER, op. cit., p. 393

³²⁷ Written Statement of United State of America, 27 novembre 2013, paragrafo 13

³²⁸ Separate Opinion of Judge Lucky, ITLOS Advisory Opinion, 2 aprile 2015

III.13. LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE NEL CASO IN ESAME

Si è ricordato come il Tribunale, nel rispondere alla richiesta di parere consultivo presentata dalla Commissione Sub-Regionale per la Pesca abbia articolato le proprie argomentazioni in due momenti: in primo luogo ha affrontato la questione della propria giurisdizione in materia consultiva in generale e, in un secondo momento, ha preso in considerazione la propria competenza nel caso concreto dichiarando, all'unanimità, di averla.³²⁹

La dichiarazione della propria giurisdizione è esposta dall'ITLOS nei paragrafi da 59 a 69 del parere consultivo. L'organo giurisdizionale osserva come i requisiti sanciti dall'articolo 138 del regolamento, la cui sussistenza è necessaria al fine di rendere il parere, risultano soddisfatti nel caso concreto. In particolare, in merito alla prima condizione, propriamente l'esistenza di un accordo internazionale che conferisca giurisdizione al Tribunale e che sia connesso agli scopi della Convenzione, l'ITLOS sottolinea come la *Convention of the Minimal Conditions for Access and Exploitation of Marine Resources within the Maritime Areas under Jurisdiction of the Member States of the Sub-Regional Fisheries Commission* sia soddisfacente. Inoltre l'articolo 33 di detto accordo prevede che "il Consiglio dei Ministri della SRFC può autorizzare il Segretario Permanente dell'Organizzazione a richiedere un parere consultivo all'ITLOS in merito ad una questione giuridica": in questo modo anche il secondo requisito – la richiesta deve essere

³²⁹ P. WECKEL, *Tribunal International du droit de la Mer. Avis Consultatif du 2 avril 2015, Chronique de Jurisprudence Internationale*, in *Revue Générale de Droit International Public*, 2015, p. 445 ss.

sottoposta al Tribunale da un organo autorizzato dall'accordo - risulta soddisfatto.

Un'ulteriore questione che si è presentata è quella riguardante la natura della richiesta che, a norma dell'articolo 138, è necessario che sia giuridica. Analizzando i quattro quesiti in cui la domanda era articolata il Tribunale ha statuito che gli stessi fossero formulati in termini giuridici e che l'interpretazione delle previsioni oggetto della richiesta sollevasse questioni di diritto internazionale generale.

Infine si ricorda la riconosciuta discrezionalità del Tribunale³³⁰ nel rendere il parere anche laddove le condizioni appena richiamate siano soddisfatte. Tuttavia, analogamente alla disciplina riferibile alla CIG, si ritiene che il rifiuto nel rendere il parere debba essere giustificato da *compelling reasons*. L'ITLOS ha provveduto ad escludere le critiche mosse alla richiesta ritenuta formulata in termini, sì giuridici, ma vaghi, generici ed oscuri, suscettibili di negare la possibilità di rendere il parere. Inoltre, a fronte della preoccupazione, manifestata da diversi Stati nei loro *statements* che la statuizione del Tribunale potesse avere delle ripercussioni sui diritti ed obblighi anche di Stati terzi, l'ITLOS ha risposto che si sarebbe sottratto dal decidere su situazioni giuridiche di terzi in assenza del loro consenso.

Al paragrafo 77 il Tribunale ha poi reso chiaro che "The Tribunal is mindful of the fact that by answering the questions it will assist the SRFC in the performance of its activities and contribute to the implementation of the Convention".

³³⁰ L'articolo 138 statuisce che "The Tribunal may give an advisory opinion [...]"

III.14. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE; LA RISPOSTA ALLE DOMANDE COSTITUENTI LA RICHIESTA

Si fornisce ora una sintesi delle risposte elaborate dal tribunale in merito alle questioni sottopostegli dalla SRFC nella richiesta di parere. In merito al primo quesito, riguardante gli obblighi dello Stato di bandiera relativamente all'esercizio di attività di pesca illecita, non dichiarata e non regolamentata nella Zona Economica Esclusiva di uno Stato costiero, il Tribunale ha stabilito che lo Stato battente bandiera ha una sorta di *responsability to ensure*. Questo significa che lo stesso ha la responsabilità di assicurare che dette attività non siano praticate nell'area considerata dalle proprie navi. Tale responsabilità è catalogata dal Tribunale quale *due diligence obligation*. La seconda domanda, ad opinione dell'ITLOS, riguarda una sorta di obbligo secondario derivante dal mancato esercizio della responsabilità sancita al punto precedente.

Nel terzo quesito la Commissione Sub-Regionale per la Pesca interrogava il Tribunale in merito alla responsabilità dello Stato di bandiera ovvero di un'Organizzazione Internazionale laddove le proprie navi avessero violato l'accordo dagli stessi stipulato. Prendendo quale esempio l'Unione Europea vediamo come la risposta del tribunale abbia comportato il riconoscimento dell'obbligo di dovuta diligenza, e quindi della responsabilità, come gravante sull'Organizzazione nel caso in cui infrazioni siano commesse da navi battenti bandiera dei propri Stati membri ma solo nel caso in cui dette violazioni ricadano tra quelle indicate nell'accordo disciplinante le circostanze in esame.

In merito alla quarta questione, riguardante la gestione degli stock di specie pelagiche ed altamente migratorie, il Tribunale sottolineava la necessità di una gestione globale delle varietà in questione e che tenesse conto dell'interdipendenza degli spazi, ponendo l'accento in particolare sul generalizzato obbligo di cooperazione.

CONCLUSIONI

Giunti al termine dell'analisi proposta nella presente trattazione, sembra opportuno tracciare un quadro conclusivo delle questioni esaminate.

Lo studio delle Organizzazioni Internazionali all'interno del contesto che propriamente le connota quali protagoniste - o coprotagoniste - delle relazioni internazionali mette in luce come l'operato di queste abbia comportato un apprezzabile rimodellamento della struttura dell'ordinamento internazionale. Le stesse si sono, infatti, mostrate maggiormente adeguate a plasmare le proprie funzioni in ragione delle esigenze presentate dal nuovo assetto della comunità internazionale e, data la loro duttilità, a rappresentare il tessuto connettivo della società internazionale alla luce di dinamismi nuovi che l'hanno interessata, quali la globalizzazione.

In ragione di ciò si è voluto tracciare un quadro, senza pretese di esaustività dell'argomento, delle relazioni giuridiche che le Organizzazioni Internazionali intrattengono con altri soggetti del diritto, ma, in modo particolare con gli organi giurisdizionali internazionali per la promozione di interessi, esigenze e diritti qualificabili come nuovi e specifici e necessitanti adeguata tutela.

L'evoluzione continua della società internazionale, tendente a strutturarsi secondo modelli qualificati come orizzontali o verticali, rende necessario, di conseguenza, l'adeguamento dell'ordinamento e degli strumenti da questo approntati. Le nuove configurazioni della sovranità, catalizzate dal citato fenomeno della globalizzazione, si sostanziano in sistemi di *governance* definiti multilivello, nei quali la perdita della dimensione stato-centrica nelle relazioni internazionali

ha dato il “la” alla configurazione di una *soft sovereignty* funzionale alla promozione dell’integrazione e della cooperazione in ambiti sovranazionali. Al termine dei processi di trasformazione qui richiamati la società internazionale potrebbe risultare profondamente cambiata con particolare riguardo ai rapporti che la caratterizzano, non più propriamente interstatuali bensì funzionali, orientati cioè al perseguimento di obiettivi svincolati dai confini territoriali degli Stati per ergersi quali rappresentativi della cosiddetta *community of interests*.

Si constata, tuttavia, come quelle fino ad ora individuate siano esclusivamente qualificabili quali linee di tendenza, restando lo scenario internazionale ancora incerto, cioè non perfettamente e definitivamente inquadrabile in regimi rigorosi. Nonostante i numerosi fattori che contribuiscono all’erosione della sovranità statale – quali la globalizzazione, il ruolo giocato dalle entità non statuali e la promozione della *global governance* – è innegabile che lo Stato mantenga un ruolo apprezzabile, anche se forse non più centrale, nelle relazioni internazionali. A sostegno di tale affermazione viene in ausilio l’esempio eclatante rappresentato dalla disposizione statutaria della Corte Internazionale di Giustizia che è lapidaria nel riconoscere – mediante la famosa dizione dell’articolo 34 “*only States*” – solo agli Stati, la legittimazione ad adire l’organo nell’esercizio della funzione contenziosa.

Nonostante l’ordinamento giurisdizionale internazionale non si configuri come strutturato gerarchicamente, risulta innegabile che, *de facto*, la Corte Internazionale di Giustizia sia l’organo di riferimento nel panorama giuridico internazionale; ne rappresentano testimonianza l’autorità delle sentenze e il fatto che la giurisprudenza della stessa sia costantemente richiamata e seguita da tribunali di nuova costituzione.

La Corte, inoltre, risulta essere uno dei pochi organi giurisdizionali ad avere competenza generale, non circoscritta cioè a controversie in materie determinate. Dalle presenti constatazioni discende l'elemento che ha orientato l'indagine e che è stato definito una sorta di paradosso. Le Organizzazioni Internazionali che acquistano un ruolo sempre più di protagonista nell'ordinamento internazionale, che sono individuate quali sedi privilegiate per la cooperazione e la negoziazione, che rappresentano una valida alternativa alle modalità di governo ed esercizio della sovranità statale, che in maniera crescente intrattengono rapporti, anche conflittuali, con altri soggetti del diritto, restano escluse dai meccanismi di risoluzione delle controversie in seno alla Corte. O meglio, al fine di poter vedere risolta una questione afferente l'applicazione o l'interpretazione dei propri trattati istitutivi, necessitano di ricorrere a procedure consultive speciali, tra l'altro non sancite nei trattati istitutivi dell'organo giurisdizionale in questione bensì create, mediante l'inserimento di apposite clausole destinate ad attribuire efficacia vincolante ai pareri resi dalla Corte, dagli strumenti disciplinanti le Organizzazioni stesse. Ci si chiede dunque se, a questo punto non sia ritenuto preferibile emendare lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia – procedura di non facile espletamento e suggerimento non esente da critiche circa l'opportunità – come auspicato dal giudice Ago ormai circa trent'anni fa. Un'operazione di tale portata, che Ago definiva “aprire la strada maestra” alle Organizzazioni per far valere le loro pretese nei confronti degli Stati, sarebbe asservita in primo luogo all'obiettivo di restituire chiarezza alla distinzione tra procedura consultiva e procedura contenziosa e, in secondo luogo, a garantire agli organi considerati l'accesso ad una procedura non ibrida, come quella

dei pareri consultivi cui viene riconosciuta un'efficacia obbligatoria, bensì istituzionalmente prevista e che metta anche le Organizzazioni nella posizione di beneficiare di pronunce dotate dell'autorità di *res iudicata*.

Tuttavia, data l'immobilità dell'ordinamento internazionale in questo senso, si è diffuso un *trend* in risposta a tale esigenza. Ci si riferisce alla proliferazione di tribunali e corti internazionali. A fronte di un diritto sempre più globalizzato e disciplinante aree e materie definite nuove, speciali e settoriali, si è avvertita la necessità di dotare la molteplicità di trattati multilaterali conclusi in tali ambiti di una applicazione e interpretazione per quanto possibile coerente e scevra da lacune. La diretta conseguenza si sostanzia nell'istituzione di corti e tribunali che siano dotati di norme specifiche disciplinanti la competenza *ratione materiae* e allo stesso tempo garantiscano ad un ventaglio ampio di soggetti del diritto internazionale di prendere parte alle procedure di risoluzione delle controversie contemplate nei loro strumenti istitutivi. Come osservato nel corso dello studio ne rappresenta un esempio emblematico il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, il cui spirito innovativo e maggiormente rispondente ai nuovi standard del diritto internazionale si osserva nei due ambiti poco sopra richiamati: relativamente cioè alle specifiche materie oggetto delle controversie nonché in ragione dei soggetti che godono dello *ius standi in iudicio*. Le stesse negoziazioni che hanno portato all'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite del Diritto del Mare, di cui lo Statuto del Tribunale costituisce un allegato, mostrano come l'esigenza alla base della creazione di un nuovo organo di giustizia internazionale fosse dettata dal carattere settoriale e diversificato delle materie di cui questo si sarebbe occupato. Non è un

caso, a tale proposito, che il progetto iniziale contemplasse un tribunale competente a conoscere esclusivamente delle controversie relative allo sfruttamento del suolo e sottosuolo marini, poi evolutosi nella configurazione odierna dell'ITLOS che vede al proprio interno la Camera dei Fondi Marini Internazionali, propriamente avente giurisdizione nelle materie pocanzi considerate. Altro obiettivo conseguito dai negoziatori dello Statuto, e tradottosi in norme statutarie, era quello di garantire ad un ampio e diversificato numero di soggetti il diritto di accesso al Tribunale. Così, lo *ius standi* è riconosciuto non solo alle Organizzazioni Internazionali bensì a persone fisiche e giuridiche.

Si è deciso di trattare questi esempi di interazione tra Organizzazioni e giurisdizioni internazionali perché considerati maggiormente rappresentativi delle trasformazioni e dell'evoluzione azionate dalla globalizzazione catalizzate dal ruolo dei *non-state actors* nell'ordinamento internazionale. Affinché, tuttavia, la poliedricità funzionale delle Organizzazioni possa esprimere appieno le sue potenzialità nell'ordinamento internazionale si ritiene necessaria una continuazione del processo attualmente in corso che potrà, presumibilmente, portare a nuove sfide e al raggiungimento di ulteriori obiettivi.

BIBLIOGRAFIA

- AGO R., *Binding advisory opinions of the International Court of Justice*, in 85 *American Journal of International Law*, 1991
- AGO R., *I pareri consultivi 'vincolanti' della Corte Internazionale di Giustizia. Problemi di ieri e di oggi*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1990
- AGO R., *Les avis consultatifs obligatoires de la Cour Internationale de Justice: problèmes d'hier et d'aujourd'hui*, in *Le droit International au service de la paix, de la justice et du développement, Mélanges Michel Virally*, Parigi, 1991
- AKANDE D., *International Organizations*, in EVANS (a cura di), *International law*, Oxford, 2010
- AKANDE D., *The competence of International Organizations and the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice*, in 9 *European Journal of International Law*, 1998
- ALVAREZ J. E., *International Organizations as Law-makers*, Oxford, 2006
- ALVAREZ J. E., *International Organizations: Then and Now*, in 100 *American Journal of International Law*, 2006
- AMESARINGHE C. F., *Dispute Settlement by International Organizations*, in *Indian Journal of International Law*, 2003
- ANDERSON D., *The International Tribunal for the Law of the Sea*, in ATTARD D. J., FITZMAURICE M., GUTIERREZ N. M. (a cura di), *The IMO Manual on International Maritime Law. The law of the sea*, vol. I, Oxford, 2012
- ARANGIO RUIZ G., *Diritto internazionale e personalità giuridica*, Clueb (ed.), Bologna, 1972

- ASTA G., *La partecipazione ai procedimenti consultivi davanti alle giurisdizioni internazionali: un'ipotesi di graduazione*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2015
- AUDÉOUD O., *La Cour internationale de justice et le reglement des differends au sein des organisations internationales*, in 81 *Revue Generale de Droit International Public*, 1977
- BACOT G., *Réflexions sur les clauses qui rendent obligatoires les avis consultatifs de la CPJI et de la CIG*, in *Revue Générale de Droit International Public*, 1980
- BARTHOLOMEUSZ L., *The Amicus Curiae before International Courts and Tribunals*, in 5 *Non State Actors and International Law*, 2005
- BEDJAOUI M., *Expediency in the decisions of the International Court of Justice*, in 71 *The British Yearbook of International Law*, 2000
- BENVENUTI P., *L'accertamento del diritto mediante i pareri consultivi della Corte Internazionale di Giustizia*, Giuffrè Editore, Milano, 1984
- BERMAN F., *The uses and the abuses of advisory opinions*, in ANDO N. e al. (a cura di), *Liber Amicorum Judge Shigeru Oda*, 2002
- BLOKKER N., *Proliferation of International Organizations: an explanatory introduction*, in BLOKKER N., SCHERMES H. (a cura di), *Proliferation of International Organization. Legal Issues*, Kluwer Law International, L'Aia/Londra/Boston, 2002
- BOISSON DE CHAZOURNES L., *Advisory Opinion and the Furtherance of the Common Interest of humankind*, in BOISSON DE CHAZOURNES L./ROMANO C./MACKENZIE R. (eds.), *International Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects*, 2002
- BOISSON DE CHAZOURNES L., *The International Tribunal for the Law of the Sea*, in GIORGETTI C. (a cura di), *Rules, Practice and*

Jurisprudence of International Courts and Tribunals, Leiden, Boston, 2012

- BOWETT D. W., *The Court's role in relation to International Organizations*, in *Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings*, Cambridge, 1996
- BOYLE A. E., *Dispute Settlement and the Law of the Sea Convention: problems of fragmentation and jurisdiction*, in *International Law Quarterly*, vol. 46, 1997
- BROWER C. N., BEKKER P. H. F., *Understanding "binding" advisory opinions of the International Court of Justice*, in ANDO N. e al. (a cura di), *Liber Amicorum Judge Shigeru Oda*, vol. I, 2002
- BROWN G. W., *The Idea of Autonomy. Accountability, self-determinism and what normative claims about institutional autonomy in global governance should mean*, in COLLINS R and WHITE N. D. (a cura di), *International Organizations and the Idea of Autonomy. Institutional Independence in the International Legal Order*, 2012
- BROWNLIE I., *The Peaceful Settlement of International Disputes* in 7 *Pace University School of Law International Review*, 1995
- CAFLISH B., *The Settlement of Disputes Relating the Activities in the International Seabed Area*, in ROZAKIS e STEPHANOU (a cura di), *The New Law of the Sea*, Amsterdam, 1993
- CAMINOS H., *The creation of the International Tribunal for the Law of the Sea as a specialized court under the United Nation Convention for the Law of the Sea*, in KOHEN M.G. (a cura di), *Promoting Justice, Human Rights and Conflicts Resolution through International Law*, *Liber Amicorum Lucius Caflish*, Oxford, 2007
- CAMINOS H., *The Growth of Specialized International Tribunals and the Fears of Fragmentation of International Law*, in BOSCHIERO N.,

- SCOVAZZI T., PITEA C. (a cura di), *International Courts and the Development of International Law. Essays in honour of Tullio Treves*, L'Aia, 2013
- CAMINOS H., *The Jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea: An Overview*, in NORDQUIST M. H. e MOORE J. N. (a cura di), *Ocean Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities*, 2002
 - CANNONE A., *Il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare*, Cacucci Editore, Bari, 1991
 - CARBONE S. M., *I soggetti e gli attori nella comunità internazionale*, in CARBONE S. M., LUZZATO R., SANTA MARIA A. (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, 2011
 - CHARNEY J. I., *The implication of expanding international dispute settlement system: the 1982 Convention on the law of the Sea*, in 90 *American Journal of International Law*, 1996
 - CHARNEY J., *International Lawmaking – art. 38 of the ICJ Statute Reconsidered*, in DELBRÜCK J. (a cura di), *New Trends in International Lawmaking – International ‘Legislation’ in the Public Interests*, 2011
 - CHINKIN C. M., *Third-Party Intervention before the International Court of Justice*, in 80 *American Journal of International Law*, 1986
 - CHINKIN C., MACKENZIE R., *Intergovernmental Organizations as ‘Friends of the Court’*, in BOISSON DE CHAZOURNES L./ROMANO C./MACKENZIE R. (a cura di), *International Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects*, 2002
 - CHINKIN C., MACKENZIE R., *Intergovernmental Organizations as Friends of the Court?*, in BOISSON DE CHAZOURNES L./ROMANO

- C./MACKENZIE R. (a cura di), *International Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects*, 2002
- CHINKIN C., *The challenge of soft law: development and change in international law*, in *International Law Quarterly*, 1989
 - CHURCHILL R. R., *Dispute Settlement in the Law of the Sea – the Context of the International Tribunal for the Law of the Sea and Alternatives to It*, EVANS M. D. (a cura di), in *Remedies in international law. The institutional dilemma*, Cambridge, 2008
 - CLARK I., *Globalizzazione e frammentazione. Le relazioni internazionali del XX secolo*, Il Mulino, Bologna, 2001
 - CLARK I., *La legittimità nella società internazionale*, V&P, Milano, 2008
 - CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, X edizione, Editoriale Scientifica, 2014
 - CONFORTI B., *Il diritto internazionale che cresce: la moltiplicazione dei tribunali internazionali*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, Napoli, 2008
 - COT J-P., *Article 68*, in OELLERS-FRAHM K., FROWEIN J. (a cura di), *Statute of the International Court of Justice: a Commentary*, Londra, 2012
 - CRAWFORD J., *Brownlie's Principles of Public International Law*, VIII edizione, Oxford, 2012
 - D'ASPREMONT J., *The Multifaceted Concept of the Autonomy of International Organizations and International Legal Discourse*, in COLLINS R. e WHITE N. D. (a cura di), *International Organizations and the Idea of Autonomy. Institutional Indipendence in the International Legal Order*, 2012

- DEL VECCHIO A., *Globalization and its Effect on International Courts and Tribunals*, in *Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2006
- DEL VECCHIO A., *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Cacucci Editore, Bari, 2015, II edizione
- DEL VECCHIO A., *International Courts and Tribunals, Standing*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2010
- DEL VECCHIO A., *Le parti nel processo internazionale*, Giuffrè Editore, Milano, 1975
- DEL VECCHIO A., *New international tribunals and new international proceedings*, Giuffrè Editore, Milano, 2006
- DI MAIO A., *Il ruolo dell'amicus curiae nella funzione giurisdizionale: evoluzioni e prospettive*, in ODDENINO A., RUOZZI E., VITERBO A., COSTAMAGNA F., MOLA L., POLI L. (a cura di), *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario*, Napoli, 2010
- DOMINICÉ C., *Request of Advisory Opinion in Contentious Cases?*, in BOISSON DE CHAZOURNES L./ROMANO C./MACKENZIE R. (a cura di), *International Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects*, 2002
- DOMINICÉ' C., *Coordination between Universal and Regional Organizations*, in BLOKKER N., SCHERMES H. (a cura di), *Proliferation of International Organization. Legal Issues*, Kluwer Law International, L'Aia/Londra/Boston, 2002
- DOMINICÉ C., *Le règlement juridictionnel du contentieux externe des organisations internationales*, in *Le droit International au service de la paix, de la justice et du développement*, Mélanges Michel Virally, Parigi, 1991

- DRAETTA U., *Principi di Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Milano, 2010
- DUPUY P. M., *Article 34*, in OELLERS-FRAHM K., FROWEIN J. (a cura di), *Statute of the International Court of Justice: a Commentary*, Londra, 2012
- DUPUY P.M., *L'unité de l'ordre juridique international – General Course of Public International Law*, Parigi, 2002
- EIRIKSSON G., *The working methods of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in NORDQUIST M. H. e MOORE J. N. (a cura di), *Ocean Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities*, 2002
- EIRIKSSON M., *The International Tribunal for the Law of the Sea*, in MOORE J. N. e NORDQUIST M. H., (a cura di), *United Nations Convention on the Law of the Sea. A Commentary*, vol V, L'Aia, 1989
- ELIAS, T. O., DAILLIER, P., *How the International Court of Justice Deals with Requests for Advisory Opinions*, in LACHSERZY MAKARCZYK (a cura di), *Essays in International Law in Honour of Judge Mariffted*, L'Aia, Nijhoff, 1984
- FERRARESE M. R., *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, 2003
- FITZMAURICE G., *The Law and Procedure of the International Court of Justice*, Cambridge, 1986
- FITZMAURICE G., *The law and procedure of the International Court of Justice: International Organizations and Tribunals*, in *British Yearbook of International Law*, 1952
- FITZMAURICE G., *The future of public international law and the international legal system in the circumstance of today*, in *Livre du centenaire 1873-1973: Evolution et perspectives du droit international*, Institut de droit international, 1973

- FROWEIN J. A., OELLERS-FRAHM K., *Article 65*, in OELLERS-FRAHM K., FROWEIN J. (a cura di), *Statute of the International Court of Justice: a Commentary*, Londra, 2012
- GAJA G., *Disuguaglianze fra le parti nella soluzione di controversie per mezzo di un parere della Corte Internazionale di Giustizia*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1999
- GAJA G., *Relationship of the ICJ with other International Courts and Tribunals*, in OELLERS-FRAHM K., FROWEIN J. (a cura di), *Statute of the International Court of Justice: a Commentary*, Londra, 2012
- GALLO D., *Status, privilegi, immunità e tutela giurisdizionale dei funzionari delle Organizzazioni Internazionali*, in DEL VECCHIO A. (a cura di), *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012
- GAO J., *The ITLOS Advisory Opinion for the SRFC*, in 14 *Chinese Journal of International Law*, 2015
- GAUTIER P., *The International Tribunal for the Law of the Sea: Activities in 2005*, in 5 *Chinese Journal of International Law*, 2006
- GAUTIER P., *The settlement of disputes*, in ATTARD D. J., FITZMAURICE M., GUTIERREZ N. M. (a cura di), *The IMO Manual on International Maritime Law. The law of the sea*, vol. I, 2012
- GAZZINI T., *Personality of International Organizations*, in KLABBERS, WALLEND AHL (a cura di), *Research Handbook on the law of International Organizations*, Cheltenham, Northampton, 2011
- GUILLAUME G., *The future of International Judicial Institution*, in 44 *International and Comparative Law Quarterly*, 2000
- HIGGINS R., *Respecting Sovereign and Running a Tight Courtroom*, in 50 *International and Comparative Law Quarterly*, 2001
- *International Court of Justice Yearbook*, 1995-1996

- JENKS W., *The status of International Organizations in relation to the International Court of Justice*, in *Transaction of the Grotius Society*, 1958
- JENNINGS R., *Advisory opinions of the International Court of Justice*, in BOUTROS BOUTROS-GHALI (a cura di), *Amicorum discipulorumque liber: paix, développement, démocratie*, vol.1, Bruxelles: Bruylant, 1998
- JENNINGS R. Y., *The International Court of Justice after Fifty years*, in *American Journal of International Law*, 89, 1995
- JESUS J. L., *Article 138*, in CHANDRASEKHARA R. e GAUTIER P (a cura di), *The Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, 2006
- JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA E., *The Amendments to the Rules of Procedure of the International Court of Justice*, in 67 *American Journal of International Law*, 1973
- JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA E., *The participation of International Organizations in advisory proceedings before the International Court of justice*, in *Comunicazione e Studi*, vol XIV, 1975
- JULLY L., *Arbitration and judicial settlement. Recent trends*, in 48 *American Journal of International Law*, 1954
- KARAGIANNIS S., *Les Avis Consultatifs du Tribunal International du Droit de la Mer*, in ONDUA e SZYMCAK (a cura di), *La Fonction Consultative des Juridictions Internationales*, Pedone, Parigi, 2011
- KEITH K., *The advisory jurisdiction of the International Court of Justice: some comparative reflections*, 17 *Australian Yearbook of International Law*, 1996
- KENNETH W., *Why States Act through Formal International Organizations*, in 42 *Journal of Conflict Resolution*, 1998

- KOLB R., *The international Court of Justice*, Oxford, 2013
- KOLB, R., *De la prétendue discrétion de la Cour internationale de Justice de refuser de donner un avis consultative*, in ABI-SAAB G. (a cura di), *The international legal system in quest of equity and universality: liber amicorum*, L'Aia, Kluwer Law International, 2002
- KRAJEWSKI M., *International Organizations or Institutions, Democratic Legitimacy*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford, 2012, vol. 4
- LEE R. S., *Towards a more proactive system of dispute settlement*, in *Liber Amicorum Judge Shigeru Oda*, ANDO N. et al. (eds.), 2002, vol. II
- LODGE M., *The International Seabed Authority and the Development of the Mining Code*, in NORDQUIST M. H. e MOORE J. N. (a cura di), *Ocean Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities*, 2002
- LUZZATO R., *La competenza consultiva della CIG nella soluzione delle controversie internazionali*, in *Comunicazione e studi*, vol. 14, 1975
- MANN BORGESE E., *The Preparatory Commission for the International Sea-Bed Authority and for the International Tribunal for the Law of the Sea: Third Session*, in 6 *Ocean Yearbook*, 1986
- MAROTTI L., *Sulla funzione consultiva del tribunale Internazionale del Diritto del Mare*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, vol. 4, 2015
- MAURO M. R., *La personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni Internazionali*, in DEL VECCHIO A. (a cura di), *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012

- MENSAH T. A., *The International Tribunal for the Law of the Sea: the First Year*, in NORDQUIST M. H. e MOORE J. N. (a cura di), *Ocean Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities*, 2002
- MERRILLS J. G., *International Dispute Settlement*, Cambridge, 2011
- MIGLIAZZA A., *I rapporti tra il Tribunale Amministrativo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Corte Internazionale di Giustizia*, in *Comunicazione e Studi*, vol. VII, 1955
- NDIAYE T. M., *The Advisory Function of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in 9 *Chinese Journal of International Law*, 2010
- NELSON L. D. M., *The jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea: some observations*, in NDIAYE, WOLFRUM (a cura di), *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes. Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah*, Martinus Nijhoff, 2009
- ODA S., *Dispute Settlement Prospects in the Law of the Sea*, in 44 *International Comparative Law Quarterly*, 1995
- ODA S., *The International Court of Justice from the bench*, in *Recueil des Cours – Académie de droit international de La Haye*, 1993
- OELLERS-FRAHM K., *Article 65*, in OELLERS-FRAHM K., FROWEIN J. (a cura di), *Statute of the International Court of Justice: a Commentary*, Londra, 2012
- OELLERS-FRAHM K., *Lawmaking through Advisory Opinion?*, in *German Law Journal*, 2011
- OXMAN B. H., *The Rule of Law and the United Nations Convention on the Law of the Sea*, in 7 *European Journal of International Law*, 1996
- PAPADOPOULOS N., *Procedures for the settlement of disputes concerning International Organizations arising out of treaties to which they are parties*, in 24 *Revue Hellenique de Droit International*, 1971

- PAULUS A., *Article 66*, in OELLERS-FRAHM K., FROWEIN J. (a cura di), *Statute of the International Court of Justice: a Commentary*, Londra, 2012
- PAULUS A., *Article 67*, in OELLERS-FRAHM K., FROWEIN J. (a cura di), *Statute of the International Court of Justice: a Commentary*, Londra, 2012
- PROST M., FOURET J., *Du role de la Court Internationale de Justice: peau neuve ou peau de chagrin? Quelques réflexions sur l'arbitralisation de la cour mondiale*, in *Revue québécoise de droit international*, 2003
- PUSTORINO P., *La responsabilità delle Organizzazioni Internazionali*, in DEL VECCHIO A. (a cura di), *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012
- RAMA – MONTALDO M., *International legal personality and implied powers of International Organizations*, in *The British Yearbook of International Law*, 1970
- RANJEVA M., *Aux origines de l'article 287.1 b) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer*, in *La mer et son droit. Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec*, Parigi, 2003
- RANJEVA R., *Settlement of Disputes*, in *A Handbook on the New Law of the Sea*, DUPUY/VIGNES, II eds, 1991
- ROBEN V., *International Law, Development through International Organizations, Policies and Practice*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2010
- ROMANO C., *The proliferation of international judicial bodies: the pieces of the puzzle*, in *31 New York University Journal of International Law and Politics*, 1998-1999

- RONZITTI N., *Introduzione al diritto internazionale*, IV edizione, Torino, 2013
- ROSENNE S., *The law and practice of the International Court*, Leyde, Sijthoff, 1965
- ROSENNE S., *Establishing the International Tribunal for the Law of the Sea*, in 89 *American Society of International Law*, 1996
- ROSENNE S., *International Tribunal for the Law of the Sea: 1996-97 Survey*, in 13 *International Journal of Marine and Coastal Law*, 1998
- ROSENNE S., *Settlement of Disputes*, in MOORE, NORDQUIST (a cura di), *United Nations Convention on the Law of the Sea. A Commentary*, vol V, L'Aia, 1989
- ROSSI L. S. (a cura di), *Le Organizzazioni Internazionali come strumenti di governo multilaterale*, Giuffrè Editore, Milano, 2006
- SAVOIE P. O., *La CIJ, l'avis consultatif et la fonction judiciaire: entre dècision et consultation*, in 35 *Canadian Yearbook of International Law*, 2004,
- SCHMALENBACH K., *International Organizations or Institutions. General Aspects*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, vol. 4, Oxford, 2012
- SCHWEBEL, S. M., *Was the Capacity to Request an Advisory Opinion Wider in the Permanent Court of International Justice than It Is in the International Court of Justice?*, 62 *British Yearbook of International Law*, 1992
- SEEBERG-ELVERFELDT N. J., *The settlement of disputes un deep seabed mining. Access, jurisdiction and procedure before the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea*, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 1999

- SEIDL-HOHENVELDERN I., *Access of International Organizations to the International Court of Justice*, in MULLER, RAIC, THURANSZKY (a cura di), *International Court of Justice: its Future Role after Fifty Years*, L'Aia, 1997
- SEYERSTED F., *Settlement of Internal Disputes of Intergovernmental Organizations by Internal and External Courts*, in *Zeitschrift fur auslandisches offentliches Recht und Volkerrecht*, 1969
- SEYMOUR J., *The International Tribunal for the Law of the Sea: a Great Mistake?*, in *13 Indian Journal of Global Legal Studies*, 2006
- SIMMA B., *From bilateralism to community interest in international law*, in *Recueil des Courses*, vol. VI, 1994
- SLOSS D., *Using International Court of Justice advisory opinions to adjudicate secessionist claims*, *42 Santa Clara Law Review*, 2002
- SOHN L. B., *A Tribunal for the Sea-Bed or the Oceans*, *32 ZaoRV*, 1972
- SOHN L. B., *Advisory Opinions by the International Tribunal for the Law of the Sea or Its Seabed Dispute Chamber*, in NORDQUIST M. H. e MOORE J. N. (a cura di), *Ocean Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities*, 2002
- SOHN L. B., *Broadening the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice*, *77 American Journal of International Law*, 1983
- SOHN L. B., *Settlement of International Disputes Relating to Deep Seabed Mining*, in *Festschrift R. Bindschedler*, Bern, 1990
- SOHN L. B., *Suggestions for the Limited Acceptance of Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice by the United States*, in *18 Georgia Journal of International & Comparative Law*, 1988
- SOLA J. V., *The International Tribunal for the Law of the Sea*, 1986

- STARACE V., *Il sistema di soluzione delle controversie istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare e l'affare Southern Bluefin Tuna*, in *Il diritto internazionale del mare fra usi antichi e nuove forme di utilizzazione*, Società Italiana di Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, 2002
- Starace V., *La competenza della Corte Internazionale di Giustizia in materia contenziosa*, Jovene, Napoli, 1991
- SUGIHARA T., *The International Court of Justice – Towards a higher role in the International Community*, in ANDO N. e al. (a cura di), *Liber Amicorum Judge Shigeru Oda*, 2002, vol. I
- SZASZ P. C., *Granting International Organizations Ius Standi* in MULLER, RAIC, THURANSZKY (a cura di), *International Court of Justice: its Future Role after Fifty Years*, L'Aia, 1997
- SZASZ P., *The Complexification of the United Nations System*, 3 *Max Planck Yearbook of United nation Law*, 1999
- SZTUCKI J., *International Organization as Parties to Contentious Proceedings before the International Court of Justice?*, in MULLER, RAIC, THURANSZKY (a cura di), *International Court of Justice: its Future Role after Fifty Years*, L'Aia, 1997
- TANAKA Y., *Reflection on the Advisory Jurisdiction of ITLOS as a Full Court: The ITLOS Advisory Opinion of 2015*, in 14 *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2015
- THIERRY H., *Note sur l'abrogation de l'article 11 du Statut du Tribunal Administratif des Nations Unies*, in *Annuaire Français de Droit International*, 1995
- TOMMASI DE VIGNANO A., *Alcune osservazioni sulle posizioni assunte dalla CPGI e dalla CIG in ordine all'efficacia dei propri pareri*

consultivi, in *Studi Economico-Giuridici*, volume LV, Napoli, Jovene, 1993

- TREVES T., *Advisory Opinion Under the Law of the Sea Convention*, in NORDQUIST M. H. e MOORE J. N. (a cura di), *Current Marine Environmental Issues and the International Tribunal for the Law of the Sea*, 2002
- TREVES T., *Advisory opinions of the International Court of Justice on questions raised by other International Tribunals*, in 4 *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2000
- TREVES T., *Dispute Settlement in the Law of the Sea: disorder or system?*, in KOHEN M. G. (a cura di), *Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law. Liber Amicorum Lucius Caflish*, 2007
- TREVES T., *Il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare*, in *Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali*, Giuffrè Editore, 1999
- TREVES T., *International Organizations as Parties to Contentious Cases: Selected Aspects*, in BOISSON DE CHAZOURNES L./ROMANO C./MACKENZIE R. (a cura di), *International Organizations and International Dispute Settlement – Trends and Prospects*, 2002
- TREVES T., *Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali*, Giuffrè Editore, 1999
- TREVES T., *The ITLOS: applicable law and interpretation*, in SACERDOTI G., YANOVICH A., BOHANES J. (a cura di), *WTO at ten. The contribution of the Dispute Settlement Disputes*, Cambridge, 2006
- TREVES T., *The jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in 37 *Indian Journal of International Law*, 1997

- TUERK H., *The contribution of the International Tribunal for the Law of the Sea to International Law*, in ELFERINK A. G., MOLENAAR E. J. (a cura di), *The international legal regime of areas beyond national jurisdiction. Current and future developments*, 2010
- VIRZO R., *Corte Internazionale di giustizia. Attività della Corte (3 febbraio 2006 - 26 gennaio 2007)*, in 63 *La Comunità Internazionale*, 2008
- VIRZO R., *Corte Internazionale di Giustizia. Attività nel 2005*, in 62 *La Comunità Internazionale*, 2007
- VIRZO R., *Corte Internazionale di Giustizia. Sentenze e pareri consultivi (2004)*, in 60 *La Comunità Internazionale*, 2005
- VIRZO R., *Gli atti delle Organizzazioni Internazionali*, in DEL VECCHIO A. (a cura di), *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012
- VIRZO R., *Il regolamento di controversie nel diritto del mare: rapporti tra procedimenti*, Padova, CEDAM, 2008
- VIRZO R., *Le Organizzazioni Internazionali e la risoluzione delle controversie*, in DEL VECCHIO A. (a cura di), *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012
- VIRZO R., *Tribunale Internazionale del Diritto del Mare*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali V, 2012
- WECKEL P., *Tribunal International du droit de la Mer. Avis Consultatif du 2 avril 2015, Chronique de Jurisprudence Internationale*, in *Revue Générale de Droit International Public*, 2015
- WEIL P., *Towards Relative Normativity in International Law?*, in 77 *American Journal of International Law*, 1983

- WEISS E. B., *The new international legal system*, in NANDASIRI JASENTULIYANA (a cura di), *Perspectives on International Law*, 1995
- WOLFRUM R., *The Legislative History of Article 20 and 21 of the Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in 63 *The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 1999
- WOLFRUM R., *The Settlement of Disputes before the International Tribunal for the law of the Sea: A Progressive Development of International Law or Relying on Traditional Mechanism?*, in 51 *Japanese Yearbook of International Law*, 2008
- WOLFRUM R., *Intervention in the proceedings before the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea*, in VOLKMAR GÖTZ e al. (a cura di), *Liber amicorum Günther Jaenicke - Zum 85. Geburtstag*, Berlino; Heidelberg: Springer-Verlag, 1998
- WOOD M., *The International Tribunal for the Law of the Sea and General International Law*, in *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2007
- XIMENA H. O., *The International Tribunal for the Law of the Sea*, in *IMLI Manual on International Maritime Law*, Oxford press, 2014, vol. 1
- YEE, S., *Forum prorogatum and the advisory proceedings of the International Court*, 95 *American Journal of International Law*, 2001
- YOU K. J., *Advisory Opinions of the International Tribunal for the Law of the Sea: Article 138 of the Rules of the Tribunal, Revisited*, in 39 *Ocean Development and International Law*, 2008
- ZICCARDI CAPALDO G., *The law of the global community: an integrated system to enforce "public" international law*, in *Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence*, 2001

ATTI NORMATIVI E DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

- Patto della Società delle Nazioni
- Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale
- Carta delle Nazioni Unite
- Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite
- Convenzione sui Privilegi e le Immunità degli Istituti Specializzati delle Nazioni Unite
- Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
- Regolamento di Procedura della Corte Internazionale di Giustizia
- Statuto del Tribunale Amministrativo delle Nazioni Unite
- Statuto del Tribunale Amministrativo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare
- Accordo relativo all'implementazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare
- Statuto del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare
- Regolamento di Procedura del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare
- Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati tra Stati e Organizzazioni Internazionali o tra Organizzazioni Internazionali
- Convention on Determination of the Minimal Conditions for Access and Exploitations of Marine Resources within the Maritime Areas under Jurisdiction of the Member States of the Sub-Regional Fishing Commission

GIURISPRUDENZA

CORTE PERMANENTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE

- *Status of Eastern Carelia*, Advisory Opinion, 23 July 1923

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

CONTENTIOUS CASES

- *Aerial Incident of 27 July 1955*, 26 May 1959
- *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, 5 February 1970
- *Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council*, 18 August 1972
- *Border and Transborder Armed Actions*, 20 December 1988
- *Question of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from Aerial Incident at Lockerbie*, 27 February 1998
- *Legality of Use of Force*, 2 June 1999
- *Aerial Incident of 10 August 1999*, 21 June 2000
- *LaGrand*, 27 June 2001
- *Avena and Other Mexican Nationals*, 31 March 2004
- *Pulp Mills on the River Uruguay*, 20 April 2010

ADVISORY PROCEEDINGS

- *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, 11 April 1949
- *Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania*, 30 March 1950
- *Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal*, 21 December 1953
- *Judgements of the Administrative Tribunal of the ILO upon Complaints made Against UNESCO*, 23 October 1956
- *Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt*, 20 December 1980
- *Application for Review of Judgement N. 333 of the United Nations Administrative Tribunal*, 27 May 1987
- *Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations*, 15 December 1989
- *Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights*, 29 April 1999
- *Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict*, 8 July 1996
- *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 9 July 2004
- *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Indipendence in Respect of Kosovo*, 22 July 2010
- *Judgement N. 2867 of the Administrative Tribunal of the ILO upon a Complaint Filed Against IFAD*, 1 February 2012

TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE

CONTENTIOUS CASES

- *Case concerning the Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in the South-Eastern Pacific Ocean*, 20 December 2000

ADVISORY PROCEEDINGS

- *Request for an Advisory Opinion Submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC)*, 2 Aprile 2015

CAMERA DEI FONDI MARINI INTERNAZIONALI

- *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area*, Advisory Opinion, 1 February 2011